

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 luglio 1997)

INDICE

AVOGADRO: sulla realizzazione da parte del comune di Alassio di una zona protetta con l'impiego di opere artificiali (4-02970) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	Pag. 2973	(risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 2983
BATTAFARANO, LORETO: sull'Automobile Club di Taranto (4-01848) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	2974	CAZZARO: sulla sperimentazione del bilinguismo presso la scuola media «G. Galilei» di Fossò (Venezia) (4-04106) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2985
BONFIETTI: sulla razionalizzazione scolastica nella Valle del Santerno (Imola) (4-05092) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2976	CIMMINO: sull'abbattimento delle bufale affette da brucellosi (4-06111) (risp. VISERTA COSTANTINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	2986
BORNACIN: sulla riduzione del numero degli insegnanti della scuola elementare di Madrignano (La Spezia) (4-06014) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2977	CIONI: sulla moria di pesci nel lago di Massaciuccoli (4-00496) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	2988
BORTOLOTTI: sull'autocertificazione richiesta agli invalidi (4-04951) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2978	CORTIANA: sulla presenza di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero di grazia e giustizia (4-02211) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2991
CARUSO Antonino, BONATESTA: sulla tragedia di Marcinelle in Belgio (4-01730) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2979	COSTA: sulla scuola elementare di Castro Marina (Lecce) (4-05261) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2994
CARUSO Antonino ed altri: sulla vicenda del cittadino israeliano Azam Azam (4-06199)		sulla scuola elementare di Cocumola di Minervino di Lecce (4-05262) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2995

COZZOLINO, DEMASI: sull'inquinamento atmosferico e idrogeologico in Campania (4-04430) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) Pag. 2996 sulla razionalizzazione della rete scolastica in provincia di Salerno (4-04566) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2998	sulla scuola elementare «Moscati» di Casoria (Napoli) (4-05479) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) Pag. 3015
DANIELI: sull'adozione di un nuovo tipo di targa automobilistica (4-03921) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3000	MACERATINI ed altri: sull'inaugurazione del molo internazionale dell'aeroporto di Fiumicino (4-01008) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3016
DE LUCA Athos: sull'assegnazione a vita di autovetture di servizio (4-02637) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3000	MAGNALBÒ: sull'interruzione del servizio Bancomat nelle ore notturne (4-02362) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 3017
DE LUCA Michele: sulla paventata soppressione di scuole medie in comuni dell'Appennino parmense (4-04721) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3001	MANCONI: sull'abolizione della «tassa di laurea» (4-05813) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 3018
DEMASI, COZZOLINO: sulla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 concernente il servizio di taxi (4-02661) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3002	MANFROI: sulla insufficienza degli organici presso il tribunale di Belluno (4-03024) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3020
DOLAZZA: sugli incidenti occorsi ai voli AZ 788 e AZ 791, rispettivamente il 16 e 10 luglio 1996 (4-01252) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3003 sulla partecipazione italiana al programma (4-02634) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3006	MANIERI: sulla possibilità ai laureati in ingegneria di partecipare ai corsi abilitanti di matematica (4-00854) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3021
LAURICELLA: sulla situazione di grave tensione verificatasi presso il 2° circolo didattico di Canicattì (Agrigento) (4-01146) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3007	MARINI ed altri: sulle dichiarazioni rese dal dottor Giancarlo Caselli nel corso di un convegno a Bologna (4-03013) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3022
LAURO: sulla sospensione della prova scritta per la selezione di 70 unità presso la gestione commissariale governativa ferrovia Circumvesuviana (4-02899) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3011 sul piano quinquennale Caremar (4-03022) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3012 sulla mancata fornitura di energia elettrica alla scuola elementare di Marano (4-04309) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3014	MARINO ed altri: sui ritardi nella corrispondenza dei trattamenti di quiescenza al personale insegnante (4-03662) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3024
	MARINO, BERGONZI: sul rifiuto da parte di istituti superiori di iscrizioni di alunni provenienti dal quartiere di Scampia (Napoli) (4-04013) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3025
	MARTELLI ed altri: sul neo-istituito Parco nazionale de La Maddalena (4-06907) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 3026
	MAZZUCA POGGIOLINI: sulla cessione di via della Crescenza da parte dell'Istituto Cerealicoltura al comune di Roma (4-04858) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>) 3030
	MILIO: sulla convenzione di Schengen (4-04731) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 3031

MINARDO: sulla realizzazione dei patti territoriali (4-05488) (risp. MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i>) Pag. 3033	BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> Pag. 3051
MONTELEONE: sulle cartelle di pagamento emesse dall'ente autonomo acquedotto pugliese (4-05295) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 3034	SCOPELLITI ed altri: sulle misure interdittive del GIP del Tribunale di Bologna nei confronti dei magistrati Federico e Napolitano (4-06720) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3052
MULAS, BONATESTA: sull'attività della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali (4-01943) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 3036	SELLA di MONTELUCE: sulla soppressione della scuola elementare «P.G. Frassati» di Borriana (Biella) (4-05122) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3054
MURINEDDU ed altri: sul nuovo carcere mandamentale di Bono (Sassari) (4-04318) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3037	SERVELLO: sulla Chiesa cattolica italiana di Tiensin (4-04187) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 3055
NAVA: sul mancato inquadramento del funzionario tributario del dottor Mirra di Benevento (4-03719) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 3039	TERRACINI: sulla richiesta di istruzione domiciliare per un bambino leucemico (4-05422) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3056
NIEDDU: sulla soppressione di uffici giudiziari di Sorgono (Nuoro) (4-03020) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3040	TOMASSINI: sulle dichiarazioni del direttore generale dell'istruzione tecnica (4-03232) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3057
PASTORE: sulla sede regionale RAI in Abruzzo (4-04154) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3041	TURINI: sulla soppressione di trentadue uffici finanziari nella provincia di Grosseto (4-04410) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 3058
PETRUCCI, DE GUIDI: sull'opera di volontariato a favore di minori della Bielorussia (4-04695) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 3043	VALENTINO: sui criteri di assunzione del personale da parte dell'Autorità portuale di Civitavecchia (4-01922) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 3060
PETTINATO: sulla costruzione di un secondo palazzo di giustizia a Messina (4-03196) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3044	sulla condanna di Bruno Contrada da parte del tribunale di Palermo (4-02700) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3061
PIERONI: sul funzionamento della sede coordinata dell'IPSIA di Fermo per l'anno scolastico 1997-98 (4-05312) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3046	WILDE: sulla Federazione italiana gioco calcio (4-04881) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 3063
RIPAMONTI: sulla mancata assunzione di supplenti temporanei da parte di istituzioni scolastiche della provincia di Milano (4-04367) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3047	sul contributo versato dalla Federazione italiana tennistavolo al comune di Cagliari (4-04882) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 3064
RUSSO SPENA: sulla predisposizione del piano spaziale nazionale 1998-2002 (4-03778) (risp. TOGNON, <i>sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica</i>) 3049	sulle presunte irregolarità contabili nella Federazione italiana atletica leggera (4-04884) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 3066
SALVATO: sulla vicenda della scuola media «G. Micali» di Livorno (4-03755) (risp.	

30 LUGLIO 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 45

WILDE TABLADINI: sulle misure di embargo nei confronti della Libia (4-03854) (risp. FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
Pag. 3068

ZANOLETTI: sulla carenza di personale presso l'ufficio M.C.T.C. di Cuneo (4-02358)

(risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) Pag. 3070

sulla mancata utilizzazione da parte dell'Alitalia dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi (4-02364) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 3071

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Considerato:

che il comune di Alassio (Savona) intende realizzare una zona marina protetta, anche con opere artificiali, sulla base di uno studio già realizzato;

che opera analoga, anche questa progettata dal professor Giulio Relini dell'Istituto di biologia dell'università di Genova, è stata realizzata con successo dal comune di Loana (Savona);

che le finalità dell'opera sono quelle sia di favorire il ripopolamento ittico che quelle di salvaguardare le praterie di Posidonie superstiti dall'azione distruttrice della pesca a strascico operata sottocosta: praterie di Posidonie strettamente connesse con la stabilità dell'arenile che costituisce per Alassio la primaria fonte di sostentamento attraverso l'attività turistico-balenare;

considerato che il comune di Alassio ha già finanziato con un miliardo un primo stralcio dei lavori, ammontanti nel complesso a tre miliardi, che sono già state avviate le procedure per l'individuazione della ditta che eseguirà i lavori, che questi lavori devono essere fatti durante il periodo invernale non aperto alla balneazione, che tutti i pareri e le autorizzazioni prescritte sono già in possesso del comune di Alassio, ad esclusione di quello del Ministero dell'ambiente, già abbondantemente documentato e sensibilizzato,

si chiede di conoscere:

se da parte del Ministero esistano delle preclusioni a questo tipo di intervento;

se il ripopolamento ittico e la salvaguardia delle Posidonie non siano operazioni che il Ministero condivide;

se la determinazione di un comune di difendere il proprio arenile dall'erosione non sia opera da meritare un sollecito riscontro da parte del Ministero competente;

se il Ministero preferisca il protrarsi dell'indiscriminata pesca allo strascico sottocosta.

(4-02970)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, si fa presente che questo Ministero, contrariamente a quanto ritenuto dall'onorevole interrogante, non ha alcuna preclusione alla realizzazione, da parte del comune di Alassio, (Novara) di una zona protetta con l'impiego di opere artificiali. Tale tipo di intervento, infatti, verrebbe a favorire la tutela e la difesa del «sensibile» ambiente marino costiero, consentendo il ripopolamento ittico e la salvaguardia delle praterie di Posidonia oceanica dall'azione distruttrice della pesca a strascico sottocosta.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(16 luglio 1997)

BATTAFARANO, LORETO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'Automobile Club Italia è la federazione degli Automobile Club regolarmente costituiti e degli altri enti ed associazioni volontariamente aderenti; esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri enti;

che ogni quattro anni l'assemblea dei soci di ciascun Automobile Club elegge i propri organi statutari, specificamente presidente, consiglio direttivo e revisori dei conti;

che l'Automobile Club è ente senza scopo di lucro;

che l'Automobile Club deve tutelare gli interessi dei soci e degli automobilisti in generale;

che l'Automobile Club di Taranto ha adottato un regolamento elettorale che disciplina l'elezione degli organi statutari; tale regolamento elettorale di 20 articoli introduce una serie di formalità che non permettono il regolare esercizio della democrazia e la presenza di minoranze all'interno del consiglio direttivo; ad esempio:

l'articolo 1 stabilisce cervellotici tempi di indizione della delibera di elezione del consiglio direttivo;

l'articolo 6 stabilisce che le liste devono essere presentate con la sottoscrizione di almeno il 10 per cento dei voti in forza; detta quantificazione avverrà ad opera del consiglio direttivo nella stessa deliberazione di indizione delle votazioni; la lista sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri uscenti non ha bisogno di presentazione;

l'articolo 7 stabilisce che la sottoscrizione delle liste deve avvenire nelle ore antimeridiane di sportello entro e non oltre le 12;

che il regolamento elettorale sembra fatto *ad escludendum* qualsiasi volontà di partecipazione al di fuori della lista uscente,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per garantire che le elezioni degli organi dell'Automobile Club di Taranto e di quanti altri abbiano adottato regolamenti simili possano avvenire nel pieno rispetto della trasparenza e dei diritti delle minoranze.

(4-01848)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che sulla base degli elementi acquisiti dall'Automobile Club di Taranto non risulta che quanto operato dal suddetto ente in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti – svoltesi il 12 gennaio 1997 – sia in contrasto con le norme contenute nel regolamento elettorale approvato, secondo quanto disposto dall'articolo 63 dello Statuto, dal Consiglio generale dell'ACI.

Del resto quanto sopra esposto trova conferma nel fatto che l'atto conclusivo del procedimento relativo alle elezioni non è stato oggetto di alcuna impugnativa in sede giurisdizionale.

Si confida che gli elementi forniti siano esaustivi e si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(23 luglio 1997)

BONFIETTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Considerato che da parte del provveditore agli studi di Bologna è allo studio la razionalizzazione della rete scolastica relativamente al territorio delle comunità montane; premesso:

che i servizi in montagna sono fondamentali per mantenere l'uomo a presidio del territorio;

che in particolare la scuola rappresenta un presupposto fondamentale per la residenza delle giovani coppie che rappresentano il futuro generazionale per la montagna;

che è indispensabile trasformare in pendolari i bambini in tenera età, pena il trasferimento in città di intere famiglie;

che un servizio pubblico ed obbligatorio come l'educazione scolastica non può e non deve essere considerato un costo, ma una risorsa per la montagna;

considerato:

che in particolare il territorio della comunità montana Valle del Santerno (Imola), sta registrando negli ultimi anni un aumento demografico;

che le amministrazioni locali hanno investito ingenti risorse per dotare le singole realtà di adeguate e moderne strutture per ospitare i plessi scolastici;

che, in funzione delle scuole, sono stati attivati tutti i servizi necessari: mense, trasporto scolastico, biblioteche, eccetera;

che, in nome della razionalizzazione, sono già stati soppressi tutti i plessi scolastici nelle frazioni dei 4 comuni, l'ultimo 2 anni fa;

che, a tutt'oggi, sono presenti una scuola elementare e una scuola media solo nei capoluoghi, oltre ad una pluriclasse nella frazione più disagiata del territorio, Sassoleone, e tre scuole materne statali per tutto il territorio;

che ulteriori restrizioni non sono sopportabili in quanto comportano per i bambini residenti nelle case sparse del territorio un disagio esagerato che creerebbe il presupposto per l'abbandono della montagna;

ritenuto:

che, pur mantenendo in essere i plessi esistenti, con la drastica riduzione del personale docente si creano le condizioni per la chiusura nell'immediato futuro di plessi, comunque, per la immediata dequalificazione delle scuole stesse, perdendo di fatto il tempo pieno nell'unica scuola così strutturata di Casalfiumanese e creando pluriclassi nell'unica scuola elementare di Castel del Rio e grosse difficoltà alla scuola già organizzata in pluriclassi di Sassoleone,

si chiede di sapere se non si ritenga:

per il territorio della comunità montana Valle del Santerno di attivare la razionalizzazione a livello di direzione scolastica costituendo il polo direzionale per la scuola dell'obbligo;

di mantenere inalterata la situazione esistente dei plessi scolastici e relativi organici indispensabili per il buon funzionamento e la qualità dell'insegnamento;

di attivare in proposito tutte le deroghe previste nella bozza di decreto interministeriale per i territori montani e le piccole isole;

di sopprimere il comma 5 dell'articolo 8 della bozza di decreto interministeriale «Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica» in quanto in netto contrasto con la legge n. 1102 del 1971 che ha già definito i comuni montani, istituendo le relative comunità montane; tale norma, così concepita, penalizzerebbe tutti i comuni montani dell'Appennino.

(4-05092)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998, il provveditore agli studi di Bologna, su conforme parere del consiglio scolastico provinciale, ha disposto, nella Valle del Santerno, la costituzione di un istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media che coinvolge i comuni di Borgo Tossignano, Castel del Rio, Casalfiumanese e Fontanelice.

Tale provvedimento rientra in un complesso intervento di riorganizzazione che il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha promosso con il coinvolgimento degli enti locali interessati, degli organi collegiali delle scuole di tutta la provincia e con le organizzazioni sindacali.

Riguardo alle dotazioni organiche del personale docente il provveditore in parola ha evitato la contrazione di posti che sarebbe derivata dalla applicazione del criterio, contenuto nel decreto interministeriale sulla formazione degli organici, di 1 insegnante ogni 10 alunni, adottando un provvedimento di deroga, al fine di non sminuire la qualità del servizio scolastico nelle zone più svantaggiate.

Soltanto nelle scuole del comune di Castel del Rio, dove si sarebbe verificata la diminuzione di 3 posti, a causa del ridotto numero di iscrizioni, si è resa necessaria la costituzione di una pluriclasse e la conseguente riduzione di un posto docente.

In tutta la provincia di Bologna sono state costituite 19 pluriclassi: nelle zone di montagna o, comunque, in quelle dove sono presenti situazioni di disagio socio-ambientale, infatti, il calo demografico e l'opportunità di mantenere le attuali strutture scolastiche hanno imposto scelte che arrecano il minor danno e disagio possibili alla popolazione scolastica, ma non contrastanti con la normativa vigente.

L'amministrazione scolastica segue con particolare attenzione la situazione determinatasi a Castel del Rio e resta impegnata a garantire fondamentali condizioni di funzionalità del servizio scolastico in stretto rapporto con gli enti locali interessati.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, in base alle disposizioni previste dal recente decreto ministeriale sull'organico funzionale, la scuola elementare di Madrignano, frazione del comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) rischia di vedere ridotto il numero degli insegnanti dagli attuali otto a tre;

che tale provvedimento, se concretamente attuato, comporterebbe dei seri problemi alla qualità complessiva dell'insegnamento offerta dall'istituto;

che quella di Madrignano è l'unica scuola rimasta nel comune di Calice;

che, tenuto conto dell'estrema frammentarietà del vasto territorio comunale, essa costituisce attualmente l'unico vero punto di aggregazione e di socializzazione a disposizione dei più giovani;

che l'eventuale chiusura o anche la sola drastica diminuzione qualitativa del servizio offerto dall'istituto in questione contribuirebbe a rendere ancora più accentuato il fenomeno dello spopolamento abitativo del comune di Calice in atto ormai da anni;

che recentemente è stato approvato da un'assemblea di genitori un ordine del giorno in cui, oltre a ribadire l'esigenza di conservare nell'ambito del territorio comunale l'unico plesso esistente, garantendone al tempo stesso la qualità dell'insegnamento, si richiede al provveditore agli studi della Spezia l'attuazione, a partire dal prossimo anno scolastico, di un progetto di tempo prolungato, articolato su cinque giorni settimanali ed impostato su laboratori omogenei ed eterogenei per età, laboratori di ciclo, laboratori verticali per alcune attività progettuali e gruppi omogenei per classe e per età,

si chiede di sapere se, tenuto conto della specificità territoriale del comune di Calice al Cornoviglio, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per evitare la drastica riduzione di personale prevista per la scuola elementare di Madrignano, agevolando al tempo stesso l'attuazione del progetto proposto dall'assemblea dai genitori.

(4-06014)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – Le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante in merito alla scuola elementare di Madrignano, frazione del comune di Calice al Cornoviglio, non hanno ragion d'essere.

Infatti il provveditore agli studi di La Spezia ha al riguardo precisato che la scuola in parola non è oggetto di provvedimenti di riorganizzazione delle rete scolastica, trattandosi di una scuola unica appartenente a comune di montagna.

La medesima scuola, inoltre, avrà sicuramente più di 3 posti di insegnanti elementari già attribuiti come quota base derivante dal rapporto 1 docente per ogni 10 alunni o frazioni pari o superiori a 5 (gli allievi sono complessivamente 33).

Ai criteri esclusivamente quantitativi subentreranno valutazioni più ampie di carattere funzionale e qualitativo indispensabili per la determinazione della quota perequativa.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(15 luglio 1997)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il 30 novembre 1996 si concludeva l'operazione di autocertificazione per tutti i disabili in Italia;

che tale operazione, mirante a combattere l'odioso fenomeno dei falsi invalidi, appariva non solo pesantemente inadeguata allo scopo, ma in molti casi – come per i disabili intellettivi – ingiustamente discriminante in quanto essi, per la natura della loro disabilità, non possono autocertificarsi e quindi non possono essere i diretti difensori del loro stato sociale;

che sicuramente molti disabili intellettivi hanno avuto l'interdizione e l'inabilitazione (operazione costosa per le famiglie già provate in tanti altri settori, morali ed economici), e quindi avranno come firmatari i tutori, ma vi sono anche disabili intellettivi che non hanno questo *status* giuridico per scelte varie delle famiglie, spesso di natura etica; considerato:

che risulta del tutto vessatorio tormentare famiglie già segnate creando una dolorosa sensazione di precarietà; sarebbe invece da perseguire la difesa dei già insufficienti strumenti di sostegno e tutela esistenti;

che gli accertamenti relativi all'invalidità civile disposti dal Ministero del tesoro vengono fatti da una commissione in modo burocratico controllando soltanto la certificazione prodotta e senza svolgere alcun accertamento sanitario che viene demandato alla USL;

che in conseguenza di ciò si verificano casi paradossali come quello segnalato dalla sezione vicentina dell'Unione italiana ciechi di una signora con protesi oculari che si è presentata alla visita senza certificati e volendo produrre come prova di invalidità le due protesi si è sentita rispondere dai commissari che doveva andare alla USL e procurarsi il certificato,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda prendere per evitare che dei controlli sacrosanti si trasformino in vessazioni burocratiche.

(4-04951)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che questa amministrazione, consapevole delle difficoltà che talune categorie di invalidi avrebbero

potutto incontrare nell'adempiere all'obbligo di legge stabilito dall'articolo 4 della citata legge n. 425 del 1996, ha adottato alcuni accorgimenti per ridurre i disagi connessi alla compilazione dei modelli per l'autocertificazione.

Infatti, il modello per l'attestazione in questione, contenente i dati anagrafici già prestampati e le indicazioni relative al beneficio economico in godimento, è stato inviato direttamente al domicilio degli interessati e la dichiarazione relativa allo stato di salute è stata limitata ad una scelta tra poche e chiare alternative circa la sussistenza delle infermità a suo tempo riscontrate.

Per quanto concerne, invece, le verifiche sulla permanenza delle condizioni di assistibilità nei confronti degli invalidi titolari di trattamenti economici, si fa presente che le visite di controllo vengono effettuate, con ogni possibile accuratezza, da medici in possesso di specializzazioni per lo più adeguate alle infermità dalle quali risultano affetti gli invalidi.

I medici incaricati, inoltre, esprimono le loro valutazioni medico-legali solo dopo aver sottoposto i disabili a visita diretta l'eventuale ricorso ad ulteriori accertamenti specialistici, da effettuarsi presso le aziende sanitarie locali o di sanità militare, risponde all'esigenza di esprimere una compiuta valutazione delle condizioni dell'invalido.

Si esclude, pertanto, che nell'attività di controllo svolta dagli organi sanitari possa ravvisarsi un proposito persecutorio e vessatorio nei confronti della categoria degli invalidi civili.

Con riferimento, infine, alla segnalazione riguardante la sezione provinciale di Vicenza dell'Unione italiana cechi, si comunica che, considerata la genericità dei dati contenuti nell'interrogazione, non è stato possibile individuare il caso menzionato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(28 luglio 1997)

CARUSO Antonino, BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è senz'altro a conoscenza degli interrogati che l'8 agosto 1996 correva il 40° anniversario della tragedia di Marcinelle in cui perirono 136 italiani fra gli oltre 200 minatori coinvolti nell'incidente;

che è senz'altro a conoscenza degli interrogati che nello stesso periodo correva altresì il 50° anniversario dell'accordo Italia-Belgio (l'accordo «uomini-carbone») che fu il presupposto del contributo di vite umane dei nostri connazionali di cui sopra e che fu altresì uno dei presupposti del rilancio post-bellico della nostra economia industriale;

che non si può pensare che la nostra rappresentanza diplomatica in Belgio abbia mancato di fornire esaurienti informazioni in ordine al programma delle manifestazioni organizzate dal Governo belga a memo-

ria degli eventi sopra ricordati e, con l'occasione, a generale memoria del contributo di lavoro fornito da immigrati, in massima parte di nazionalità italiana;

che parimenti non si può pensare che non sia stata fornita informazione in ordine alla personale partecipazione alle manifestazioni organizzate in Marcinelle da parte della regina in uno con le massime autorità di Stato del Belgio,

si chiede di sapere:

quali impegni abbiano impedito, ovvero quali ragioni abbiano scongiurato, che la presenza del Governo italiano alle manifestazioni celebrative fosse assicurata dal Presidente del Consiglio, ovvero dal Ministro degli affari esteri, quantomeno in ragione di dovuta cortesia nei confronti della presenza della massima autorità di Stato del Belgio;

quali giustificazioni possano essere adottate per la mancata partecipazione del sottosegretario Fassino alla manifestazione d'apertura del museo fotografico di Marcinelle, significativamente dedicato al lavoro italiano;

se non fosse il caso che anche il Ministro del lavoro assicurasse la propria presenza, a sottolineatura – nella logica del concomitante ricordato anniversario dell'accordo del 1946 – della permanente consapevolezza del Governo italiano del tributo di sacrificio da parte di tutti i nostri connazionali che in ogni tempo e luogo si fanno portatori della civiltà di lavoro del nostro paese.

(4-01730)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – La tragedia di Marcinelle, occorsa l'8 agosto 1956, nella quale perirono 262 minatori di cui 136 italiani, viene commemorata tutti gli anni dalle Autorità comunali di Charleroi, con una particolare partecipazione della nostra collettività in prevalenza composta da ex minatori e da discendenti di nostri connazionali che emigrarono in quella regione mineraria del Belgio, nel quadro dell'accordo di emigrazione tra i due Paesi del giugno 1946.

La commemorazione del 1996 ha assunto maggiore solennità sia perchè ricorreva il quarantesimo anniversario della tragedia, sia perchè inserita in una più ampia serie di iniziative organizzate dalla nostra collettività in Belgio nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'accordo del 1946.

Alla manifestazione dell'8 agosto 1996 sono intervenute da parte belga le massime autorità della regione Vallona, due Ministri in rappresentanza del Governo centrale e la regina Fabiola, la cui presenza può ricollegarsi al ricordo ancora vivo della partecipazione dell'allora giovane Re Baldovino al momento della tragedia.

La delegazione italiana, da me guidata avendo la delega per l'emigrazione, includeva il senatore Lauricella, l'onorevole Amoruso per i due rami del Parlamento, ed i due vice Presidenti del consiglio generale degli italiani all'estero, in rappresentanza delle nostre col-

lettività emigrate. Era inoltre presente un gruppo di deputati di Alleanza Nazionale, presieduto dall'onorevole Tremaglia.

A margine delle celebrazioni dell'8 agosto 1996, svoltesi sui luoghi della tragedia ed al cimitero di Marcinelle, il municipio di Charleroi aveva organizzato il giorno prima altre manifestazioni, tra le quali una mostra fotografica dedicata al lavoro italiano nel locale Museo della fotografia, volte a valorizzare la partecipazione e l'apporto della nostra comunità alla vita della società locale, alle quali sono intervenuto con tutta la delegazione.

La qualificata presenza ufficiale italiana ed i messaggi da me pronunciati, nonchè la lettura di quelli del Capo dello Stato e del ministro Dini, centrati sulla solidarietà, sul valore dell'identità culturale della nostra collettività e sulla sua integrazione compiuta e riuscita nell'interesse della stessa società belga, sono stati ampiamente riportati dagli organi di informazione locali ed altamente apprezzati dalle autorità e dall'opinione pubblica del Paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(15 luglio 1997)

CARUSO Antonino, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, FISICHELLA, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che è giunta notizia della vicenda di un operaio tessile israeliano, Azzam Azzam, improvvisamente scomparso al Cairo nel novembre 1996, di cui successivamente veniva accertato l'avvenuto arresto ad opera dei servizi di sicurezza egiziani;

che la circostanza dell'arresto (è bene precisare) veniva peraltro accertata solo dopo svariati giorni e solo a seguito delle pressioni esercitate dal Ministero degli esteri israeliano e da una missione diplomatica israeliana partecipante alla Conferenza economica del Cairo;

che si afferma che l'arresto di Azzam Azzam sarebbe avvenuto nel quadro di un'inchiesta riguardante un'ipotesi di spionaggio industriale, da parte dell'industria israeliana presso la quale lo stesso lavorava in danno di un impianto tessile egiziano;

che le accuse formulate nei confronti di Azzam Azzam riguardavano inizialmente la consegna di capi d'abbigliamento ad un presunto complice, un operaio egiziano conosciuto durante un corso di formazione professionale svoltosi in Israele (la circostanza la dice lunga sulla

singularità della vicenda), e comunque rientravano nell'ambito dell'impianto accusatorio tipico del reato di spionaggio industriale;

che assai singolarmente veniva dato ampio spazio – fin dalle prime battute del processo – a sedicenti giornalisti e fotografi, che non solo parteciparono alle udienze preliminari, con conseguente incongruente drammatizzazione della vicenda e pressione psicologica sugli interessati (giudici compresi), ma anche ebbero consentita una condotta mirata alla grave perturbazione delle udienze dibattimentali tenutesi il 24 aprile e il 18 maggio 1997, al punto da impedire al difensore di Azzam Azzam, avvocato Farid Deeb, di utilmente svolgere il proprio mandato;

che viene peraltro riferito che il detto avvocato è anche stato ed è sottoposto a violenti attacchi, sia di tipo personale sia di tipo professionale;

che il giornale «Al-Wajd» del 14 maggio 1997 ha riportato la notizia che è stata richiesta al sindacato degli avvocati un'azione disciplinare nei suoi confronti, giacchè l'aver assunto la difesa di Azzam Azzam corrisponderebbe ad una compromissione «dell'onorata storia» della categoria forense;

che il 18 maggio 1997, nel corso della seconda udienza del processo, il tribunale ha consentito che intervenisse un soggetto estraneo allo stesso (tale avvocato Murtada Mansour, uno dei richiedenti l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato Farid Deeb) per sostenere la tesi secondo cui Azzam Azzam doveva essere processato senza l'assistenza di un legale, essendo accusato di azioni contrarie agli interessi dell'Egitto;

che la decisione assunta dal tribunale, in definitiva favorevole ad Azzam Azzam (cui è stata garantita la permanenza di un'assistenza legale quantomeno formale), è tuttavia giunta dopo che è stato tollerato da parte dei giudici che l'avvocato Mansour ed altri soggetti ugualmente estranei al processo svolgessero azione di disturbo culminata con *slogan* ostili allo Stato di Israele e reiterate ingiurie nei confronti del suo *premier* Netanyahu e aggredissero fisicamente l'avvocato Farid Deeb e i funzionari dell'ambasciata israeliana presenti al dibattimento;

che è infine riferito che il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto da ultimo la modifica del capo d'imputazione nei confronti di Azzam Azzam, pretendendo di irritualmente contestargli il nuovo e diverso reato di attentato alla sicurezza nazionale;

che l'Egitto è paese in cui è ammessa la pena di morte e il nuovo reato di cui sopra è di quelli con la stessa punito;

che non vi è chi non veda come sia in atto, a spese del malcapitato e probabilmente incolpevole Azzam Azzam, una ben concertata manovra di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro Israele, che trae spunto da un banale e forse anche del tutto inventato pretesto;

che non vi è comunque dubbio che un singolo cittadino, una «persona qualunque» è chiamato, per ragioni politiche che sicuramente passano «sopra la sua testa», a difendersi davanti ad un tribunale che non lo giudica con serenità, obbiettività e sicura indipendenza; è assistito da un difensore che in quanto oggetto di una sistematica aggressione anche di tipo fisico non può certo garantire la migliore tutela possibile;

è sottoposto a pressioni di tipo psicologico tali da comunque compromettere la sua stabilità, con ogni conseguente possibilità (ammissione di fatti non commessi, eccetera) secondo le migliori tradizioni totalitarie;

che l'Egitto è paese amico dell'Italia con cui intrattiene rapporti d'interessi, sia di tipo economico sia di tipo culturale;

che è un paese visitato annualmente da decine di migliaia di nostri concittadini per ragioni di turismo e d'affari;

che è un paese, in definitiva, con cui è in atto una stabile e multiforme dialettica,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di accertare l'effettiva veridicità dei fatti appresi dagli interroganti e quindi di sottolineare al Governo egiziano la gravità e l'incompatibilità degli stessi con le relazioni intrattenute con il nostro paese;

se il Governo intenda comunque impartire istruzioni alla nostra rappresentanza diplomatica, perchè la stessa vigili sul prosieguo del processo verificandone la regolarità ed eventualmente segnalando la sussistenza di condotte contrarie ai principi umanitari che debbono comunque ispirare l'azione di giustizia.

(4-06199)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. - Questo Ministero degli esteri ha seguito, attraverso l'ambasciata d'Italia al Cairo, la vicenda del cittadino israeliano signor Azam Azam, che è stato arrestato in Egitto nel novembre 1996 insieme all'egiziano Emad Ismail con l'accusa di spionaggio per conto dei servizi segreti israeliani.

Secondo l'accusa i due indagati, entrambi dipendenti di una ditta tessile israeliana operante in Egitto, avrebbero cooperato in un piano di spionaggio industriale orchestrato dal Mossad per acquisire informazioni sulle zone industriali egiziane e sulle imprese che vi operano. In particolare, Azam avrebbe introdotto Ismail presso due cittadine israeliane (pure sotto processo in Egitto in contumacia) incaricate dal Mossad di fornire a quest'ultimo denaro e altre prestazioni, in cambio dell'attività spionistica che egli avrebbe poi compiuto in Egitto.

L'accusa ha richiesto al giudice una pena di 25 anni di lavori forzati per l'egiziano Emad Ismail e pene variabili fra i cinque ed i quindici anni di lavori forzati per i tre israeliani (Azam e le due donne accusate in contumacia).

L'azione della difesa mira invece preliminarmente a convincere il giudice che nel caso in questione si configura, ammesso che i fatti vengano confermati, solo il reato di spionaggio industriale, che è perseguibile con pene non superiori ai 15 anni di reclusione. Si sostiene inoltre, da parte della difesa, che il signor Azam non avrebbe comunque utilizzato tecniche di trasmissione delle informazioni della sofisticatezza tipica delle attività spionistiche di alto livello.

Il processo contro gli indagati è stato ampiamente seguito dagli organi di stampa egiziana. Notevoli polemiche, riprese dalla stampa, sono state an-

che suscitate dall'azione di protesta attuata da un certo numero di avvocati contro la decisione dell'avvocato Farid El Dib di assumere la difesa di Azam. Secondo gli «accusatori» El Dib avrebbe offeso i sentimenti del popolo egiziano assumendo la difesa di un cittadino israeliano. Come ritorsione, tale gruppo di avvocati ha richiesto l'espulsione di El Dib dall'ordine degli avvocati e la revoca nei suoi confronti della cittadinanza egiziana. El Dib si è difeso sostenendo che qualunque inquisito ha diritto alla difesa e che, in caso di suo rifiuto a difendere Azam, la corte avrebbe comunque nominato un altro avvocato difensore.

Durante le udienze del processo del mese di maggio ultimo scorso si sono anche prodotti tafferugli in aula fra i sopracitati avvocati da una parte ed El Dib, nonchè funzionari diplomatici dell'Ambasciata israeliana al Cairo dall'altra. A richiesta della difesa, la prossima udienza è stata rimandata al 19 luglio prossimo venturo.

Il Ministero degli esteri naturalmente continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda giudiziale del signor Azam.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(15 luglio 1997)

CAZZARO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'educazione linguistica riveste un ruolo di fondamentale importanza nell'ambito degli insegnamenti scolastici non solo in termini di arricchimento culturale (rappresentato dalla conoscenza di nuove e diverse realtà e civiltà) ma anche in considerazione delle competenze professionali necessarie in un'Europa caratterizzata da profondi e rapidi mutamenti politici e socio-economici;

che la necessità pratica di almeno due lingue straniere è stata sottolineata anche dal Consiglio dei ministri dell'educazione in data 4 giugno 1984 a Lussemburgo oltre che dalla Conferenza dei Ministri della pubblica istruzione;

che la scuola media statale «G. Galilei» di Fossò (Venezia), sezione staccata della scuola media statale «A. De Gasperi» di Vigonovo (Venezia), da sempre attenta alle esigenze formative dei suoi studenti, ha da anni avviato lo studio dell'inglese come seconda lingua straniera accanto al francese, non richiesto dall'utenza, laddove è stato possibile, ovvero in presenza di docenti con completamento d'orario oppure, nel tempo prolungato, come attività integrativa;

che questo tipo di esperienze ha dimostrato evidenti limiti sia per la precarietà sia perchè non consente di assegnare alla seconda lingua lo spazio e il tempo necessario ad un apprendimento inteso come acquisizione delle capacità di comunicare; a questo va aggiunta la considerazione che gli alunni, alla fine del triennio, non possono ottenere un riconoscimento legale che dia loro pari opportunità nella scelta della lingua straniera, nel proseguimento degli studi negli istituti superiori;

che alla luce di queste incongruenze è stata presentata al Ministero della pubblica istruzione la richiesta di sperimentazione del bilinguismo (inglese più francese) ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 per l'anno scolastico 1996-1997, ma tale richiesta ha ricevuto risposta negativa;

che la scuola media di Fossò intende ripresentare la richiesta suddetta per l'anno scolastico 1997-1998, viste anche le pressanti richieste dell'utenza;

che tali esigenze sono indubbiamente giustificate in considerazione degli sbocchi professionali offerti dall'ambiente socio-economico nel quale la scuola di Fossò opera; si tratta infatti di una realtà caratterizzata da una forte presenza turistica (vista la vicinanza con la Riviera del Brenta) e da una forte concentrazione di imprese calzaturiere, settore per il quale i rapporti con l'estero sono di vitale importanza,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno determinato il rifiuto della richiesta avanzata dalla scuola;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di porre termine a questa situazione di difficoltà per gli studenti e di disagio per le loro famiglie che attualmente si vedono costrette a provvedere privatamente alle esigenze dei figli.

(4-04106)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che questo Ministero non ignora i problemi che derivano dalla richiesta sempre più crescente da parte delle famiglie di insegnamento della lingua inglese nella scuola media.

Nonostante ogni migliore determinazione, tuttavia, non risulta possibile aderire alla totalità delle istanze sia per vincoli di trasformazione delle cattedre di lingua straniera – determinati dalla necessità di tutelare il personale docente che insegna altre lingue – sia in quanto l'introduzione in via sperimentale della seconda lingua straniera (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974), non può comunque comportare un incremento di organico superiore al 4 per cento della media delle dotazioni organiche dei corsi ordinari funzionanti nella provincia nel triennio precedente a quello cui si riferisce la rilevazione organica (ordinamento ministeriale n. 169 del 1994).

Al fine di rendere meno difficoltosa la trasformazione delle cattedre per detto insegnamento, l'ordinamento ministeriale n. 191 del 19 marzo 1997 ha precisato che qualora nelle scuole si preveda una riduzione delle classi, con conseguente contrazione nel numero delle ore o cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare le cattedre delle lingue straniere meno richieste dagli allievi iscritti; tale modifica tuttavia pur introducendo utili elementi di flessibilità consente di soddisfare solo in parte le esigenze rappresentate.

Per quanto riguarda in particolare la richiesta di sperimentazione della seconda lingua straniera, avanzata dalla scuola media «Galilei» di

Fossò, sezione staccata della scuola media «De Gasperi» di Vigonovo si fa presente che in provincia di Venezia negli anni scolastici 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996 le autorizzazioni già concesse hanno esaurito, sulla base dell'organico assegnato, le relative disponibilità in ambito provinciale; ciò non ha reso possibile autorizzare nuovi progetti di sperimentazione.

Si ritiene di dover far presente comunque che la questione riguardante l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media è all'esame della Camera dei deputati ove in Commissione cultura, in sede di discussione del disegno di legge per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, è stato inserito nel provvedimento in esame un emendamento recante la previsione di finalizzare i relativi finanziamenti all'estensione dello studio della seconda lingua straniera in tale ordine di scuola.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

CIMMINO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* – Premesso:

che il decreto ministeriale n. 84, del 5 febbraio 1991, impone l'abbattimento delle bufale affette da brucellosi e l'intervento di vaccinazione sistematica per il risanamento del bestiame;

che tale decreto è scaduto a febbraio 1997;

che ancora oggi esistono molti animali affetti da brucellosi bovina in quanto i tempi previsti dal decreto, che scade nel marzo 1997, si sono mostrati largamente insufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo prefisso;

che il problema del risanamento delle bufale non riguarda soltanto gli allevatori – per cui gli interventi sanitari in tale settore sono di particolare rilevanza – in quanto tali allevamenti costituiscono una delle poche risorse economiche di vaste zone della Campania e sono di vitale importanza per il settore dell'allevamento, del commercio e dell'occupazione in una regione che detiene uno dei più alti livelli di disoccupazione sul piano nazionale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di emanare un nuovo decreto ministeriale a difesa degli allevatori e dei consumatori che contempli la possibilità che l'indennizzo per la macellazione degli animali malati sia elevato da lire 1.053.000 – come è previsto dal vecchio decreto – a lire 2.000.000 e che preveda un periodo di controllo che copra la durata di almeno 3 anni necessari per debellare questa infezione così contagiosa e pericolosa per il bestiame.

(4-06111)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame per conto del Dicastero delle politiche agricole, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Com'è noto, il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, n. 84 («Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini dalla brucellosi»), ha disciplinato un piano di profilassi della brucellosi negli allevamenti bufalini, che prevedeva tra l'altro la numerazione ed il controllo dei capi negli allevamenti, l'abbattimento e la macellazione degli animali infetti ed il risanamento degli allevamenti tramite vaccinazione sistematica delle vitelle.

Il piano di profilassi delineato dal decreto ministeriale 5 febbraio 1991, n. 84, è recentemente scaduto e, ai fini della sua sostituzione, il Ministero della sanità sta predisponendo una nuova disciplina normativa, volta a far rientrare anche gli allevamenti bufalini nel decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 («Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini»), che si prefigge l'obiettivo di eradicare in cinque anni la brucellosi da tutti gli allevamenti bovini.

Da una prima valutazione generale dei programmi di intervento sviluppati a seguito del decreto ministeriale n. 84 del 1991, che prevedevano la realizzazione di una bonifica sanitaria graduale, si è potuto constatare che non sono stati conseguiti i risultati auspicati, malgrado le iniziative e le misure dedicate dal Ministero della sanità alla situazione del comparto bufalino.

Pertanto, anche in considerazione di quanto è stato già ampiamente concesso e tenuto conto, in particolare, dei contrastanti intendimenti contenuti nelle direttive CE, che delineano un indirizzo programmatico comune, non può venir stabilita una proroga della durata di tre anni per tentare di risanare il settore bufalino dalla brucellosi.

Infatti, è noto che la CE si sta adoperando per innalzare i livelli di protezione sanitaria nel settore della zootecnia, al fine di raggiungere uno «*status*» di sicurezza che garantisca la libera circolazione degli animali e dei prodotti da essi derivati nell'ambito degli Stati membri.

A titolo di esempio, le direttive nn. 92/46 e 92/47 CEE, recepite nel nostro Paese con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 197, n. 54, concernenti la produzione e l'immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte, hanno imposto l'impiego di materia prima esclusivamente proveniente da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

Al momento attuale solo una esigua parte degli allevamenti bufalini della Campania risulta in possesso di tale qualifica sanitaria e, d'altro canto, non rimane alcun margine di tempo per poter dar luogo a proroghe che, stante la situazione in atto, appaiono da un punto di vista tecnico e commerciale infruttuose e dannose, senza dimenticare che in Campania i casi di brucellosi umana hanno una incidenza statistica elevata, tanto da farla risultare la seconda regione a rischio, dopo la Sicilia.

Peraltro, in merito alla richiesta di un nuovo decreto interministeriale che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, provveda ad elevare le indennità di abbattimento degli animali affetti da brucellosi, determinate, appunto, da decreti interministeriali succedutisi di anno in anno, occorre ricordare che la misura massima di indennità di lire 1.053.000 per capo, indicata nell'interrogazione parlamentare in esa-

me, è stata incrementata per effetto dei decreti del 20 aprile 1996 e del 9 dicembre 1996.

Il primo fra questi, infatti, fissava in lire 1.150.000 a capo la misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere, nel corso dell'anno 1996, per i bufalini qualora le carni ed i visceri dovessero essere interamente distrutti (nello stesso caso, per i bovini la somma era di lire 1.216.00 a capo).

Nel caso che i bufalini dovessero essere semplicemente abbattuti, la misura massima dell'indennizzo veniva stabilita in lire 627.000 a capo, mentre per i bovini in 663.000 a capo.

Il decreto del 9 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1997, con cui si è proceduto alla determinazione delle indennità di abbattimento di animali infetti per l'anno 1997, mentre ha confermato le misure massime di indennità già stabilite per i bovini (lire 1.216.00 e lire 663.000 per ciascun capo abbattuto), ha aumentato le somme da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perchè infetti dalla brucellosi, fino a consentire un indennizzo massimo per la loro eliminazione superiore a quello destinato agli stessi capi bovini.

Infatti, le misura massima dell'indennità di abbattimento dei capi bufalini è attualmente stabilita in lire 1.230.000, quando le carni ed i visceri debbano venir interamente distrutti, mentre è salita a lire 671.000 la misura massima dell'indennità da corrispondere per ciascun capo bufalino soltanto abbattuto.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il Ministero della sanità ritiene che le problematiche legate al risanamento delle bufale possano essere risolte soltanto «regolarizzando» la posizione degli allevamenti bufalini nell'ambito di un piano nazionale di eradicazione della brucellosi.

Il recupero dei tradizionali livelli zootecnici nel comparto bufalino e lo sviluppo delle «denominazioni di origine e provenienza» rappresentano per il sistema agroalimentare italiano un'importante opportunità di mercato, che potrà venir realizzata solo con l'impiego di materia prima sana che ne garantisca il marchio e la qualità.

A tal fine, è necessario intraprendere azioni programmatiche - tra cui, tenuto conto anche degli aspetti di natura economica, potrà venir prospettato un risarcimento finanziario immediato agli allevatori che hanno abbattuto i capi infetti - per tutelare il settore bufalino dalle competizioni internazionali, preservando nel contempo le sue precipue caratteristiche.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
VISERTA COSTANTINI

(18 luglio 1997)

SIONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso: che in concomitanza con il passaggio alla regione Toscana della tenuta presidenziale di San Rossore si è verificata nel lago di Massa-

ciuccoli, ricompreso nello stesso parco regionale, la più grande moria di pesci degli ultimi anni;

che le tonnellate di pesce morto non sarebbero state rimosse tempestivamente, talchè al danno ecologico ed a quello economico si sarebbe aggiunto il rischio oggettivo per la salute pubblica derivante dalla materia organica in decomposizione;

che le morie di pesci sul lago di Massaciuccoli hanno carattere ricorrente e perfino prevedibile, in presenza di almeno tre fattori oggettivamente incompatibili con la corretta gestione di un parco «naturale», e precisamente:

i cicli di lavorazione agricola della bonifica di Vecchiano che immettono direttamente nel lago acque inquinate da diserbanti ed altre sostanze chimiche;

la carenza di impianti di depurazione per il trattamento delle acque reflue dai centri abitati rivieraschi;

la rottura del delicatissimo equilibrio tra acque dolci e salate, dovuta all'estrazione incontrollata di sabbie silicee (che sarebbe tuttora in atto, nonostante i divieti) ed all'obsolescenza del sistema granducale di regimazione idrica;

considerato inoltre:

che il lago di Massaciuccoli è ricompreso tra le zone umide di cui all'elenco allegato alla Convenzione di Ramsar, per cui l'Italia, e per essa la regione Toscana, ne risponde di fronte alla comunità internazionale;

che ciò non ha impedito;

a) il progetto, tuttora in discussione, di costruire una discarica comprensoriale alle pendici del monte Niquila e, quindi, sulla sponda del lago;

b) il proliferare di attività estrattive, legali ed illegali, nell'alveo del lago stesso e sulle pendici delle circostanti colline;

c) il persistere di una navigazione a motore di tipo turistico effettuata con imbarcazioni aventi caratteristiche tecniche incompatibili con il rispetto degli *habitat* e la manutenzione delle sponde,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare un'approfondita indagine tecnico-scientifica sullo stato effettivo del comprensorio Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli in rapporto agli obblighi derivati dalla Convenzione di Ramsar ed ai criteri di gestione posti in essere dalla regione Toscana a seguito dell'istituzione del parco fino ad oggi nonchè per quanto concerne la tutela della salute pubblica.

(4-00496)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante in merito alla grave situazione ittica nel lago di Massaciuccoli (zona a protezione speciale ai sensi della direttiva CEE 79/409), compreso nel Parco naturale San Rossore Migliarino in base alla legge regionale n. 61 del 1979, si fa presente quanto segue.

Non risulta che la moria di pesci avvenuta nel lago di Massacciucoli abbia avuto dimensioni abnormi rispetto a quanto vi accade ormai annualmente in concomitanza ed a causa dei *blooms* microalgali di *Primnesium Parvum Carter (Chrisomonadinae)*, componente fitoplanctonica capace di emettere, a concentrazioni elevate, una tossina la quale inibisce lo scambio di ossigeno a livello branchiale dei pesci.

L'affermazione che le morie sono prevedibili risponde parzialmente a verità infatti, dipendendo le fioriture algali dai fattori chimico-fisici delle acque, un monitoraggio in continuo permette di evidenziare i momenti più probabili dei *blooms* nell'arco di un anno. Inoltre, le condizioni fisico-chimiche delle acque sono fortemente influenzate dalle realtà produttive, agricole ed in generale insediative dell'area.

Altra causa importante che ha influito sulle cattive condizioni di salute del lago è stata l'escavazione delle sabbie silicee che ha provocato la distruzione di parte dell'*habitat* palustre, mentre il rimescolamento dei fanghi del fondo ha portato alla sospensione di notevoli quantità di parcellato in grado di inibire le fioriture delle più importanti idrofite.

Si fa presente che il parco nel 1989 ha bloccato l'attività di escavazione di sabbie silicee.

Il parco lavora dal 1990 con una serie di progetti di studio (quindici linee di ricerca nazionali ed internazionali) e di intervento sul lago di Massacciucoli al fine di riportare questa importante zona palustre alle primigenie condizioni di salubrità e che a tutt'oggi sono stati progettati dal parco, ed in parte realizzati, diversi interventi di risanamento:

- captazione di acque controllate dal fiume Serchio;
- chiusura di canali palustri per evitare il loro interrimento ed iniziarne il risanamento;
- reperimento di fondi per l'esecuzione di un impianto di fitodepurazione per il comune di Massarosa;
- dragaggio selettivo dei materiali solidi trasportati nel lago attraverso le idrovore della bonifica del Massacciucoli Pisano;
- creazione di una rete di monitoraggio automatico delle acque e della meteorologia locale;
- allestimento di un centro di ricerca dedicato al lago.

La navigazione a motore è interdetta, tranne per i quattro natanti adibiti alle gite scolastiche su percorsi prestabiliti ed a velocità controllata, tanto che non si ritiene possa procurare alcun danno al lago di Massacciucoli.

È necessario, inoltre, informare che nell'ambito del regolamento CEE 73/92, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), l'Unione europea cofinanzia programmi di intervento volti a costituire la preparazione di base dell'applicazione della direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali della flora e fauna selvatiche.

Per l'esecuzione delle predette attività, in data 31 dicembre 1992, è stato stipulato un contratto di cofinanziamento «prima fase del programma *habitat* Italia», e sulla base del medesimo è stata stipulata,

il 28 dicembre 1993, una apposita convenzione con l'associazione Amici della Terra.

L'associazione Amici della Terra, alla fine del 1994, completata la prima fase del programma, ha stilato per la commissione dell'Unione europea un rapporto sul risultato dei lavori dal titolo «Indagini riguardanti la consistenza dei danni provocati dall'aerosol marino e da altri agenti di origine antropica sulla macchia mediterranea e la pineta (vegetazione litoranea) nell'area denominata "Tenuta di San Rossore", situata nel parco naturale di Migliarino San Rossore Massacciuccoli, litorale toscano nord-occidentale».

L'Unione europea, giudicando soddisfacenti i risultati raggiunti ed esprimendo parere favorevole per la realizzazione della seconda fase del programma *habitat* Italia, ha stipulato in data 10 marzo 1996 il protocollo addizionale al suddetto contratto.

Il Ministero dell'ambiente in data 20 maggio 1996 ha stipulato una nuova convenzione con l'associazione Amici della Terra per la realizzazione del predetto progetto.

Si fa presente che gli oneri non gravano sul bilancio dello Stato, in quanto la spesa complessiva di 70.464 ECU resta nella misura del 75 per cento a carico dell'Unione europea ed il restante 25 per cento a carico dell'associazione Amici della Terra.

Con decreto del 19 agosto 1996, regolarmente registrato, il Ministero dell'ambiente ha approvato e resa esecutiva la convenzione summenzionata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(11 luglio 1997)

CORTIANA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988 sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia;

che il Ministero di grazia e giustizia come tutti gli altri uffici giudiziari ha l'obbligo di adeguare le proprie piante organiche alle tabelle approvate;

che risulta all'interrogante sussistere presso il Ministero una situazione che vede numerose persone provenienti da altri uffici o addirittura da altre amministrazioni nella posizione di comando o distacco;

che risulta all'interrogante che molti dipendenti quantificabili a circa un terzo rispetto alla presenza complessiva nello stesso Ministero in posizione di comando o in pianta fissa provengono dall'amministrazione penitenziaria;

che attività di istituto per il personale dell'amministrazione penitenziaria è quella di espletare compiti finalizzati ad assicurare

il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle attività attinenti all'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una indagine per accertare quanto denunciato, soprattutto rappresentandosi la possibilità che una deroga alle tabelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988 sia di ostacolo alla determinazione delle persone effettivamente addette ai diversi servizi anche in vista di una quantificazione dei carichi di lavoro degli uffici;

se il Ministro ritenga poco opportuno che così tanto personale dell'amministrazione penitenziaria venga impiegato presso il Ministero con compiti certamente poco attinenti alle qualifiche ricoperte mentre meglio sarebbe che tutti questi impiegati fossero assegnati al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che peraltro ha la propria sede in via Silvestri e non in via Arenula.

(4-02211)

(8 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con la interrogazione in oggetto il senatore Cortiana, nel rilevare la presenza presso questo Ministero di numerosi dipendenti di uffici e amministrazioni diverse in posizione di comando e distacco e, in particolare, di un elevato contingente di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, chiede di conoscere se il Ministro non ritenga:

a) che tale situazione incida negativamente in sede di verifica dei carichi di lavoro per l'impegno di addetti in soprannumero ai diversi servizi, in deroga alle tabelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988 concernente la determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali;

b) che il personale dell'amministrazione penitenziaria debba svolgere i compiti istituzionalmente ad esso assegnati nella sede del Dipartimento stesso.

Nell'ambito degli accertamenti svolti dalla competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria si comunica quanto segue ai fini dell'accertamento della situazione denunciata dal senatore Cortiana.

1. *Personale di altre Amministrazioni in posizione di comando*

Presso questa amministrazione centrale non risultano attualmente unità di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 34 della legge 1077 del 1971; riguardo alla presenza negli uffici giudiziari di personale di altre amministrazioni e, in particolare, dell'Ente poste (ad accezione del signor Giovino Cardona in relazione al quale nessun provvedimento formale è a conoscenza della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria) si comunica che la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria sta provvedendo – a decorrere dal 1° gennaio 1997 – a non rinnovare le relative richieste di comando, salvo che non

sussistano specifiche ed oggettive situazioni di vacanza di organico alla cui copertura non è possibile procedere con la mobilità interna.

Si accenna altresì, per completezza di informazione sul punto, in primo luogo all'esistenza di un contingente di funzionari tecnici (dalla IX alla VII qualifica funzionale) del Ministero dei lavori pubblici assegnati con provvedimenti di comando per le esigenze particolari dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli, come previsto dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 1994, n. 102. Il predetto ufficio risulta una articolazione autonoma di questo Ministero ma con sede nella città di Napoli. In secondo luogo risultano inseriti nei decreti di costituzione del Gabinetto e delle segreterie particolari dei Sottosegretari numero sei unità di personale di altre amministrazioni, come previsto dal decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100 e successive modificazioni.

2. Personale in posizione di distacco

Presso questo Ministero risultano 118 unità di personale delle varie qualifiche in posizione di distacco pur sussistendo numerosi posti vacanti. Si è proceduto a regolarizzare questa singolare situazione con il trasferimento del predetto personale presso gli uffici di questa amministrazione centrale, provvedendo, successivamente, alla copertura negli uffici giudiziari, dei posti resisi vacanti a seguito dell'emanazione del formale provvedimento di trasferimento. Ciò ha permesso di rimuovere le difficoltà degli uffici giudiziari, che lamentavano la impossibilità di coprire posti di fatto vacanti ma formalmente «coperti» dai distaccati presso il Ministero; inoltre si è contribuito a soddisfare le prioritarie esigenze di tali uffici con la riduzione di 93 unità della dotazione organica del Ministero. Attualmente risultano ancora in posizione di distacco 22 unità di cui 5 conducenti di automezzi speciali e 17 dattilografi; in attesa del loro graduale riassorbimento nella dotazione ministeriale, fermo rimanendo il distacco, esse sono state attribuite formalmente all'organico in dotazione della Corte suprema di cassazione.

3. Personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Presso la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria svolgono compiti di collaborazione 14 unità di personale DAP di cui 8 della polizia penitenziaria e 6 appartenenti alle varie qualifiche.

Complessivamente al dicembre 1996 prestavano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia negli uffici di via Arenula 266 unità di personale di polizia penitenziaria e 65 unità di personale amministrativo (vedi allegato 1 e 2).

4. Verifica carichi di lavoro

In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (rideterminazione delle piante organiche previa verifica dei carichi di lavoro) - come richiamato nel primo punto della

interrogazione – la Direzione generale competente, al fine di adeguare l'entità e la natura del personale amministrativo, ha effettuato la prevista verifica dei flussi di lavoro sulla base della metodologia a suo tempo proposta dal Dipartimento della funzione pubblica sulla quale lo stesso ha espresso il giudizio di congruità. Con tale procedura si è giunti ad individuare la «quantità di impegno» del personale amministrativo, con essenziale riferimento a quelle qualifiche il cui prodotto può essere comparato con il prodotto globale dell'ufficio, sul quale incide l'attività giurisdizionale (procedimenti esauriti, procedimenti sopravvenuti), data la particolare strutturazione degli uffici giudiziari. Ai fini, pertanto, della conclusione della complessa procedura questo Ministero ha trasmesso la proposta di rideterminazione della pianta organica in data 15 ottobre 1996 al Dipartimento medesimo ed alla Ragioneria generale dello Stato per il parere; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della Conferenza dei servizi tenutasi presso il Dipartimento della funzione pubblica il 2 dicembre 1996, i ruoli organici dell'Amministrazione giudiziaria sono stati definiti con un incremento dei ruoli organici globali dei profili professionali informatici (+ n. 746) e di assistente giudiziario (+ n. 901) con la contestuale soppressione di posti disponibili nei profili di direttore di cancelleria e di stenodattilografo, scarsamente utilizzati.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(15 luglio 1997)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge vigente prevede che ogni classe di scuola elementare sia formata almeno da 15 alunni;

che la scuola elementare di Castro Marina (Lecce) nel corso dell'anno scolastico 1997-98 avrà in alcune classi presumibilmente meno di 15 iscrizioni;

che conseguentemente Castro Marina rischierebbe di vedersi demolita sia pure parzialmente la propria scuola elementare istituita quando l'Italia era un paese povero e non anche la quinta potenza industrializzata del mondo;

considerato:

che mantenere un servizio così importante, quale la scuola elementare alla quale accedono figli di contadini e pescatori, comporta una spesa esigua;

che esistono in Italia corsi di laurea ove i professori si specchiano a volte con un numero di studenti inferiori al numero dei loro maestri e che nessuno si sogna di sopprimerli nonostante il costo di un corso di laurea sia sensibilmente superiore al costo di un ciclo di scuola elementare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare un provvedimento legislativo che consenta di derogare alla norma iniqua che, se applicata rigorosamente, potrebbe produrre il ripristino dell'analfabetismo ormai debellato in queste zone.

(4-05261)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98, il provveditore agli studi di Lecce ha disposto la soppressione graduale del plesso della scuola elementare di Castro Marina.

Il provvedimento suddetto, sulla cui necessità ha convenuto anche il sindaco, è stato adottato in quanto per la 1^a classe sono pervenute soltanto 5 iscrizioni e nelle altre 4 non si raggiungono le 15 presenze.

I bambini, pertanto, frequenteranno la scuola elementare di Castro paese, che si trova ad una distanza di 1,8 chilometri nella medesima zona urbana.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

COSTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la legge vigente prevede che ogni classe di scuola elementare sia formata almeno da 15 alunni;

che la scuola elementare di Cocumola in Minervino di Lecce (Lecce) nel corso dell'anno scolastico 1997-98 avrà in alcune classi presumibilmente meno di 15 iscrizioni;

che, conseguentemente, Cocumola rischierebbe di vedersi demolita sia pure parzialmente la propria scuola elementare istituita quando l'Italia era un paese povero e non anche la quinta potenza industrializzata del mondo;

considerato:

che mantenere un servizio così importante, quale la scuola elementare alla quale accedono figli di contadini, comporta una spesa esigua;

che esistono in Italia corsi di laurea ove i professori si specchiano a volte con un numero di studenti inferiore al numero dei loro maestri e che nessuno si sogna di sopprimerli nonostante il costo di un corso di laurea sia sensibilmente superiore al costo di un ciclo di scuola elementare,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare un provvedimento legislativo che consenta di derogare alla norma iniqua che, se applicata rigorosamente, potrebbe produrre il rispristino dell'analfabetismo ormai debellato in queste zone.

(4-05262)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98 il provveditore agli studi di Lecce ha disposto la soppressione graduale del plesso di Cocumola, dipendente dal circolo didattico di Minervino.

Il provvedimento è stato adottato in quanto per la prima classe sono pervenute soltanto 8 iscrizioni e nelle altre la frequenza è inferiore a 15 unità.

Nel prossimo anno scolastico, pertanto, gli 8 alunni della prima classe ed i 7 della seconda frequenteranno la sede centrale, mentre quelli delle rimanenti classi il plesso di Cocumola, sino all'estinzione del corso.

Il sindaco, da parte sua, ha assicurato che i bambini interessati potranno usufruire di un apposito servizio di trasporto organizzato dall'amministrazione comunale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

COZZOLINO, DEMASI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che l'inquinamento atmosferico ed idrogeologico e il mancato riassetto geofisico del territorio campano compreso tra Napoli e Salerno sono motivi ostativi per qualsiasi barriera autostradale perchè qualunque opera di questo tipo verrebbe a peggiorare in modo gravissimo le condizioni già molto precarie di vivibilità;

che l'inquinamento atmosferico in modo particolare è dovuto alla notevole presenza di strutture industriali ed opifici vari ma è soprattutto causato dall'ingorgo costante del traffico sulla strada statale n. 18, ridotta ad uno stretto e lungo budello, talvolta impraticabile per le condizioni di abbandono in cui versa, bloccata da colonne interminabili di autotreni, attraversanti tutti i centri abitati;

che l'auspicata costruzione di una strada pedemontana per decongestionare il traffico è lontana da ogni soluzione pur essendo neces-

saria, mentre il tratto autostradale tra Napoli e Salerno potrebbe in qualche modo, con l'eliminazione dei caselli e con uno scorrimento più veloce, scaricare la strada statale n. 18 dall'insostenibile problema di traffico e di inquinamento,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ritenga necessario intervenire secondo compiti e competenze presso gli enti locali ai quali è demandata l'assistenza della strada statale n. 18 per procedere a lavori di costante manutenzione e di ripristino delle condizioni del manto stradale e dei marciapiedi;

se non si ritenga necessario soprattutto abolire il pedaggio autostradale tra Napoli e Salerno per favorire una maggiore facilità di scorrimento con la trasformazione del suddetto tratto autostradale in superstrada accessibile a tutti e quindi creare una alternativa all'intasamento e all'inquinamento della strada statale n. 18, ferma restando la necessità di soprassedere, come già esposto in altri atti parlamentari, alla costruzione di barriere autostradali che, come è facile intuire, rappresenterebbero un oltraggio gravissimo al territorio già mortalmente ferito dall'inquinamento del bacino del Sarno.

(4-04430)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto l'Ente nazionale delle strade, con nota in data 20 maggio 1997, ha comunicato che il nuovo svincolo-barriera di Nocera Inferiore, in corso di realizzazione da parte della società SAM – concessionaria per conto dell'ANAS dell'autostrada Napoli Salerno – sostituirà quello attuale di Salerno e si realizzerà mediante lavori di adeguamento di quello esistente, per il quale si prevede l'accorpamento in un unico punto delle piste, sia in direzione Nord che Sud.

Il suddetto intervento, rientrante nel programma previsto dalla SAM per l'adeguamento dell'A/3, autostrada Napoli-Salerno, persegue un triplice obiettivo:

miglioramento dell'attuale svincolo con ingressi in Pagani, Nocera Inferiore e Superiore; i caselli di ingresso, collocati su una nuova rampa consentono di allontanare il traffico di immissione in autostrada dalla congestionata strada statale n. 18;

dismissione dell'attuale barriera di Salerno che si trova in area fortemente congestionata.

Il nuovo piazzale di stazione è stato definito in modo da poter ospitare un numero di piste maggiore rispetto all'attuale barriera di Salerno con l'inserimento anche di due piste Viacard e di una Telepass che consentiranno una maggiore fluidità al traffico in entrata, con notevoli sgravi alla viabilità delle zone limitrofe, senza aggravare lo stato di sofferenza derivante dallo stazionamento di autoveicoli presso i caselli autostradali;

adeguamento della luce libera dei sottopassi autostradali a servizio delle strade comunali Trani e Vescovado più volte richiesto dall'amministrazione comunale di Nocera.

Nel progetto sono stati altresì previsti interventi di inserimento e minimizzazione dell'impatto ambientale, così come richiesto dalla procedura di VIA, ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988.

L'avvio dei lavori dello svincolo di Nocera è la conclusione di un *iter* autorizzativo iniziato con una prima approvazione del comune di Nocera nel dicembre 1985, successivamente confermata nell'agosto 1994, dopo aver ottenuto i pareri ed i nulla-osta di tutti gli enti preposti alla vigilanza urbanistica ed ambientale di cui agli articoli, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nonché della soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici.

A completamento di tutte le procedure amministrative, l'amministrazione in parola ha approvato il progetto esecutivo con provvedimenti n.371 del 26 febbraio 1996 e n. 2287 del 4 ottobre 1996 e ne è stata dichiarata la pubblica utilità con un impegno di spesa di lire 23.306.000.000 con parziale contributo POP della regione Campania.

I lavori sono stati appaltati ed aggiudicati e, con decreto prefettizio n. 948 del 5 novembre 1996, si è attivata la procedura espropriativa.

Il comune di Nocera con delibera n. 106/976 ha revocato il precedente assenso del 1994 alla realizzazione dello svincolo, proponendo ricorso al TAR di Salerno, avverso il quale la SAM Spa ha resistito ottenendo il rigetto dell'istanza di sospensione.

Per quanto riguarda la costruzione di una strada alternativa pedemontana, si precisa che i lavori di prossima esecuzione da parte dell'ANAS consentiranno al traffico di lunga percorrenza Nord-Sud di spostarsi sull'itinerario A1-A30-A3 riducendo sensibilmente l'intensità del traffico sull'autostrada Napoli-Salerno e qualificando maggiormente l'arteria di che trattasi come una tangenziale di collegamento per il traffico locale dei centri abitati tra Napoli e Salerno decongestionando, nel contempo, anche la strada statale n. 18.

Alla luce di quanto sopra, considerato che i finanziamenti per lo svincolo di Nocera sono di ingente entità, l'ipotizzato asse pedemontano non può rientrare nei programmi dell'ANAS, essendo stati notevolmente ridotti gli stanziamenti.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(9 luglio 1997)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Provveditore agli studi di Salerno ha provveduto a rendere noto il piano di razionalizzazione della rete scolastica, relativo al prossimo anno 1997-98, disposto dall'ufficio scolastico provinciale;

che detto piano ha determinato prese di posizione e reazioni negative da parte di tutti i soggetti interessati;

che, in particolare, i distretti n. 053 di Nocera Inferiore, n. 054 di Sarno e n. 055 di Mercato San Severino appaiono estremamente penalizzati dalla soppressione di numerosi plessi in zone della provincia di Salerno dove la scuola costituisce il primo antidoto rispetto al proliferare della criminalità,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di intervenire presso il provveditorato agli studi di Salerno chiedendo che al detto piano siano apportate quelle modifiche che lo possano rendere più adeguato alle necessità dei diversi distretti.

(4-04566)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue in merito ai provvedimenti adottati dal provveditore agli studi di Salerno nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-98.

Ai sensi della normativa sul contenimento della spesa pubblica e sulla razionalizzazione, nella provincia in parola dovranno essere soppresse numerose istituzioni scolastiche: non sembra tuttavia che i distretti scolastici indicati dagli onorevoli interroganti siano tra i più coinvolti da provvedimenti di soppressione, per i quali, in ogni caso, il consiglio scolastico provinciale ha espresso parere favorevole.

Per il distretto 053 non è stata disposta alcuna soppressione di plessi, mentre è stata soppressa la scuola di Quattrofuni, su richiesta del sindaco di Sarno, nel distretto 054; nel medesimo sono stati anche aggregati i plessi di scuola materna ed elementare di Bracigliano, dipendenti dalla direzione didattica di Sarno, alla scuola media dello stesso comune.

Nel distretto 055 è stata soppressa la scuola elementare «Torello» di Castel San Giorgio, in accordo con il comune che ha assicurato il trasporto degli alunni, e la scuola elementare «San Potito» di Roccapiemonte, nella quale dall'anno scolastico 1995-96 non vengono formate classi iniziali per carenze di iscrizioni e per la vicinanza, nello stesso comune, di un altro plesso.

Sempre nel distretto 055 è stato soppresso il plesso di «Acquarola» dipendente dal II circolo di Mercato San Severino dove, nonostante le buone condizioni climatiche e stradali, si registra un rapporto alunni-classi di 12,68, notevolmente inferiore a quello provinciale fissato in 17,50.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

DANIELI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che da più parti, in maniera pressochè unanime, si è manifestata l'esigenza di un riferimento geografico – provinciale e/o regionale – nelle targhe automobilistiche, dopo che, inopinatamente, esso è stato eliminato nella tipologia oggi in vigore;

che non si è mai capito in base a quale ragionamento sia stato adottato il tipo di targa in vigore dato che, specie in un momento storico in cui si afferma sempre più l'esigenza della gente di riconoscersi in una comunità locale, sia essa regionale, provinciale o comunale, è stata più volte riconosciuta legittima questa esigenza dei cittadini anche a livello ministeriale, tanto da essere stato sottoposto allo studio un ulteriore tipo di targa con riferimento geografico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia o meno disposto l'adozione di un nuovo tipo di targa e, in caso affermativo, in quanto tempo ritenga di rendere operativa questa decisione.

(4-03921)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Il motivo che ha portato alla targatura nazionale, e quindi all'eliminazione della sigla provinciale, è da ricercarsi nella semplificazione delle procedure per l'immatricolazione di un veicolo.

Infatti il sistema attualmente in uso consente all'utenza di procedere all'immatricolazione presso qualsiasi provincia italiana e di evitare la reimmatricolazione ad ogni trasferimento di residenza.

È peraltro in fase di predisposizione uno schema di disegno di legge recante semplificazione delle procedure amministrative in materia di circolazione di veicoli nel quale è prevista l'introduzione, in apposita sezione amovibile, sia della sigla sia dello schema della provincia, sezione che potrà essere sostituita in caso di trasferimento di residenza in altra provincia, ferma restando la possibilità di immatricolare il veicolo anche presso un ufficio diverso da quello di residenza dell'intestatario.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che l'articolo 1 del decreto presidenziale n. 1206 del 31 ottobre 1968 prevede l'assegnazione a vita agli ex Presidenti del Consiglio, agli ex Capi dello Stato e ad ex alti funzionari di alcune amministrazioni dell'auto, con autista e relative spese di carburante;

che tale servizio, concesso a vita fuori dall'esercizio delle funzioni pubbliche, a fronte di consistenti emolumenti pensionistici assicurati ai soggetti di cui sopra, si configura come un vero e proprio privile-

gio privo di giustificazione, tanto più odioso nel momento in cui il Governo si è imposto una rigorosa manovra finanziaria;

che il regio decreto n. 746 del 3 aprile 1926, da cui prende spunto la legge del 1968, assicurava il servizio dell'auto alle alte cariche dello Stato solo per un uso collegato con l'esercizio del proprio ufficio; considerato:

che il mantenimento di decine di vetture con autista e carburanti in questo caso non può trovare alcuna giustificazione nelle spese dello Stato;

che da più parti si è reclamata anche la drastica riduzione delle cosiddette auto blu, messe a disposizione delle cariche dello Stato in servizio,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno abrogare con apposito e tempestivo provvedimento di legge tale privilegio, per un sostanziale esempio di coerenza e rigore da parte del Governo nei confronti di tutti i cittadini.

(4-02637)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi dal 117 al 124, modifica radicalmente le precedenti disposizioni che regolano il servizio delle autovetture delle amministrazioni dello Stato, tra l'altro individuando tassativamente – comma 118 – le autorità cui è consentito l'uso esclusivo di tali autovetture e stabilendo – comma 112 – la perdita di tale diritto al momento della cessazione dalla carica.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che si ha motivo di paventare la soppressione, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, di scuole medie in comuni dell'appennino parmense;

che giustamente protestano le comunità montane competenti e molti dei comuni (quali Varsi, Varano de' Melegari e tanti altri) e dei cittadini interessati;

che l'isolamento di tali comuni montani, in dipendenza della loro ubicazione e dell'inadeguatezza dei collegamenti, comporta, infatti, gravi disagi per gli alunni coinvolti e per le loro famiglie,

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati (concernenti, appunto, la soppressione di scuole in comuni montani);

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere.
(4-04721)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998, infatti, il provveditore agli studi di Parma non ha adottato alcun provvedimento nei confronti delle scuole medie statali di Varsi e Varano de' Melegari.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(15 luglio 1997)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 1° marzo 1993 la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a seguito di richiesta dell'ufficio legislativo del Ministero dei trasporti, interpretava l'articolo 2, comma 1, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 nel senso che l'inizio del servizio (diverso dal prelevamento dell'utente) doveva avvenire all'interno del comune o del comprensorio dove era stata rilasciata la licenza, mentre il prelevamento del cliente poteva avvenire anche al di fuori di tali aree;

che suffragava tale interpretazione in base a quanto previsto dal successivo articolo 11, comma 2, della stessa legge;

che la divisione 32 della stessa direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a seguito di quesito analogo a quello del 1993, contraddiceva totalmente il proprio assunto;

che sempre la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a seguito di nota dell'Unione tassisti d'Italia datata 24 aprile 1996, sceglieva una terza via rimettendo al Consiglio di Stato il problema interpretativo;

che il contraddittorio comportamento ha procurato danni economici ai gestori di taxi che, in forza dell'interpretazione del 1996, hanno ricevuto multe salate e si sono visti ritirare la carta di circolazione;

che tali danni sono ancora più rilevanti in quanto colpiscono operatori le cui licenze sono rilasciate da piccoli comuni o da comuni a prevalente economia turistica stagionale;

che con riferimento a questa fascia di conducenti di taxi e in omaggio al principio della libera scelta dovrebbe essere preferita l'interpretazione del 1993 rispetto a quello del 1996;

che comunque il ricorso al Consiglio di Stato poteva essere anticipato al 1993 in omaggio alla certezza della norma,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, per consentire ai taxisti, le cui licenze sono state rilasciate da piccoli o piccolissimi comuni, di soddisfare le richieste dei clienti che vogliono servirsi di taxisti di propria fiducia consentendo la dimostrazione della scelta mediante fax o mezzo equivalente;

in particolare, se si intenda riaffermare la validità, in via transitoria, dell'interpretazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 21 del 15 gennaio 1992.

(4-02661)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. - In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci in merito all'interpretazione degli articoli 2 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'amministrazione è dell'avviso, già manifestato, di precludere agli esercenti del servizio taxi il prelevamento dell'utenza fuori dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza.

Ciò in quanto la programmazione del contingente delle licenze da rilasciare per l'esercizio del servizio taxi, che deve tener conto delle esigenze di mobilità delle collettività residenti in ciascun comune nonché del numero delle autorimesse e dei soggetti abilitati a svolgere la professione, risulterebbe vanificata e falsata se fosse consentito il prelevamento dei clienti in qualunque altra località diversa da quella del comune che ha rilasciato la licenza.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

DOLAZZA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che alle ore 14,05 del 16 luglio 1996, durante il decollo dall'aeroporto di Varese-Malpensa con 30 minuti di ritardo sull'orario schedato, all'aeromobile Boeing 747/200 («Jumbo») della flotta dell'Alitalia spa in servizio sul volo AZ788 Roma-Varese Malpensa-Tokio con 344 passeggeri a bordo, dopo prolungata perdita di carburante durante l'accelerazione sulla pista di decollo, prendeva fuoco il turboreattore n. 2; l'equipaggio di condotta decideva di staccare il velivolo dal suolo e, dopo aver circuitato presso l'aeroporto scaricando 85.000 dei 143.000 litri di carburante della riserva di bordo, alle ore 15,56 atterrava sullo stesso aeroporto senza ulteriori in-

convenienti; i passeggeri a bordo non potevano proseguire per le rispettive destinazioni che il giorno successivo;

che il 10 luglio 1996 il volo AZ791 (Osaka-Varese Malpensa -Roma), operato con aeromobile MD-11 della flotta Alitalia, abortiva sullo scalo lombardo per problemi tecnici all'aeromobile, provocando danni e disagi ai passeggeri con destinazioni diverse da quelle lombarde;

che nella precedente legislatura sono state presentate al Ministro dei trasporti e della navigazione numerose interrogazioni riguardanti le condizioni del Registro aeronautico italiano (RAI), ente pubblico soggetto alla sorveglianza del Ministero dei trasporti e della navigazione e preposto agli adempimenti di controllo e di sorveglianza tecnica per gli aeromobili non militari; il Ministro in carica non ha mai fatto pervenire risposta;

che il 15 luglio 1996 l'interrogante ha presentato l'interrogazione 4-01148 al Ministro dei trasporti e della navigazione manifestando, in occasione del citato aborto del volo AZ791, dubbi e perplessità sia nei confronti del corretto funzionamento dell'organizzazione tecnico-operativa e commerciale dell'Alitalia spa, sia nei confronti degli adempimenti di sorveglianza e di controllo di pertinenza della direzione generale dell'aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione e del registro aeronautico italiano;

che il 13 luglio 1996 l'interrogante ha fatto pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione un documentato promemoria riservato riguardante le condizioni del Registro aeronautico italiano (RAI), ente - si ripete - preposto al controllo ed alla sorveglianza tecnica degli aeromobili non militari;

che lo scarico di 85.000 litri di carburante sulla campagna attorno all'aeroporto di Varese-Malpensa da parte dell'aeromobile Boeing 747/200 del volo AZ788 ha provocato danni ed incendi,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare - ponendo fine ad un'indefinibile inerzia da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione - al fine di garantire con la dovuta sollecitudine ragionevole tutela della sicurezza agli utenti ed agli equipaggi dei trasporti aerei italiani in genere e di quelli di cui è concessionaria l'Alitalia in particolare, ripristinando le condizioni basilari affinché la direzione generale dell'aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione ed il Registro aeronautico italiano (RAI) abbiano ad adempiere le mansioni istituzionali, in particolare quelle di controllo e di sorveglianza connesse con la sicurezza del volo, con un minimo di efficienza;

se si intenda adottare misure adatte al fine che, evitando le consuete procedure assicurative, vengano corrisposti con sollecitudine gli indennizzi connessi con i danni provocati dall'accennato scarico di carburante da parte dell'aeromobile dell'Alitalia spa impiegato sul volo AZ788.

(4-01252)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Le indagini condotte dal Registro aeronautico italiano in merito all'incidente occorso al Boeing 747/200 della compagnia Alitalia impiegato sul volo AZ 788 del 16 luglio 1996, hanno evidenziato un'avaria meccanica improvvisa, non prevedibile e non prevenibile nè nel corso delle operazioni di volo, nè durante le ispezioni di manutenzione effettuate in base agli schemi approvati dal Registro aeronautico italiano.

L'indagine sul motore effettuata congiuntamente da tecnici specializzati dall'Alitalia e da un *team* della casa costruttrice General electric, con la sorveglianza di ingegneri del Registro aeronautico italiano, ha permesso di appurare l'avaria di un componente interno del motore.

Tale componente è all'ultimo *standard* di modifica e durante l'ultima revisione del motore, effettuata presso le officine certificate della compagnia Lufthansa, è stato sottoposto a ispezioni e controlli previsti dal manuale del costruttore.

Inoltre il tipo di motore in questione è stato prodotto in 2.142 esemplari che, impiegati su B747, Airbus A300 e MD DC10, hanno accumulato circa 85 milioni di ore di volo in 25 anni ed hanno fatto registrare solo altri 3 eventi analoghi a quello in questione.

Relativamente allo scarico di carburante effettuato durante lo stesso evento, si rende noto che, oltre la certificazione dell'impianto di scarico carburante effettuata secondo la Federal aviation regulation 25.1001, non esiste alcuna procedura, raccomandazione o regola che normi l'evento.

L'Alitalia pertanto ha adottato nel proprio manuale operativo misure cautelative desunte da studi della United States Air Force basate su parametri quali tipologia del carburante, quota e temperatura.

Dagli stessi studi emerge che nel mondo non si sono mai verificati fenomeni di inquinamento del suolo causati da scarico del carburante avio a bassa quota, in quanto il carburante evapora completamente prima del contatto con il terreno.

Inoltre lo scarico del carburante è avvenuto sul circuito di attesa del radiofaro di Novara in stretto coordinamento con il controllo del traffico aereo di Milano.

Relativamente all'evento occorso all'aeromobile MD11 della compagnia Alitalia, impiegato sul volo AZ 791 del 10 luglio 1996, le indagini del Registro aeronautico italiano hanno accertato trattarsi di un tipo di avaria non ripetitiva sulla flotta MD11 che, come tale, non richiede azioni correttive nè sul programma di manutenzione, nè sull'organizzazione tecnica del costruttore.

L'accertamento dell'avaria durante i controlli prima del volo e la sua risoluzione in manutenzione, hanno evidenziato la validità delle procedure operative dei controlli di sicurezza e della loro esecuzione da parte dell'equipaggio, nonchè l'efficacia della ricerca avaria condotta dal personale di terra una volta che l'aeromobile ha raggiunto il parcheggio.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel 1994 veniva istituito un tripartito formato da Unione europea, Agenzia spaziale europea (ESA) ed Eurocontrol (l'organizzazione integrata continentale per il controllo del traffico aereo e per l'assistenza al volo) per lo sviluppo e per l'implementazione del sistema europeo per navigazione satellitare Global navigation satellite system - GNSS;

che nel maggio 1995 venivano fornite indicazioni all'Ente nazionale assistenza al volo - ENAV (già Azienda autonoma assistenza al volo traffico aereo generale - AAAVTAG) da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione per partecipare ai programmi ed allo sviluppo di tecnologia europea nel settore della navigazione satellitare GNSS;

che nel giugno 1995 detto Ente nazionale assistenza al volo, concordò con la Presidenza del Consiglio dei ministri l'opportunità che i finanziamenti necessari alla partecipazione italiana al progetto europeo GNSS dell'Agenzia spaziale europea (ESA) fossero individuati nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'ente stesso;

che a distanza di circa un anno (maggio 1996) dall'indicazione di disponibilità dei predetti finanziamenti il presidente dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV), non avendo l'ente stesso ancora aderito al predetto programma europeo, ebbe ad essere invitato dal Ministero dei trasporti e della navigazione ad adottare una decisione al riguardo;

che in data 4 ottobre 1996 il Ministero dei trasporti e della navigazione, di fronte alle posizioni interlocutorie del presidente dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV), comunicava che non era chiaro quali ulteriori indicazioni si dovessero attendere affinché la partecipazione italiana al programma GNSS dell'ESA fosse garantita;

che a fronte di successiva comunicazione, in cui l'ENAV dichiarava che si apprestava a deliberare un finanziamento pluriennale di circa quaranta miliardi, il Ministero dei trasporti e della navigazione esprimeva apprezzamento per la decisione e ribadiva il convincimento che un'attiva partecipazione italiana al GNSS costituiva una priorità assoluta;

che a seguito della comunicazione di cui al precedente capoverso il presidente dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) riuniva più volte il consiglio d'amministrazione dell'ente stesso senza addvenire ad alcuna decisione al riguardo, nonostante sia imminente la scadenza per l'approvazione definitiva in ambito Agenzia spaziale europea (ESA) del sistema GNSS,

si chiede di conoscere:

quali azioni si intenda adottare, anche al fine di sostituirsi ad un consiglio d'amministrazione inadempiente ed omissivo, perchè l'Italia partecipi al programma comune satellitare europeo GNSS con interventi di rilievo, analoghi a quelli dei nostri principali *partner* europei in un settore di importanza strategica, dal quale sono attesi significativi benefici per la collettività nazionale;

se il Ministro interrogato – anche in considerazione dei contenuti delle interrogazioni 4-01805 (18 settembre 1996), 4-02227 (9 ottobre

1996) e 4-02450 (17 ottobre 1996) alle quali non è stata data risposta – abbia ritenuto di identificare i contrasti, gli interessi e le anomalie per effetto delle quali sia il consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) sia di questo ente la parte non prettamente operativa persista in un susseguirsi di omissioni, errori d'impostazione ed altro con catastrofici effetti sull'ente stesso;

l'ammontare negli ultimi cinque bilanci annuali dell'Ente nazionale assistenza al volo - ENAV degli stanziamenti per ricerca e sviluppo; gli enti, società e soggetti beneficiari di tali stanziamenti, in quale misura, per quali temi di ricerca e sviluppo e con quali risultati.

(4-02634)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'adesione italiana al programma di navigazione satellitare dell'ESA (GNSS) si configura come una operazione delicata e di notevole complessità in considerazione dell'ingente impegno economico e delle molteplici realtà tecnologiche che verranno ad essere coinvolte.

La partecipazione a tale programma, conformemente alle direttive ministeriali, è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (ora ente nazionale di assistenza al volo) con la delibera n. 344 del 30 ottobre 1996.

In tale modo l'azienda si inserisce nella pianificazione strategica del sistema ATM europeo (EATMS) e delle implementazioni tecnologiche nel periodo di transizione.

L'impiego economico ammonta a 47,3 miliardi di lire su più anni e comprende contributi finanziari, acquisizione di infrastrutture e contributi in natura.

In un'apposita riunione tenutasi a Parigi il 14 e 15 novembre scorso, la proposta italiana, coordinata con l'ASI, è stata portata all'attenzione dell'ESA ed approvata anche dagli altri Stati partecipanti.

Relativamente all'ammontare degli stanziamenti per ricerca e sviluppo nei propri bilanci, l'ENAV ha fornito i relativi prospetti (allegato 1 e allegato 2) che si accludono in copia.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

LAURICELLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante il professor Zambito avrebbe inviato il seguente esposto al Ministero della pubblica istruzione:

«Il sottoscritto Damiano Zambito, genitore dell'alunna Serena Zambito, che frequenta la 3^a classe del 2° circolo didattico di Canicattì, facendo seguito al precedente esposto del 29 febbraio 1996 con il quale

chiedeva che fosse disposta una visita ispettiva presso il secondo circolo di Canicattì, nel quale si verificano continue violazioni della legge e atti di vessazione nei confronti di genitori ed insegnanti, con conseguente ricaduta negativa sulla formazione dei bambini, chiede che venga disposta con urgenza una visita ispettiva che solleciti il ritorno del secondo Circolo di Canicattì alla legalità ed alla serenità dei rapporti tra le diverse componenti della scuola.

A tal fine:

1. Richiama le ripetute inadempienze e violazioni della normativa e dei diritti degli operatori e degli utenti, da parte del direttore didattico, riportati a mo' di esempi nell'esposto citato:

a) Abuso di potere per aver impedito il funzionamento del Consiglio di circolo dal 24 febbraio 1995 alla metà di dicembre dello stesso anno;

b) mancata surroga di alcuni componenti del Consiglio di circolo che si erano dimessi,

c) omissioni o abusi in atti d'ufficio per essersi arrogate le competenze del Consiglio di circolo relativamente ad una serie di atti, in particolare quelli relativi all'acquisto e rinnovo del materiale didattico in conto capitale;

d) abuso di potere nella deliberazione del Consiglio di circolo n. 160 del 19 dicembre 1994 adottata, in palese violazione della legge, pare, con il voto determinante di tre componenti interessati all'atto, in quanto, rispettivamente, moglie, cognato e cognata del titolare dell'agenzia dell'assicurazione oggetto della deliberazione;

e) ripetute violazioni della carta dei diritti della scuola nei confronti dei genitori per i quali il direttore usa due pesi e due misure: gentilezza e rispetto per i suoi amici (pochi), arroganza, abuso di potere, vessazioni con gli altri;

f) violazione della normativa vigente per avere ripetutamente inserito nelle classi di prima elementare bambini in età inferiore a 6 anni come «uditori» (circa 10 nell'anno scolastico 1994-95 in una classe prima dove peraltro insegnava la moglie del medesimo direttore);

g) violazione della normativa per avere accettato ripetutamente dagli insegnanti regali del valore di circa un milione di lire;

h) abuso di potere per avere proposto e fatto approvare dal collegio dei docenti come referente delle commissioni, Disco, salute handicappati, continuità, pari opportunità, con chiaro privilegio per la partecipazione ai corsi di aggiornamento ed al premio incentivante, una singola insegnante particolarmente legata al direttore;

i) il pregiudizio arrecato al decoro e al buon nome della scuola. Su questo punto lo scrivente ha dovuto fare una eloquente precisazione, trasmessa a codesto onorevole Ministro con nota del 23 aprile 1996, che merita ulteriori approfondimenti che potrebbero essere acquisiti nel corso della visita ispettiva.

2. Ricorda che con la nota del 3 febbraio 1996 lo scrivente sollecitava che la visita ispettiva fosse fatta con urgenza anche «per impedire che il direttore didattico, avendo in qualche modo notizia dell'istanza e scambiando un eventuale ritardo dell'ispezione con la sua archiviazione,

si senta rafforzato nella sua presunzione di impunità e autorizzato a persistere nei suoi comportamenti scorretti, magari spinto da un malinteso spirito di rivincita».

Quanto previsto si è puntualmente realizzato. Infatti:

a) un malinteso spirito di rivincita ha indotto il direttore a rivelare una parte dell'esposto inviato dallo scrivente al Ministro della pubblica istruzione e a violare l'articolo 326 del codice penale, l'articolo 3 della legge n. 241/90 e l'articolo 5 della legge n. 574/93. Infatti il 15 aprile 1996 il direttore didattico inviava agli insegnanti una circolare in cui comunicava che le gite scolastiche programmate venivano rinviate perchè «tale Zambito Damiano ha inviato un esposto al Ministro della pubblica istruzione in cui si avanzano seri dubbi sulla regolarità degli adempimenti amministrativi relativi alle attività parascolastiche», coinvolgendo lo scrivente in una questione (quella delle gite scolastiche) alla quale era assolutamente estraneo e facendolo oggetto di recriminazioni di alunni e genitori;

b) la presunzione d'impunità induce il direttore didattico ad evadere ostinatamente e con motivi pretestuosi gli obblighi derivanti dalla legge n. 241/90:

in data 5 febbraio 1996 lo scrivente chiedeva copia della delibera del Consiglio di circolo relativa all'assicurazione degli alunni, facendo presente di essere interessato in quanto genitore di un'alunna che frequenta il circolo e che aveva versato i soldi della polizza, che peraltro riteneva inspiegabilmente troppo onerosa. Il direttore rispondeva il 4 marzo 1996, inviando una copia dattiloscritta, con una serie di omissis arbitrari se non interessati, e comunque tali da impedire allo scrivente la verifica dei poteri e inoltre non inviava la copia degli atti che avevano determinato la formazione dell'atto, indispensabili per un eventuale ricorso presso le sedi opportune per chiedere l'annullamento della deliberazione;

ad un'ulteriore richiesta, presentata in data 2 aprile 1996, intesa all'acquisizione di copia degli atti, completi ed integrali, della medesima delibera intesi alla tutela dei diritti dello scrivente, il direttore didattico, dopo 27 giorni, rispondeva che riteneva di non dovere aderire alla medesima «avendo quest'ufficio già inviato con foglio 4 marzo 1996 quanto di possibile interesse alla S.V.»;

il 9 maggio 1996, avendo avuto notizia certa da alcuni componenti del Consiglio di circolo che le elezioni del medesimo consiglio si erano svolte con modalità chiaramente illegittime (senza la presentazione delle liste dei candidati e senza aver fatto gli adempimenti precedenti conseguenti) e avendo saputo che nelle prime riunioni si erano verificati abusi di poteri, omissioni e varie irregolarità, lo scrivente chiedeva copia degli atti relativi all'elezione del Consiglio di circolo e ad alcuni adempimenti fondamentali per il suo corretto funzionamento, dichiarando il suo interesse agli atti, derivante dal fatto che lo stesso voleva verificare la legittimità di un organismo che lo rappresenta e che ha competenze in ordine all'itinerario formativo della propria figlia. Il direttore, in data 5 giugno 1996, rispondeva respingendo l'istanza in quanto non si rilevava «un interesse personale e concreto per la tutela di si-

tuazioni rilevanti»; sembra che lo stesso abbia negato copie di documenti, legittimamente ed a buon diritto richiesti, anche ad altri genitori e ad alcuni insegnanti, adducendo sempre lo stesso pretestuoso motivo della mancanza di interesse legittimo da parte dei richiedenti.

3. Corre voce che l'ispezione ministeriale sia bloccata da interventi autorevoli, che vengono esercitati in alcuni punti nodali dell'amministrazione, anche attraverso il sindacato.

Su questo aspetto delicato due sono le ipotesi possibili: o si tratta di un generico millantato credito, ma in questo caso i ritardi del Ministero darebbero, anche se involontariamente, un immeritato avallo, o si tratta di un'affermazione fondata, ma in questo caso diventa opportuno ed urgente verificare in quale piega dell'apparato amministrativo la legittima richiesta dello scrivente è stata trattenuta e se, per caso, ci fossero omissioni colpose.

È appena il caso di ricordare che queste cose avvengono a Canicattì, dove silenzi ed omissioni, magari fatti con leggerezza ma in buona fede, vengono interpretati come espressioni di connivenze omertose, che finiscono per avallare l'esercizio di un potere che non si fonda sulla legalità, ma sull'abuso incontrollato ed incontrollabile.

Di fronte a questa «lezione» dei fatti, ogni manifestazione contro la mafia e per la legalità diventa un inutile «rito» e chi si intestardisce a chiedere il rispetto dei diritti viene isolato e rimane solo.

4. Si domanda:

a) che senso abbia il Forum sulla trasparenza nella pubblica amministrazione che si è tenuto a Roma il 7 maggio scorso e che lo scrivente ha seguito con molta attenzione se un direttore didattico può arrogarsi il diritto di violare impunemente la legge 241/90 con ostinazione e arroganza;

b) che senso hanno le parole «... il citato esposto prosegue facendo riferimento a quanto avrebbe affermato un autorevole parlamentare in occasione del dibattito sulla fiducia al Governo Prodi. Egli avrebbe detto, tra l'altro, che la vera riforma della pubblica amministrazione comincia con le piccole cose e con la partecipazione dei cittadini i quali debbono denunciare gli atteggiamenti vessatori di alcuni funzionari della pubblica amministrazione ed esigere la trasparenza degli atti amministrativi»; l'esposto si conclude con le seguenti parole: «se nei fatti un direttore didattico di Canicattì può continuare ad assumere atteggiamenti vessatori e ad impedire ogni "trasparenza" negli atti della sua amministrazione e se una regolare denuncia alle competenti autorità amministrative, fatta il 20 febbraio 1996, dopo oltre tre mesi, non ha avuto ancora alcun seguito?».

Lo scrivente, nella speranza che si tratti di ordinari ritardi o che siano già stati presi provvedimenti di cui non è a conoscenza e, soprattutto, auspicando che la situazione del secondo Circolo didattico di Canicattì torni nell'ambito della legalità e della normalità, chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno inviare una ispezione ministeriale nel secondo circolo didattico di Canicattì per accertare se le affermazioni del professor Zambito hanno fondamento.

(4-01146)

(11 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla situazione di grave tensione verificatasi presso il 2° circolo didattico di Canicattì (Agrigento) tra il direttore didattico dottor Giuseppe Farisi e l'insegnante Antonia Brucculeri.

Si ritiene opportuno premettere che il dottor Damiano Zambito, estensore dell'esposto diretto a questo Ministero nel quale chiedeva che fosse disposta una visita ispettiva presso il circolo in parola per una presunta serie di violazioni ed inadempienze da parte del dottor Parisi, è il marito dell'insegnante suddetta.

Il provveditore agli studi di Agrigento, nell'agosto 1996, ha incaricato l'ispettrice Rosalba Anzalone di svolgere presso il circolo citato una indagine in relazione alle richieste presentate dal direttore didattico riguardanti il comportamento disciplinare della signora Brucculeri ed anche al fine di verificare l'esatta portata delle contestazioni addotte dal signor Zambito nei confronti del direttore medesimo sul cui operato, peraltro, non risultano essere mai state sollevate in passato obiezioni di sorta.

L'ispettrice nella sua relazione ha ritenuto di non ravvisare ragioni sufficienti per procedere ulteriormente nei confronti della signora Brucculeri la quale, per l'anno scolastico 1996-1997, sarebbe stata comunque trasferita a domanda presso un diverso circolo didattico, facendo così cessare qualunque motivo di incompatibilità ambientale.

L'ispettrice medesima non ha rilevato altresì comportamenti censurabili da parte del direttore che, peraltro, è stato invitato ad evitare che per il futuro si ripetano nella scuola occasioni conviviali, con reciproci scambi di doni, e a dialogare maggiormente con il corpo insegnante nelle sedi collegiali.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento resta comunque impegnato a vigilare sul corretto funzionamento della scuola di cui si tratta.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che a seguito di una comunicazione della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la ferrovia Circumvesuviana, in gestione commissariale governativa, ha rinviato, *sine die* e senza alcuna spiegazione plausibile, la prova scritta per la selezione di ammissione a contratti di formazione lavoro per 70 unità da inserire successivamente nell'organico aziendale;

che tale rinvio crea ulteriori e notevoli riflessi negativi sulla già disastrosa situazione del lavoro in Campania pregiudicando la possibilità per 70 giovani di essere avviati ad una proficua e specifica attività lavorativa,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano i motivi di tale rinvio;
quali provvedimenti il Ministro dei trasporti e della navigazione intenda prendere per non pregiudicare la possibilità di lavoro per 70 giovani, appartenenti ad un'area con un alto tasso di disoccupazione.
(4-02899)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. - Nella circolare del 9 ottobre 1996, inviata a tutte le gestioni governative, l'amministrazione dei trasporti e della navigazione ha disposto la sospensione di ogni iniziativa tesa all'assunzione di personale, anche avvalendosi dei cosiddetti contratti atipici, con l'ovvia esclusione delle unità strettamente ed assolutamente indispensabili per la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Il provvedimento è stato motivato da evidenti criteri di opportunità in considerazione del previsto imminente passaggio delle gestioni governative alle Ferrovie dello Stato che dovranno mettere in atto rilevanti interventi in ogni settore al fine di pervenire alla ristrutturazione delle aziende medesime.

Per quanto riguarda, in particolare, il concorso per l'assunzione di 68 unità con contratto di formazione e lavoro, avviato dalla gestione governativa della Ferrovia Circumvesuviana, si fa presente che le argomentazioni, al riguardo addotte dalla Ferrovia medesima, nella comunicazione del 14 ottobre 1996, nella quale chiedeva di essere autorizzata a procedere ulteriormente all'espletamento, non hanno consentito di superare le motivazioni a base della circolare di cui alla premessa, e pertanto la gestione interessata è stata invitata a sospendere le procedure in atto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

LAURO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che i rappresentanti delle amministrazioni comunali delle isole di Capri, Ischia e Procida evidenziano che la Caremar ha predisposto il piano quinquennale senza alcuna concertazione con gli enti locali interessati e hanno approvato documenti nei quali si evince che il trasporto marittimo nel golfo di Napoli non corrisponde alle esigenze delle isole e dei suoi ospiti;

che contraddizioni e lacune si notano nel piano quinquennale Caremar, senza nessun coordinamento con gli armatori privati e nessun concerto con le amministrazioni locali;

che il monopolio del trasporto di approvvigionamento (servizi da sempre ignorati dalla Caremar) è in mano esclusiva di privati;

che i rappresentanti degli enti locali isolani hanno richiesto un incontro con il Ministro dei trasporti per illustrargli nel dettaglio i problemi del trasporto marittimo locale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, urgente ed indifferibile convocare la suddetta riunione, eventualmente allargata alle autorità marittime locali ed agli armatori interessati ai collegamenti marittimi nel golfo di Napoli, per una approfondita analisi della problematica, anche alla luce del disegno di legge n. 719 del 18 giugno 1996 presentato dallo scrivente in materia.

(4-03022)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – La normativa vigente (legge n. 856 del 1986 e legge n. 160 del 1989) prevede che la programmazione dei collegamenti in sovvenzione sia approvata dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria per le competenze delle partecipazioni statali, su proposta tecnica delle società convenzionate, sentito il parere delle regioni territorialmente interessate.

Tale sistema assicura la mediazione della regione rispetto alle esigenze rappresentate dalle comunità locali in ordine ai collegamenti ritenuti essenziali (cosiddetti «servizi dovuti») per garantire la continuità territoriale e per lo sviluppo socio – economico delle comunità isolate, affidati dalla normativa stessa a società a partecipazione statale, nella fattispecie la Caremar per il settore golfo di Napoli e pontino.

Al contempo il citato sistema di pianificazione consente alle regioni di programmare eventuali servizi integrativi da parte di vettori privati.

Accanto quindi ai servizi cosiddetti «dovuti», si aggiungono, in regime di libertà imprenditoriale, quelli dei vettori privati che possono operare seguendo le richieste dell'utenza, senza i vincoli del servizio pubblico, ma con le garanzie offerte dai controlli sui mezzi impiegati e sui servizi svolti da parte delle capitanerie di porto e degli organi tecnici.

Sulla base della procedura sopra delineata sono stati emanati i decreti interministeriali (14 maggio 1996) di approvazione dei piani concernenti gli assetti dei servizi per il quinquennio 1995-1996.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 719 si ritiene che l'ipotesi di assoggettare il settore cabotiero al regime della concessione rappresenterebbe una involuzione del sistema, improntato da sempre alla libertà di iniziativa economica, in considerazione anche dell'apertura che il settore sta subendo verso i vettori comunitari per le norme di progressiva liberalizzazione contenute nel Regolamento n. 3577 del Consiglio CEE, entrato in vigore nel gennaio 1993.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la stampa cittadina ha riportato, con grande risalto, l'incidente che ha privato oltre 1000 alunni, frequentanti la sede centrale del II circolo didattico di Marano (Napoli), dell'energia elettrica;

che tale incidente è da addebitare all'Enel che, avendo sostituito i contatori del plesso scolastico, non ha accertato la loro funzionalità;

che la mancata fornitura di energia elettrica è durata più di tre settimane, costringendo alunni ed insegnanti ad operare in aule senza riscaldamento e luce,

si chiede di conoscere:

le responsabilità di quanto accaduto alla sede centrale del II circolo didattico di Marano;

i danni sull'attività didattica subiti dagli alunni;

i provvedimenti per evitare che, in futuro ed in altre realtà, si verificino fatti analoghi.

(4-04309)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri il provveditore agli studi di Napoli al riguardo interessato ha comunicato che la mancanza di energia elettrica presso il plesso di scuola elementare «Ranucci», dipendente dal secondo circolo didattico di Marano, è stata determinata dai lavori di rifacimento dell'impianto elettrico da parte dell'Enel.

I nuovi contatori, infatti, risultavano di potenza inferiore alle reali esigenze delle scuole ed insufficienti per maggiori esigenze derivanti dall'accensione dell'impianto di riscaldamento.

Il problema è stato sollecitamente segnalato sia dal direttore didattico che dall'ufficio scolastico provinciale e risolto in breve lasso di tempo dall'Enel.

Per il buon funzionamento del riscaldamento il comune ha affidato quindi la manutenzione del relativo impianto ad una compagnia dell'AGIP consentendo il ripristino della normalità.

Il medesimo provveditore agli studi nel precisare di non poter fornire chiarimenti e valutazioni su una vicenda che esula dalle competenze proprie dell'amministrazione scolastica ha comunque sottolineato la prontezza e l'efficacia con la quale l'ente locale è intervenuto.

Nonostante i disagi l'attività didattica non ha comunque subito interruzioni grazie al senso di responsabilità di tutto il personale della scuola.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che insegnanti e genitori della scuola elementare «Moscati» di Casoria (Napoli) protestano da tempo per i disagi e i disservizi che vi si registrano;

che si è fatto addirittura ricorso al prefetto per sperare in interventi risolutivi;

che occorre immediatamente procedere al rifacimento dell'impianto elettrico per tutelare la vita dei bambini e adeguarsi alle recenti normative di sicurezza e prevenzione;

che per il refettorio vengono evidenziate le precarie condizioni dei locali con mura apparentemente fatiscenti e macchie di umido;

che inoltre gli infissi risultano non funzionali e talvolta rotti;

che occorre poi tutelare i giovani scolari all'atto del trasferimento da e per le loro case con la realizzazione di una tettoia per salvaguardarli da sicuri malanni ove restino esposti senza riparo alle intemperie,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per dare concreta soluzione ai problemi della scuola elementare «Moscati» di Casoria.

(4-05479)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito alla situazione dell'edificio che ospita la scuola elementare «Moscati» alla quale si fa riferimento nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è dalla vigente normativa demandata agli enti territoriali.

Il provveditore agli studi di Napoli, al riguardo interessato, ha comunicato di aver più volte sollecitato nel corso degli anni l'ente locale a risolvere i problemi di sede della scuola in parola.

Nonostante siano stati già effettuati alcuni interventi, in effetti l'edificio necessita ancora di riparazioni all'impianto elettrico, di ripristino del manto di asfalto sul lastrico solare, di sistemazione degli impianti idraulico, di riscaldamento e antincendio, di tinteggiatura dei locali e di sistemazione delle aree esterne.

L'ente locale, investito del problema, ha dato assicurazioni sulla rapida esecuzione dei lavori.

Il provveditore agli studi ha, comunque assicurato che continuerà a seguire la questione con la massima attenzione affinché sia data al più presto definitiva risoluzione al problema di cui trattasi.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che, in riferimento alle notizie apparse sulla stampa nazionale, la società Aeroporti di Roma (IRI) avrebbe speso 700 milioni per l'inaugurazione del molo internazionale di Fiumicino, costruito a totale onere dello Stato, entrato in esercizio da circa 6 mesi;

che a detta cerimonia sono state invitate 350 persone, comprendenti le più alte autorità civili, militari e religiose;

che la spesa è stata pari a 2 milioni *pro capite*;

che continua lo sperpero di denaro pubblico in un momento di crisi economica che coinvolge tutti i contribuenti;

che tale sperpero è permesso ad amministratori pubblici come l'attuale amministratore della SAR Gaetano Galia, riciclati nelle aziende di Stato ove hanno prodotto disavanzi ripianati dal Ministero del tesoro;

che questi sprechi avvengono con la ignara testimonianza dei ministri Di Pietro e Burlando;

che per consumare detti sprechi è stato chiuso un settore dell'aerostazione internazionale di Fiumicino, determinando gravi disservizi agli utenti e costi indotti rilevanti,

si chiede di conoscere:

chi abbia approvato tutta questa cerimonia, con grande sperpero di denaro pubblico e relativi disservizi;

quali controlli siano stati eseguiti dalla Direzione generale dell'aviazione civile sull'operato della società di gestione;

perchè sia stata disposta la chiusura del molo internazionale per 24 ore;

quali provvedimenti si ritenga di adottare verso i responsabili di una vicenda che risulta in netto contrasto con la linea di rigore promessa dal Governo.

(4-01008)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – La Società Aeroporti di Roma, sin dall'inizio del corrente anno, ha ravvisato la necessità di portare a conoscenza del pubblico una serie di progetti di grande rilevanza: il nuovo logo, realizzato per sottolineare anche graficamente il distacco dal gruppo Alitalia; il nuovo molo internazionale; il nuovo statuto, che prevede tra l'altro l'uscita dall'ambito aeroportuale romano per vendere *know-how* in altri aeroporti; il processo di privatizzazione, nonchè le varie fasi per la quotazione in Borsa.

L'utilizzo di *media* tradizionali a sostegno di ciascuno di questi obiettivi di comunicazione avrebbe comportato investimenti cospicui, tenuto conto che il costo di una pagina pubblicitaria sui maggiori quotidiani nazionali per una sola uscita si aggira sui 70 milioni.

La Società ha, quindi, ritenuto di concentrare in un'unica manifestazione l'avvio del sostegno di comunicazione che i quattro obiettivi summenzionati avrebbero richiesto singolarmente; tale manifestazione prevedeva: una conferenza stampa, un concerto di musica da camera, una mostra statica di abiti storici ed un buffet.

L'investimento relativo è ammontato a circa 700 milioni di lire, di cui 54 milioni per il buffet per 400 persone e 52 milioni per la prevista sfilata poi annullata.

Il costo della manifestazione è stato interamente compreso nel budget promo-pubblicitario della Società in questione che nel totale annuo rappresenta lo 0,2 per cento del fatturato della Società stessa.

Inoltre sono stati effettuati preventive riunioni e sopralluoghi con tutti gli enti dello Stato operanti in aeroporto, tra cui la Direzione di circoscrizione aeroportuale, nonché il cerimoniale della Presidenza della Repubblica al fine di definire le procedure speciali da adottare nei vari settori di competenza.

Pertanto la situazione è stata adeguatamente gestita, tanto che i ritardi registrati nella giornata del 1° luglio non sono da attribuire alle limitazioni derivanti dalla chiusura del molo internazionale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che il Bancomat è un servizio utile quando gli sportelli bancari sono chiusi,

l'interrogante chiede di conoscere il motivo per cui gli istituti di credito italiano abbiano convenuto di interrompere il servizio nelle ore notturne al contrario, per esempio, della Deutsche Bank che fornisce senza soluzione di continuità tale importante prestazione nel completo arco delle 24 ore.

(4-02362)

(16 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In proposito, si fa presente che la decisione di limitare l'operatività del servizio Bancomat alle ore diurne (inizialmente – 1° marzo 1988-23 febbraio 1995 – dalle ore 6.00 alle 22.00, ed attualmente dalle ore 6.00 alle ore 24.00) è stata assunta dalla Convenzione interbancaria per i problemi dell'automazione nell'estate del 1987, per motivi di sicurezza, consentendo l'erogazione del servizio Bancomat solo negli orari in cui tutte le strutture tecnico-organizzative di gestione del servizio medesimo sono disponibili.

Durante le ore notturne, infatti, non è possibile assicurare un collegamento continuo fra gli enti preposti all'erogazione del servizio e garantire, nel contempo, i necessari controlli sulla correttezza delle opera-

zioni, in quanto per motivi tecnici alcune strutture sono temporaneamente disattivate.

Con specifico riferimento alla Deutsche Bank, si è dell'avviso che il divieto di erogazione del servizio in circolarità non impedisce che a livello aziendale e, quindi, limitatamente all'onorabilità di carte emesse dallo stesso istituto proprietario degli sportelli, le banche possano garantire un funzionamento senza interruzioni. Peraltro trattandosi di carte e di sportelli di propria emissione, ogni banca può effettuare i necessari controlli in modo più agevole rispetto ai casi in cui la carta, con la quale viene richiesto il prelievo, sia stata emessa da un altro istituto.

Si soggiunge che la questione è all'attenzione dell'Ente guida del servizio Bancomat (CIPA), il quale sta valutando la possibilità di consentire nuovamente un'erogazione del servizio senza interruzioni, in relazione agli interventi tecnici recentemente effettuati proprio ai fini della sicurezza. Attualmente viene, però, ancora osservata l'interruzione notturna.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(16 luglio 1997)

MANCONI. – *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso: che con la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 venne abolita la cosiddetta «tassa di laurea»; tale tassa prevedeva che, per poter discutere la tesi, ogni studente versasse una quota, nella misura fissata da ciascuna università;

che per alcuni atenei l'importo dovuto raggiungeva anche le 150.000 lire;

che nonostante la legge in molti atenei si continua a pagare la tassa;

che il 16 aprile 1997 il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha emanato la circolare n. 111, nella quale si fa esplicito riferimento all'abolizione del contributo corrisposto dai laureandi al Ministero (articolo 5, comma 13, della legge n. 537 del 1993) e alla possibilità di ottenere il rimborso per quanti abbiano effettuato il versamento in data successiva all'entrata in vigore della legge (anno accademico 1994-95);

che questa vicenda coinvolge le diverse centinaia di migliaia di persone (se si considera il solo 1994 i laureati in Italia sono stati 104.936),

si chiede di sapere:

come il Ministro delle finanze intenda operare per garantire agli studenti il rimborso di quanto versato;

se il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ritenga opportuno avviare una capillare campagna d'informazione, che consenta a tutti gli studenti di ve-

nire a conoscenza della possibilità di ottenere il rimborso in questione;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che presso gli atenei italiani venga indebitamente richiesto il versamento della «tassa di laurea».

(4-05813)

(14 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde si è chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla debenza delle tasse erariali di diploma e di laurea alla luce dell'intervenuta legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede all'articolo 5, comma 13, che « a partire dall'anno accademico 1994-1995sono abolite le tasse, le sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al riguardo, occorre premettere che sussistendo diversità di opinioni con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circa la natura della tasse di laurea e diploma da devolversi all'erario e le altre tasse, soprattasse e contributi da versare all'Università, l'amministrazione finanziaria ha richiesto il parere facoltativo del Consiglio di Stato sulla questione.

Il Consiglio di Stato, terza sezione, in data 21 gennaio 1997, si è espresso nel senso di ritenere la dizione del comma 13 «tasse, sovrattasse e contributi», per la sua genericità, comprensiva di tutte quelle prestazioni patrimoniali che erano in precedenza dovute dagli studenti universitari in virtù di tale loro specifica veste.

Per cui, essendo le tasse di laurea e di diploma ricomprese nella categoria generale dei tributi a carico degli studenti universitari, sono anch'esse da ritenersi abolite.

Ciò posto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di aver provveduto ad informare i rettori di tutte le università della definitiva abolizione della tassa di laurea e di diploma nonchè di aver invitato le singole università, nell'ambito della propria autonomia, ad assumere iniziative volte a fornire agli studenti una ampia informazione circa la possibilità di ottenere il rimborso delle citate tasse.

Si fa presente, infine, che il Ministero delle finanze, con apposita circolare (prot. n. 10/390/97 del 16 aprile 1997) diretta pure al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha dato disposizione ai propri uffici periferici di provvedere al rimborso medesimo.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(18 luglio 1997)

MANFROI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che forse a causa di una ormai cronica insufficienza degli organici presso il tribunale di Belluno si registra un pesante squilibrio tra sopravvenienza e capacità di smaltimento delle controversie;

che si registra un sempre più frequente ricorso all'archiviazione di esposti e denunce con motivazioni quasi sempre sintetiche e generiche, ma soprattutto poco convincenti,

si chiede di sapere:

quanti siano stati, negli ultimi cinque anni, i procedimenti per i quali il tribunale di Belluno ha richiesto l'archiviazione;

quale sia il rapporto tra tempi lunghi di giudizio, archiviazioni e carenze di organico.

(4-03024)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – Nelle note pervenute dalla procura generale e dalla presidenza della corte di appello di Venezia è indicato il numero complessivo dei procedimenti archiviati nell'ultimo quinquennio dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Belluno, su conforme richiesta del pubblico ministero, nonché il numero complessivo (alla data dell'8 febbraio 1997) dei procedimenti pendenti nella fase dibattimentale avanti al tribunale.

Dai dati risulta un andamento costante delle archiviazioni disposte dal giudice per le indagini preliminari – tribunale: 102 (nel 1992); 394 (1993); 456 (1994); 405 (1995); 357 (1996).

L'ufficio del giudice per le indagini preliminari si compone di due giudici.

Quanto al tribunale (dibattimento) le pendenze risultano in costante diminuzione al 31 dicembre di ogni anno: 468 (1992); 329 (1993); 285 (1994); 249 (1996).

Il presidente facente funzioni del tribunale di Belluno ha altresì precisato che l'ufficio, nonostante la vacanza per un periodo di circa quattro anni del posto di presidente del tribunale, è riuscito a far fronte alle sopravvenienze «senza accumulare, ma anzi via via riducendolo, il numero delle pendenze dei processi» e, pertanto, sicuramente non ha risentito «di alcuno squilibrio tra sopravvenienza e capacità di smaltimento delle controversie», come affermato nell'interrogazione parlamentare in oggetto.

Ha infine osservato che nell'anno 1996 non sono intervenute prescrizioni di reato, nè in fase dibattimentale nè in fase di indagini preliminari, e che la trattazione dei processi al dibattimento è sempre sollecitamente fissata dal giudice per le udienze preliminari.

Alcun profilo suscettibile di apprezzamento sul piano disciplinare è emerso, pertanto, a carico di magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1997)

MANIERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che con decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 viene consentito ai laureati in ingegneria di partecipare ai corsi di riconversione abilitanti, di recente istituzione, e ciò comporterà una massiccia immissione in ruolo, nella classe 47 A – matematica, di insegnanti che non danno alcuna garanzia di competenze disciplinari e didattiche specifiche;

poichè si tratta di una decisione che, ancora una volta, invece di porre come prioritarie le esigenze didattiche – che richiedono una preparazione ed una formazione dei docenti quanto più possibile consona alle caratteristiche di insegnamento che ciascuna disciplina presenta – si preoccupa di dare uno sbocco e una riconversione ai professori che, pur di ruolo, non hanno possibilità di insegnamento nella propria specifica materia;

considerato che questo modo di affrontare i problemi della scuola è superficiale sul piano della programmazione e della razionalizzazione degli organici della scuola ma, soprattutto, è dannoso e inaccettabile come metodo di pianificazione didattica, come giustamente è stato sottolineato dai numerosi dipartimenti universitari di scienze matematiche (tra cui si possono citare quelli di Pisa, Milano, Bari, Lecce, eccetera) che hanno stigmatizzato la gravità della portata del provvedimento ministeriale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare la scuola e le scelte di politica didattica da cui dipende la sua qualità presente e futura sul terreno che si addice alla costruzione di un domani migliore sotto il profilo della preparazione culturale delle nuove generazioni future.

(4-00854)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che, nell'individuazione dei titoli di studio universitari validi ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle scuole d'istruzione secondaria, l'amministrazione si è dovuta anzitutto preoccupare di assicurare all'utenza docenti idonei e professionalmente preparati, in relazione alle specifiche discipline da impartite.

A prescindere, pertanto, dalle possibilità occupazionali dei singoli aspiranti – obiettivo questo indubbiamente meritevole di attenzione ma che non rientra, com'è noto, nei fini istituzionali di questo Ministero – la modifica e l'aggiornamento delle classi di concorso sono stati effettuati sulla base di un esame accurato dei corsi di laurea e, in particolare, della loro più recente evoluzione, quale risulta dalle innovazioni intervenute nei piani di studio.

Sulla base di tale esame la commissione di esperti, istituita per stabilire tipologie ed accessi alle nuove classi di concorso (approvate poi con decreto ministeriale 4 novembre 1994) ha individuato tra i curricula universitari in grado di formare buoni docenti per l'insegnamento della matematica (classe 47/A) anche il corso di laurea in ingegneria, che pe-

raltro non è stato ritenuto valido, ad esempio, per la classe 49/A (matematica e fisica) di più ampio respiro.

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze di rigore da più parti rappresentate questo Ministero, acquisito in merito alla questione il parere della commissione interministeriale, con decreto ministeriale 28 marzo 1997 recante modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, ha previsto di subordinare l'accesso dei laureati in ingegneria alla classe 47/A - matematica al superamento di corsi annuali (o due semestrali) di analisi matematica I e analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali o quattro semestrali tra i seguenti (geometria ed algebra, o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico).

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

MARINI, DEL TURCO, IULIANO, BESSO CORDERO, CONTESTABILE, FIORILLO, MANIERI, D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI, BRUNI, VERALDI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i quotidiani «Il Corriere della Sera» e «La Stampa» del giorno 17 novembre 1996 hanno dato risalto alle affermazioni fatte dal procuratore di Palermo dottor Giancarlo Caselli in un convegno tenuto a Bologna;

che secondo quanto hanno riferito i due quotidiani il dottor Caselli avrebbe affermato: «Se affonda Mani pulite, affondiamo tutti. Oggi è in gioco non solo l'onore di Di Pietro e del *pool* di Milano, ma anche la legittimazione della nuova classe dirigente di centro, di destra e di sinistra», ed ancora che la rivoluzione giudiziaria è legata «in modo inestricabile» alla «classe politica uscita dalle macerie della prima Repubblica»;

che vengono riferite altre affermazioni di identico tenore dalla cronaca dei lavori del convegno di Bologna;

che il collegamento tra l'azione giudiziaria rivolta a reprimere fenomeni delittosi e il rinnovamento del ceto politico non può essere inteso, come parrebbe far intendere il procuratore capo di Palermo, di necessaria solidarietà per un reciproco sostegno, quasi che l'eventuale emergere di episodi degenerativi di una delle due parti debba comportare un'immediata sollevazione di tutti per mettere a tacere qualsiasi ricerca di verità;

che l'impressione che si ricava da quanto detto sopra pone alcuni interrogativi sui quali è importante conoscere il parere del Guardasigilli;

che l'opinione pubblica è sconcertata dal ripetersi di dichiarazioni quotidiane del tutto inopportune di magistrati dell'accusa che si possono tollerare solo nel caso di separazione delle carriere;

che la difesa dell'autonomia dell'attività giudiziaria è assicurata dall'obbligatorietà dell'azione penale e dalla sottoposizione del giudice alla legge e non certo da alleanze trasversali dei poteri dello Stato;

che le dichiarazioni del procuratore Caselli delegittimano l'azione meritoria dei magistrati perchè la collegano a ipotesi di rinnovamento del ceto politico quasi che Mani pulite sia nata non per reprimere delitti ma per favorire il ricambio dei gruppi dirigenti;

che l'opinione espressa dall'alto magistrato è fortemente distorsiva in quanto collega la legittimazione dei nuovi eletti all'azione della magistratura mentre ignora la funzione democratica e di unica fonte di formazione dei gruppi dirigenti e dei processi di rinnovamento che sono rimessi solo ed esclusivamente al corpo elettorale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro su quanto esposto più sopra;

quali iniziative si intenda prendere per limitare l'eccesso di esternazioni dei giudici dell'accusa che finiscono per disorientare l'opinione pubblica.

(4-03013)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. - Gli interroganti segnalano le dichiarazioni rese dal dottor Giancarlo Caselli nel corso di un convegno tenutosi a Bologna, pubblicate anche su alcuni importanti quotidiani: «Se affonda Mani Pulite, affondiamo tutti. Oggi è in gioco non solo l'onore di Di Pietro e del Pool di Milano, ma anche la legittimazione della nuova classe dirigente di centro, di destra e di sinistra»; la rivoluzione giudiziaria è legata «in modo inestricabile» alla «classe politica uscita dalle macerie della prima Repubblica».

Secondo gli interroganti tali dichiarazioni delegittimano l'azione dei magistrati perchè «la collegano a ipotesi di rinnovamento del ceto politico, quasi che Mani Pulite sia nata non per reprimere delitti, ma per favorire il ricambio dei gruppi dirigenti» e sono fortemente distorsive in quanto collegano «la legittimazione dei nuovi eletti all'azione della magistratura».

Gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano prendere al fine di limitare l'eccesso di esternazione dei pubblici ministeri.

A parere di questo Ministero le susposte dichiarazioni, rese nell'ambito di un convegno, rientrano nell'espressione del diritto di opinione garantito ad ogni cittadino, su vicende di carattere generale, continuamente sottoposte all'attenzione della collettività.

Poichè il loro tenore non è tale da violare i principi indicati dal Ministro nella nota del 20 settembre 1996 inviata al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura ed al procuratore generale della Repubblica presso la Suprema corte di cassazione, non si ravvisano elementi di rilievo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1997)

MARINO, CARCARINO, BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che tra i docenti andati in pensione dal 1° settembre 1996 ci sono alcuni con famiglie monoreddito;

che a nulla sono serviti finora i solleciti telefonici e di persona effettuati nei vari uffici della Direzione provinciale del tesoro di Napoli dai succitati docenti al fine di accelerare l'iter burocratico per l'ottenimento della pensione;

che i ritardi non sono da attribuire agli interessati per loro inadempienze, nè appaiono responsabilità delle segreterie delle singole scuole; è certo, però, che la richiesta di pensionamento è stata espressa da molti fin dal 1994 per i beneficiari della legge n. 724 del 1994 e che in ogni caso lo Stato è a conoscenza della volontà espressa dai docenti almeno dal 1° aprile 1996;

che i rapporti ed il trasferimento delle informazioni e della necessaria documentazione tra i vari enti (scuola, provveditorato agli studi, Ministero del tesoro direzione provinciale) non debbano creare ritardi così vistosi nel pagamento delle pensioni per accumuli di tempi morti; nè appare concepibile che lo stesso Ministero del tesoro che provvede a cancellare un docente dai suoi ruoli non si attivi per iscriverlo, poi, tra i suoi pensionati con una assegno parziale e provvisorio;

che è dovere costituzionale garantire la pensione a tutti gli aventi diritto, anche se in forma ridotta, senza far pesare su chi lascia il servizio attivi ritardi burocratici e procedurali creando spesso serie difficoltà economiche a tanti lavoratori con pericolo di indebitamenti umilianti, costosi e a volte pericolosi,

considerato che analoghe situazioni di ingiustizia sociale si avvertono anche per la liquidazione da parte dell'INPDAP,

si chiede di sapere:

se quanto sopra denunciato sia vero e quanti casi si sono verificati nella provincia di Napoli e nelle altre provincie italiane;

se ci siano state situazioni discriminatorie che lasciano intravedere favoritismi, responsabilità ed inadempienze;

se si intenda disporre l'immediata definizione delle assurde situazioni sospese assegnando almeno gli acconti con gli arretrati ai docenti neo-pensionati che comunque pare siano tutti inseriti nei supporti magnetici di ottobre e novembre, purtroppo senza esito fino ad ora;

se si intenda intervenire e con quali provvedimenti affinché situazioni analoghe non si ripetano nel futuro.

(4-03662)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il competente provveditore agli studi di Napoli ha precisato che il notevole incremento nel numero di cessazioni dal servizio – che è passato da 1590 collocamenti a riposo nell'anno 1995 a 2728 nell'anno 1996 – e le difficoltà operative derivanti dalla complessità normativa e

procedurale, che in quest'ultimo periodo si è accentuata con l'entrata in vigore della nuova normativa, a fronte di un immutato numero di personale addetto al servizio, hanno comportato degli slittamenti nella corresponsione dei trattamenti di quiescenza.

A tali difficoltà si sono aggiunti i ritardi con i quali gli uffici delle casse di previdenza hanno comunicato le posizioni contributive, la cui acquisizione è indispensabile per determinare il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza.

Nonostante tale situazione già alla fine del 1996 le pensioni corrisposte erano 2184 mentre agli inizi del mese di febbraio ne sono rimaste sospese soltanto 70 per cause non imputabili all'ufficio in parola.

Per quanto riguarda poi i progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita si fa presente che i ritardi nella definizione dei trattamenti di pensione hanno ovviamente comportato analoghi ritardi nella definizione delle liquidazioni.

Il provveditore agli studi di Napoli ha, comunque, precisato che tutte le situazioni sono state seguite con la massima attenzione nella consapevolezza dello stato di debolezza in cui si trova il pensionato.

Al fine di ovviare agli inconvenienti di cui trattasi da parte di questo Ministero è stato proposto un progetto-obiettivo finalizzato all'eliminazione dell'arretrato che, seppure ha ottenuto l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero del tesoro, non ha ancora ottenuto il necessario finanziamento.

Si ritiene inoltre che le semplificazioni previste dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 anche in materia di accertamento dei servizi consentiranno di ridurre i tempi necessari per la definizione delle pratiche pensionistiche.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

MARINO, BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere:

se risponda al vero quanto denunciato dal presidente della circoscrizione di Scampia (Napoli) e da gruppi di famiglie – anche con la lettera inviata al Capo dello Stato – circa il «rifiuto» da parte di molti istituti superiori di iscrizioni di alunni provenienti dal quartiere di Scampia;

quali siano i criteri per le iscrizioni che vengono seguiti dai predetti istituti;

se detti criteri non determinino una forma di «discriminazione scolastica» come il consiglio di quartiere e le famiglie degli studenti denunciano.

(4-04013)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto il competente provveditore agli studi di Napoli ha precisato che non risulta all'Ufficio scolastico provinciale che istituti della provincia abbiano rifiutato iscrizioni di allievi perchè provenienti dal quartiere Scampia ove peraltro già sono presenti istituti professionali per l'industria e per il commercio, istituto tecnico industriale, liceo scientifico e istituto magistrale.

Può essersi verificata la circostanza che alcuni istituti abbiano ricevuto richieste di iscrizioni in numero superiore rispetto alla ricettività della loro sede e, conseguentemente, i consigli di istituto abbiano stabilito criteri di accoglienza privilegiando le istanze di coloro che risiedono nel loro bacino di utenza.

In tal caso tuttavia il medesimo trattamento è stato riservato non solo agli allievi del quartiere Scampia ma anche agli altri allievi provenienti da quartieri ubicati lontano dalle istituzioni scolastiche interessate.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

MARTELLI, MULAS, CAMPUS. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge n. 10 del 1994, riguardante la creazione del Parco della Maddalena, è nata per iniziativa di alcuni senatori sardi (tra cui gli interroganti) per garantire migliori prospettive di salvaguardia ambientale dell'arcipelago e di maggiore sviluppo economico, con particolare riguardo per gli abitanti della Maddalena, senza tuttavia danneggiare l'economia costiera circostante (da Olbia fino a Capotesto);

che a seguito di tale legge sono iniziati i procedimenti amministrativi di costituzione degli organi dell'ente Parco;

che l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna è stata firmata in data 29 dicembre 1995;

che sono stati richiesti con nota del 31 gennaio 1996 alla regione autonoma della Sardegna i pareri di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

che la giunta regionale con delibera n. 18/1 dell'8 maggio 1996 ha espresso il proprio parere in merito alla sopracitata nota nonostante non vi fosse ufficialmente la delibera della giunta comunale della Maddalena, delibera impugnata e non ancora approvata dal consiglio;

che sono state accolte le modifiche proposte nella delibera della giunta regionale suddetta, relativamente alla regolamentazione della navigazione, accesso e sosta nelle aree marine MA delle isole di sud est e alla disciplina di traffico e noleggior;

che vi è stata una deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996, firmata dal Capo dello Stato;

che tale normativa, se definitivamente approvata nella stesura attuale, risulterebbe negativa in particolare anche per l'economia di La Maddalena oltre a creare gravi disagi per i turisti, fonte di ricchezza per l'isola,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che l'allegato A (disciplina che ha valore di norma transitoria) di tale decreto del Presidente della Repubblica sia compatibile con il principio costituzionale della libertà di circolazione risultando che:

sulla proposta area MB siano consentiti la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 metri dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del parco, senza peraltro spiegare come e dove si otterrebbero questi permessi (chi di domenica con un gommone volesse recarsi nell'arcipelago dovrà aspettare la riapertura degli uffici il lunedì successivo per sapere se è possibile avere l'autorizzazione);

«in attesa di apposita normativa regolamentare, l'attività di trasporto con unità da traffico e da noleggio sarà svolta dagli operatori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il 31 dicembre 1995 come risultante dalle relative certificazioni; nell'affidamento dei nuovi permessi sarà data priorità ai consorzi di operatori con sede nel territorio del Parco; i nuovi permessi saranno assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75 per cento del servizio, secondo le modalità che saranno stabilite dall'organismo di gestione del Parco tenuto conto delle necessità delle armatorie frontaliere sulla base della stagionalità e del numero di visitatori»;

nell'articolo 3 dell'allegato A sulle modalità di richiesta di autorizzazioni si parla solo di un «eventuale» rilascio di tali autorizzazioni.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga condivisibile quanto affermato dall'articolo 1 dell'allegato A sulle norme di salvaguardia «fatte salve le modalità operative concernenti le utilizzazioni del territorio per esigenze di carattere militare di competenza dell'amministrazione della difesa...»;

se ritenga giusto ignorare le proteste di tutti gli abitanti e dei sindaci della zona costiera che si trova a poche centinaia di metri dall'arcipelago, con grave danno per l'economia turistica del luogo;

se non ritenga più opportuno, per i parchi italiani come quello di La Maddalena, introdurre nuove normative simili a quelle francesi, le quali prevedono che il Parco marino della Corsica possa accogliere, senza alcun permesso, ma con opportuni controlli, i visitatori, anche quelli provenienti dall'arcipelago della Maddalena, mentre non è possibile il contrario;

se, prima di assumere decisioni riguardanti il parco della Maddalena, non ritenga utile consultare le amministrazioni delle zone interessate al problema;

se comunque non ritenga opportuno rivedere quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica per quanto riguarda la composizione del comitato di gestione provvisorio dell'ente

Parco dal quale sono totalmente esclusi i rappresentanti dei comuni limitrofi a quello di La Maddalena.

(4-06907)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto mira a porre in discussione i vincoli posti dalle misure di salvaguardia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 relativamente al neo-istituito Parco nazionale de La Maddalena; in particolare si desidera conoscere se le disposizioni contenute nell'allegato «A» al decreto presidenziale istitutivo siano, a giudizio del Ministero dell'ambiente, compatibili con il principio di libertà della circolazione costituzionalmente tutelato, se possa condividersi, ed in particolare se il Ministero condivida, quanto previsto dal richiamato allegato «A» circa la salvezza delle sole esigenze di utilizzazione del territorio aventi carattere militare, se si ritenga giusto ignorare le proteste dei residenti in zona e non tenere in considerazione il grave danno procurato all'economia del luogo fondata sui proventi derivanti dal turismo, se non sia piuttosto opportuno introdurre normative diverse e simili a quelle che disciplinano il Parco marino della Corsica, se non sia utile consultare le amministrazioni locali, se non sia ritenuto utile rivedere quanto previsto nell'articolo 4 del decreto istitutivo circa la composizione del comitato di gestione provvisorio dell'ente Parco che esclude del tutto i rappresentanti dei comuni limitrofi a quello de La Maddalena.

Preliminarmente, si ritiene opportuno delineare l'*iter* normativo, fattuale e cronologico relativo all'istituzione del Parco, situato nella parte più settentrionale della Sardegna, costituito da un insieme di isole e di isolotti dalle caratteristiche paesaggistiche e ambientali di particolare rilevanza.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette», all'articolo 36 - aree marine di reperimento - con riferimento all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, stabilisce che possono essere istituiti parchi marini o riserve marine in alcune aree che vengono elencate, tra cui alla lettera *n*) l'Arcipelago de La Maddalena (isola ed isolotti compresi nel territorio del comune de La Maddalena).

Il predetto arcipelago è stato individuato, altresì, come area di importanza naturalistica comunitaria ai sensi della direttiva n. 91/42/CEE denominata «habitat» codice ITB - 00008, in quanto in detta zona risultano presenti *habitat* e/o specie di interesse comunitario di cui agli allegati I e II della citata direttiva.

L'articolo 2, comma 1, della legge quadro 394/91 testualmente recita: «I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici ... *omissis* ...».

La legge 4 gennaio 1994, n. 10, ha istituito il predetto parco. Infatti l'articolo 1, comma 1, è del seguente tenore. «È istituito, d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 394/91,

il Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, che comprende isole ed isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa».

In ottemperanza a quanto sopra la Segreteria tecnica del Servizio conservazione della natura ha svolto un'apposita istruttoria (sulla base di appositi studi, in particolare gli studi Bioitaly e CORISA) finalizzata ad acquisire gli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici indispensabili per la definizione della perimetrazione e delle norme di salvaguardia del Parco nazionale.

In data 26 maggio 1995 la Consulta per la difesa del mare dall'inquinamento ha approvato la proposta per la perimetrazione e le norme di salvaguardia della parte a mare.

In data 29 dicembre 1995 è stato firmato il protocollo di intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna per la istituzione del Parco de La Maddalena.

In data 31 gennaio 1996 il Servizio conservazione della natura ha provveduto a richiedere alla regione Sardegna il parere *ex* articolo 8 della più volte citata legge 394/91.

Con deliberazione della giunta regionale della Sardegna dell'8 maggio 1996, la stessa regione ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica proponendo alcune modifiche, poi recepite, relativamente alla regolamentazione della navigazione, accesso e sosta nelle aree marine Ma. (zone di rilevante interesse naturalistico nel quale il rapporto tra uomo e ambiente è limitato) delle isole di sud-est ed alla disciplina di traffico e noleggior.

Si viene ai vari quesiti per quanto posti spesso in modo polemico.

1. Per quanto concerne l'articolo 1 dell'allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, si ritiene che all'epoca dell'emanazione di detto decreto si è ritenuto di salvaguardare lo speciale regime giuridico acquisito da alcune aree da tempo facenti parte del demanio militare.

Sotto tale profilo, si ritiene che la norma censurata dagli interroganti non violi il principio costituzionale della libertà di circolazione in quanto il divieto di accesso ricade in una zona di riserva generale orientata ove lo stesso divieto è semplicemente disciplinato e regolamentato.

Nelle zone Ta. (zone di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione) sono consentite le visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, nelle zone Tb. (zone di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico con maggiore grado di antropizzazione) sono consentite le escursioni su tutte le isole dell'arcipelago, fatta eccezione per le aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; nelle zone Te. (zone con accentuato grado di antropizzazione) valgono le norme allo stato vigenti fino all'entrata in vigore del piano del parco.

2-3. Il Ministero dell'ambiente non intende ignorare le proteste degli abitanti e dei sindaci della zona costiera. La nostra preoccupazione

riguarda comunque l'esigenza primaria di salvaguardare e tutelare i valori naturalistici e scientifici dell'arcipelago de La Maddalena.

4. Per i principali atti riguardanti il parco, quali il regolamento del piano del parco, in base alla legge 394/91, deve essere consultata solamente l'amministrazione comunale de La Maddalena nel cui territorio è interamente compreso il parco stesso.

Il sindaco di tale comune farà poi parte della comunità del parco ai sensi dell'articolo 10 della legge 394/91.

5. Allo stato, in base alla normativa vigente (legge 394/91 e legge 10/94) non è possibile che del comitato di gestione provvisoria facciano parte i rappresentanti dei comuni non compresi nell'ambito del perimetro territoriale del parco. Tale richiesta potrebbe essere accolta esclusivamente con una nuova legge che modifichi la citata normativa.

In ordine, infine, alla doglianza circa la disparità di trattamento per la previsione di deroghe ai vincoli disposti limitati ai residenti, è appena il caso di ribadire che le determinazioni assunte sono il frutto dell'intesa e dell'accordo di programma raggiunto con la regione e gli enti locali, volte a garantire alle popolazioni comprese nel parco la fruibilità delle risorse ambientali e storico-ambientali, che consentano di mantenere in vita le consuetudini, gli usi civici ed il modello di vita della popolazione residente nell'arcipelago.

È tuttavia utile ricordare che, come previsto dallo stesso decreto istitutivo, sarà compito dell'organismo di gestione, una volta superata l'eventuale fase provvisoria, stabilire per via regolamentare specifiche modalità di svolgimento di attività economiche compatibilmente con le norme di salvaguardia.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(16 luglio 1997)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Si chiede di conoscere i motivi che abbiano finora impedito la cessione al comune di Roma dei pochi metri quadri di terreno necessari per modificare una strettoia su via della Crescenza, nella XX circoscrizione del comune di Roma; la suddetta cessione è indispensabile per eliminare la causa dei gravi disagi ai quali vanno incontro i tanti cittadini che percorrono via della Crescenza nelle ore di punta.

(4-04858)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si deve preliminarmente rappresentare che l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, proprietario della strada privata denominata via della Crescenza, ha deliberato con provvedimento consiliare del 6 gennaio 1981 la cessione gratuita al comune di Roma della suddetta strada.

Tuttavia il comune medesimo, pur avendo preso atto della disponibilità dell'Istituto alla cessione di cui trattasi e pur avendo stabilito, con delibera del consiglio comunale del 25 maggio 1982, di acquisire l'area in questione, non ha più dato alcun impulso al procedimento.

Solo di recente, in data 3 giugno 1996, l'Istituto sopracitato è stato invitato ad una riunione delle due commissioni competenti per esaminare le modalità operative per procedere ai lavori di allargamento di via della Crescenza; si è però tuttora in attesa che il comune di Roma proceda alla formalizzazione degli atti di cessione.

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(17 luglio 1997)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che gli accordi sulla soppressione dei controlli alle frontiere detti «accordi di Schengen» vedono l'Italia tra i suoi firmatari;

che l'effettiva applicazione di tale convenzione dovrà al più presto interessare il nostro paese;

che all'articolo 2.2 della suddetta convenzione è previsto che, qualora l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale lo esigano e dopo aver consultato le altre parti contraenti, uno Stato possa decidere, per un periodo limitato, di disporre controlli alle frontiere interne adattati alla situazione del caso;

che il mantenimento dei controlli alla frontiera tra Francia e Belgio non risponde ad un'esigenza di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, ma si richiama ad una condizione permanente, cioè la differenza tra le legislazioni degli Stati aderenti in materia di droghe, invece che ad una particolare situazione limitata nel tempo;

che gli altri Stati contraenti sono stati semplicemente informati della decisione francese e non consultati;

che la politica in materia di droghe continua ad essere di competenza degli Stati nazionali, nel quadro delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia,

si chiede di sapere:

quale comportamento intenda tenere il Governo italiano di fronte alla violazione della convenzione di Schengen da parte del Governo francese, che mira palesemente ad imporre la politica francese in materia di droghe agli altri Stati aderenti alla convenzione, al di fuori di qualsiasi quadro istituzionale che lo consenta;

se il Governo non consideri opportuno reagire alla pretesa francese di indicare la politica olandese sulle droghe come responsabile del traffico e del consumo delle stesse sul territorio francese, nonostante le indicazioni positive sulla politica olandese emerse dal primo rapporto dell'Osservatorio europeo sulle droghe e nonostante lo stesso Governo francese, con evidente incoerenza, adotti una politica compiacente nei

confronti del Marocco che risulta essere il primo paese fornitore di *cannabis* per il mercato francese.

(4-04731)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. - Nel luglio 1995 la Francia, in relazione ai gravi attentati terroristici che si verificarono alla metropolitana di Parigi, sospese l'applicazione della Convenzione, che era stata avviata il 26 marzo 1995, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione stessa («Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile le altre parti contraenti».).

Successivamente, agli inizi del 1996, l'applicazione della Convenzione venne ripristinata alle frontiere (aeree, terrestri, marittime), ma non a quelle terrestri con il Belgio ed il Lussemburgo. Il mantenimento di tali controlli viene motivato con l'aumento del traffico e del consumo di droga registrati nel nord della Francia, anche dovuto al commercio libero delle droghe leggere, permesso nella città di Amsterdam.

Il persistere dei controlli alla frontiera della Francia con il Belgio ed il Lussemburgo non può non creare una situazione anomala tra i Sette Paesi che applicano la Convenzione. Tale problema è stato evocato nel corso dell'ultimo Comitato esecutivo, tenutosi a Lisbona il 25 aprile scorso.

Nell'interrogazione viene rappresentata l'esigenza di definire sia l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione sia quella del rapporto fra Francia e i Paesi Bassi.

Risulta evidente, sotto il primo profilo, che la portata dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione debba essere regolata in dettaglio al fine di evitare il ripetersi di situazioni similari in futuro, che finiscono per creare situazioni di disagio tra i Membri Schengen. In questo senso si sta operando, anche con il contributo dell'Italia, in seno all'Accordo nel tentativo di pervenire ad una soluzione che comunque si prospetta non facile data la delicatezza dell'argomento e le sue implicazioni.

La cooperazione tra la Francia e i Paesi Bassi, intesa a reprimere l'aumento del traffico e del consumo di droga, è in via d'intensificazione. È stata in data 3 febbraio 1997 conclusa una intesa bilaterale sulla cooperazione doganale nel quadro del potenziamento della lotta al traffico degli stupefacenti. Nell'ambito di un apposito Gruppo costituito fra i due Paesi, si sta cercando una soluzione che consenta successivamente di ripristinare la Convenzione.

La Francia tuttavia non intende per il momento recedere dai controlli alle frontiere con il Belgio ed il Lussemburgo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(15 luglio 1997)

MINARDO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che si è avuta notizia che il Governo ha segnalato soltanto all'Unione europea 10 «patti territoriali»;

che in Sicilia sono stati considerati e segnalati soltanto i patti territoriali di Catania, Caltagirone e delle Madonie;

che la provincia di Ragusa non può essere esclusa dalla possibilità di usufruire di fondi europei necessari a primari ed indispensabili interventi di sviluppo economico,

si chiede di sapere:

quali criteri abbia inteso seguire codesto Ministero per la scelta preferenziale di alcuni patti territoriali, limitandosi alla segnalazione per l'Unione europea di solo 10 patti;

se non intenda provvedere ad incrementare il numero dei patti territoriali da segnalare all'Unione europea;

se non ritenga opportuno e quanto mai necessario prendere in particolare considerazione anche la provincia di Ragusa che per posizione geografica ed economica risulterebbe ulteriormente penalizzata dalla paventata esclusione da fondi europei indispensabili ad una prospettiva di sviluppo economico ed occupazionale.

(4-05488)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa presente che, nell'ambito del Patto di fiducia per l'occupazione, la Commissione europea e successivamente il Consiglio hanno richiesto agli Stati membri di individuare, all'interno dei rispettivi territori nazionali, processi di sviluppo locale da sostenere, con attività di assistenza tecnica, ai fini della realizzazione di esperienze pilota nell'ambito della realizzazione di Patti territoriali.

I Patti territoriali sono stati infatti individuati, anche a livello europeo, come uno strumento utile da sostenere per rilanciare il processo di sviluppo territoriale e favorire l'occupazione.

La Commissione ed il Consiglio hanno dunque richiesto che gli Stati membri individuassero, sulla base della mobilitazione territoriale attivata, nonchè sulla scorta della definizione temporale degli impegni assunti che devono trovare un effettivo livello di concretizzazione nel corso del 1997, esperienze significative da accompagnare e sostenere nelle fasi della realizzazione delle attività del patto.

Sulla base delle specifiche richieste avanzate in sede europea, sono state individuate dieci esperienze che per il grado di concertazione realizzato dai soggetti coinvolti nonchè per il livello di attivazione degli impegni meglio di altre potevano concorrere a godere dell'assistenza tecnica dell'Unione europea.

Le domande relative al godimento di tali risorse sono state avanzate alla Commissione dagli stessi promotori dei Patti, per il tramite del Servizio per le politiche di coesione di questo Ministero.

Attualmente la Commissione non ha ancora individuato le esperienze da ammettere a cofinanziamento per l'assistenza tecnica; ha definito,

però, che le risorse complessive di tali attività verranno concesse per tappe successive (tre *tranche*) in seguito ad una valutazione positiva.

Essendo questo il quadro di riferimento complessivo, la mancata candidatura della provincia di Ragusa al godimento dell'assistenza tecnica dell'Unione europea non esclude la provincia stessa dall'utilizzo dei fondi strutturali.

È chiaro infatti che la Comunità non ha previsto per le esperienze pattizie, a qualsiasi livello individuate, risorse aggiuntive per la loro realizzazione, essendo le risorse dell'Unione europea rinvenibili unicamente nei margini finanziari concessi dalle politiche strutturali.

Per questo motivo, dunque, la provincia di Ragusa, ove avvii una concertazione locale legata ad un progetto di sviluppo, potrà reperire risorse finanziarie, per la realizzazione di interventi connessi al progetto, all'interno della programmazione regionale dei fondi comunitari.

Alla stessa programmazione attingeranno, per il reperimento delle risorse comunitarie, gli altri Patti territoriali.

*Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica*

MACCIOTTA

(15 luglio 1997)

MONTELEONE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria a completamento della manovra finanziaria per l'anno 1997, ha aumentato da lire 100.000 a lire 600.000 l'importo delle cartelle di pagamento, emesse a titolo di esazione di imposta, che possono essere inviate tramite ufficio postale;

che numerose cartelle di pagamento emesse dall'Ente autonomo acquedotto pugliese riguardano utenze risultanti intestate a nominativi non aggiornati o di deceduti, con la conseguenza che gli addetti dell'Ente poste non possono essere in grado di recapitarle o individuare gli eredi degli intestatari e che le suddette cartelle vengono rimandate al mittente con la dicitura «sconosciuto» e comportano l'emissione successiva dell'avviso di mora;

che analoga situazione potrebbe ripetersi con le cartelle del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, i cui contribuenti per buona parte non hanno potuto provvedere a volturare a proprio nome i terreni a ruolo per cause da loro indipendenti;

che molti contribuenti interessati nel metapontino hanno già provveduto a segnalare, con una raccolta di firme fra circa un migliaio di sottoscrittori, la necessità di modificare il decreto-legge n. 669 del 1996 nella parte in cui prevede l'elevamento a lire 600.000 dell'importo delle cartelle esattoriali da recapitare a mezzo posta,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare, nel pagamento delle cartelle esattoriali, addebiti di mora ingiustificati perchè derivanti da disservizi indipendenti dai contribuenti;

se non sia il caso di riportare transitoriamente all'importo di lire 100.000 il valore delle cartelle da recapitare a mezzo posta, in attesa di una diversa e più razionale regolamentazione della materia.

(4-05295)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde al si è fatto presente che numerose cartelle di pagamento emesse dall'Ente autonomo acquedotto pugliese caratterizzate da errori di intestazione vengono «rimandate al mittente con la dicitura "sconosciuto" e comportano l'emissione successiva dell'avviso di mora», e si è chiesto quali provvedimenti questa amministrazione intenda adottare per evitare «addebiti di mora ingiustificati» e ha proposto l'abbassamento a lire 100.000 del limite al di sotto del quale la notifica delle cartelle di pagamento relative a tributi non erariali può essere sostituita dall'invio di una semplice comunicazione di iscrizione a ruolo.

Al riguardo si sottolinea in via preliminare che, ovviamente, sono produttivi di effetti esclusivamente gli atti regolarmente notificati ai destinatari.

Si osserva inoltre che gli interessi di mora possono essere pretesi unicamente allorchè siano scaduti i termini di pagamento relativi ad una cartella correttamente e regolarmente notificata e che, di recente, l'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito che, in caso di omessa notifica della cartella di pagamento, il contribuente non è soggetto al pagamento degli interessi di mora se effettua il versamento delle somme iscritte a ruolo entro sedici giorni dalla data di ricezione dell'avviso di mora.

Quanto infine all'ipotesi di decesso del soggetto iscritto a ruolo, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – che trova applicazione alla riscossione delle entrate di spettanza dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in virtù del richiamo operato dall'articolo 11 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 – gli eredi del *de cuius* devono comunicare le proprie generalità all'ente impositore e la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato tale comunicazione.

Da quanto precede emerge che le asserite disfunzioni relative a ruoli dell'Ente autonomo acquedotto pugliese non trovano fondamento nelle vigenti disposizioni di legge.

Tuttavia, la competente Direzione centrale per la riscossione ha comunicato di aver invitato le Direzioni generali delle entrate per la Puglia e per la Basilicata ad accertare se i competenti concessionari della riscossione abbiano commesso irregolarità nella notifica degli atti relativi ai suddetti ruoli.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(18 luglio 1997)

MULAS, BONATESTA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che il quotidiano «MF», in data 10 settembre 1996, ha reso noto che «circa 337 milioni di lire costano le consulenze degli esperti che ancora siedono nel comitato che deve concedere provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti» e che il suddetto comitato, «insediato al Ministero del tesoro», ha il compito di «erogare ogni anno 30 miliardi di lire ai poveri perseguitati», si chiede di sapere:

se la notizia corrisponda a verità;

chi siano i componenti del comitato summenzionato;

quale sia in concreto la loro attività;

quanti perseguitati politici antifascisti ancora viventi debbano essere assistiti e perchè, in considerazione del fatto che quelli ancora viventi hanno già diritto al trattamento pensionistico erogato dall'INPS o da altri enti previdenziali per effetto della legge n. 96 del 1955 e successive modifiche ed integrazioni.

(4-01943)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa presente che la citata Commissione è stata istituita dalla legge 10 marzo 1995, n. 96, articolo 8 (come modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932) ed è un organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede presso la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.

Essa è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge funzioni di presidente, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, giustizia, tesoro, lavoro e previdenza sociale, nonchè da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente del Ministero del tesoro.

Al presidente, ai membri ed al segretario della succitata Commissione spettano i compensi previsti per i componenti del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, con imputazione al capitolo n. 6121 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Nell'esercizio finanziario 1996, lo stanziamento per tale capitolo è stato di lire 346.000.000, ridotto a lire 340.000.000; esso riguarda spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri esterni all'amministrazione del tesoro – del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e della Commissione per la concessione di provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

Nel periodo 1° novembre 1995-31 ottobre 1996, per 11 sedute, l'ammontare complessivo dei compensi spettanti ai componenti della Commissione in questione è stato di lire 13.769.140, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali.

Per quanto concerne l'attività che la Commissione svolge, si precisa che essa delibera sul riconoscimento del diritto al conseguimento dei vari benefici previsti dalla citata legge n. 96 del 1995 e successive modificazioni. In particolare, si pronuncia sull'accoglienza delle domande, inviate al suo esame, dopo una preliminare istruttoria, dalla competente divisione della Direzione, dirette ad ottenere l'assegno annuo vitalizio di benemerenzza, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Il suddetto assegno spetta ai cittadini italiani perseguitati in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943 e, in caso di morte, ai loro congiunti (vedove, orfani, genitori).

Alla data del 31 dicembre 1995 erano a carico delle Direzioni provinciali del tesoro, competenti alla erogazione di tali somme, 1131 partite di pensioni dirette (a favore dei perseguitato politici) e n. 2424 partite di pensioni indirette (a favore di congiunti degli stessi), per un flusso ordinario di spesa, imputata al capitolo 6172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, di lire 19.395.635.400 (rispettivamente lire 8.502.179.400 per le partite dirette e lire 10.893.456.000 per le partite indirette), cui bisogna aggiungere lire 6.805.060.530 per pagamento di somme corrisposte come arretrati.

Nel suddetto esercizio finanziario sono stati, pertanto, effettuati pagamenti per un importo complessivo di lire 26.200.695.930, a fronte di una spesa prevista in lire 30.000.000.000, con una economia di lire 3.799.304.070.

Alla data del 31 dicembre 1996, risultano iscritte presso le Direzioni provinciali del Tesoro n. 2987 partite di pensioni in favore di perseguitati politici e di loro congiunti.

Il pagamento di tali trattamenti pensionistici ha comportato, per l'anno 1996, una spesa di lire 28.900.714.670.

Si soggiunge, infine, che, secondo le vigenti disposizioni, l'attribuzione di provvidenza economica quale perseguitato politico o congiunto di perseguitato politico non è incompatibile con la concessione, per titolo diverso, di un altro trattamento pensionistico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(28 luglio 1997)

MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il comune di Bono (Sassari), già sede di pretura e attualmente anche di giudice di pace, è da moltissimi anni anche sede di casa mandamentale;

che la direzione del carcere mandamentale di Nuoro ha chiesto in data 2 aprile 1993 al Ministero di grazia e giustizia disposizioni in relazione ai tempi e alle modalità di consegna dei nuovi locali;

che il comune di Bono con nota del 6 dicembre 1993 ha sollecitato il Ministero di grazia e giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Roma e il provveditorato regionale amministrazione penitenziaria di Cagliari affinché impartisse urgenti disposizioni in merito alla consegna dei locali;

considerato che la casa circondariale di Nuoro in data 25 maggio 1995 ha indirizzato al Ministero nota di avvenuto sopralluogo ai locali del nuovo carcere mandamentale di Bono specificando gli interventi necessari per rendere la struttura funzionante e potere procedere alla consegna;

valutato:

che la relazione tecnico-economica redatta dall'ufficio tecnico erariale indica in soli 52 milioni di lire l'onere finanziario utile al ripristino funzionale della struttura, purchè si intervenga prima che la medesima vada incontro ad ulteriore degrado;

che le precarie condizioni finanziarie del comune, a causa dei provvedimenti restrittivi in materia di trasferimenti erariali, sono tali da rendere impossibile una ulteriore erogazione di fondi dopo i costi ingenti sostenuti per la costruzione della nuova struttura,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga utile e doveroso provvedere con un proprio contributo straordinario a risolvere definitivamente un problema che alleggerirebbe il carico eccessivo delle altre carceri mandamentali delle province di Sassari e di Nuoro.

(4-04318)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Il vecchio istituto di Bono (capienza 10 uomini) è al momento aperto e ospita detenuti semiliberi (nel mese di dicembre ne risultavano presenti 4). Sono in servizio 3 custodi.

È stata costruita, a cura del comune, una nuova struttura destinata a sostituire il vecchio istituto.

Già dal 1991, il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva dato disposizioni per la presa in consegna della nuova struttura da parte della Direzione della casa circondariale di Nuoro, previo accertamento dell'approvazione del certificato di collaudo con delibera comunale. Quest'ultima, datata 11 febbraio 1993, veniva trasmessa dalla Direzione nell'agosto dello stesso anno.

Furono temporaneamente sospese le determinazioni in merito all'attivazione del nuovo istituto in vista della definizione del noto provvedimento legislativo di soppressione delle case mandamentali.

Tuttavia, protraendosi la mancata emanazione della nuova legge ed essendo reiteratamente sollecitata dal comune la consegna della struttura alla amministrazione penitenziaria, anche al fine di evitarne il prevedibile degrado, si convenne, con gli uffici centrali interessati, di procedere alla dismissione del vecchio istituto e al trasferimento dei semiliberi alla nuova struttura ed in tal senso sono state più volte ribadite, in ultimo con ministeriale del 31 agosto 1995, direttive alla Direzione di Nuoro e al comune, con l'invito a provvedere

all'esecuzione degli intervalli necessari segnalati dalla predetta Direzione in seguito a sopralluogo.

Tali lavori, quantificati per un importo di circa 50 milioni, non sono stati ad oggi realizzati perchè il comune di Bono ha rappresentato di non avere fondi disponibili.

In merito a detti interventi manutentivi necessari per la messa in funzione della nuova struttura l'amministrazione competente ha comunicato di non poter sostenere l'onere relativo perchè essa non dispone di capitoli di spesa da effettuare su immobili di non propria pertinenza.

Il comune potrebbe però fruire del finanziamento (*ex* articolo 19 della legge n. 119 del 1985) mediante mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

La Direzione della casa circondariale di Nuoro ha manifestato perplessità, rilevando l'antieconomicità della gestione in relazione alla ridotta capacità ricettiva (14 celle).

Il Dipartimento sta valutando l'opportunità o meno di attivare la struttura in argomento e conseguentemente non può allo stato rilasciare l'autorizzazione a contrarre detto mutuo.

Quanto sopra è stato comunicato al comune di Bono l'11 aprile 1997.

Infine, nell'ambito del previsto provvedimento legislativo di soppressione delle case mandamentali, non risulta ipotizzabile l'acquisizione dell'istituto, stante la modesta capacità ricettiva.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1997)

NAVA. – *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la legge 27 dicembre 1985, n. 816, articolo 2, comma 2 (concernente lo *status* degli amministratori comunali, dispone che il « periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato»;

che l'elezione popolare affida al rappresentante nelle istituzioni una responsabilità di servizio che non può comportare ostacolo per il normale avanzamento di carriera dei pubblici dipendenti;

che al dottor Leopoldo Mirra, funzionario tributario presso l'ufficio provinciale di Benevento, che ha svolto per alcuni anni, in aspettativa, funzioni di rappresentanza amministrativa, viene negato, di fatto, dalla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, il diritto all'inquadramento riconosciuto, invece, dal Ministero delle finanze,

si chiede di sapere:

se non sia opportuno disciplinare, con l'integrazione delle procedure interministeriali, i percorsi di avanzamento delle carriere dei dipendenti pubblici impegnati nel servizio istituzionale;

se non si ritenga di dover concordare una iniziativa tesa a definire, anche per il dottor Mirra, il riconoscimento funzionale ed operativo dell'inquadramento maturato, per evitare di continuare ad offendere la dignità professionale e il prestigio civile di chi ha svolto, a servizio della comunità, un impegno di alta responsabilità democratica ed amministrativa.

(4-03719)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Si fa presente che la legge n. 254 del 1998, recante norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale, all'articolo 1, comma 4, stabilisce che per essere inquadrati in tale qualifica sia stata svolta materialmente, per almeno un quinquennio antecedente alla entrata in vigore della stessa legge, una delle funzioni previste dalla circolare del Ministero delle finanze del 19 febbraio 1992.

Il dottor Mirra è stato collocato in aspettativa dal 1981 al 1998 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ed in tale periodo, considerato valido come servizio prestato, l'interessato non ha tuttavia effettivamente svolto le funzioni esplicitamente richieste dalla citata legge n. 254.

Sulla base di tali disposizioni si è, quindi, dell'avviso che il dottor Mirra non sia in possesso dei requisiti previsti per l'inquadramento alla qualifica superiore.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(28 luglio 1997)

NIEDDU. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che è in atto ormai da qualche anno la tendenza a sopprimere, nelle zone interne della Sardegna, importanti presidi nei settori: scolastico, della sanità, della giustizia, degli uffici finanziari, della tutela dell'ordine pubblico;

che l'ampiezza e la rilevanza di tutto ciò si configura come una vera e propria fuga dello Stato dalle aree economicamente e socialmente più deboli;

che tale processo ha giustamente suscitato la più ferma contrarietà delle popolazioni ivi residenti, nonché dei comuni e della amministrazione provinciale di Nuoro;

che da ultimo si ha notizia della volontà del governo di sopprimere gli uffici giudiziari di Sorgono e Dorgali, nell'ambito di una più generale razionalizzazione delle sedi giudiziarie su scala nazionale;

che su tale provvedimento pare abbiano espresso pareri: l'ordine degli avvocati, la presidenza della corte d'appello, il consiglio giudiziario, mentre non risulta siano stati in alcun modo interpellati

i comuni, le comunità montane, la provincia di Nuoro, la regione Sardegna;

che ciò appare quanto meno singolare considerando che i costi e le spese (escluso il personale di tali uffici) è a carico dei comuni;

che è altresì discutibile il determinarsi, con l'accentramento delle sedi giudiziarie, l'effettivo miglioramento del servizio ai cittadini e quindi del diritto alla giustizia;

che il metodo e il merito sino ad ora richiamati, con riferimento al provvedimento in questione, ha generato una preoccupante «rottura» del corretto rapporto tra le istituzioni centrali e quelle periferiche, tanto che il consiglio comunale di Sorgono ove il provvedimento non fosse ritirato, ha preannunciato l'intenzione di rimettere il mandato popolare nelle mani del prefetto di Nuoro;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare quanto esposto ed in particolare la richiesta di revoca del provvedimento di chiusura delle preture di Sorgono e Dorgali accogliendo la formale richiesta in tal senso avanzata dal consiglio provinciale di Nuoro.

(4-03020)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con nota del 21 aprile 1997, è stato trasmesso per la controfirma del Ministro del tesoro il decreto interministeriale di revoca del provvedimento di soppressione della sezione distaccata di Sorgono, la cui esecutività era già stata differita con decreto ministeriale 6 marzo 1997 al 10 maggio del corrente anno.

Il predetto decreto ministeriale è stato tempestivamente comunicato al presidente della corte di appello di Cagliari con nota del 7 marzo 1997.

Tuttavia, non essendo stato perfezionato l'iter procedurale previsto dalla vigente normativa per la revoca del provvedimento di soppressione la Direzione generale ha provveduto alla predisposizione del decreto di differimento della data di chiusura dell'ufficio in oggetto, che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1997 (si allega in copia).

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1997)

PASTORE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che sin dall'anno 1959 la RAI ha aperto nella città di Pescara una propria sede regionale per la regione Abruzzo;

che da allora la sede regionale della RAI è ubicata in palazzine non confacenti ad una struttura di simile livello e prestigio;

che la RAI, da circa un decennio, ha dichiarato di voler costruire a Pescara, per la propria sede regionale, un complesso di dimensioni, funzionalità e rappresentatività degne di un ente di servizio pubblico;

che a tale scopo circa 5 anni fa la RAI ha acquistato un terreno a Pescara nel quale costruire la detta sede presentando pubblicamente il plastico dell'opera;

che ad oggi, a causa di vicissitudini di vario genere, anche giudiziarie conclusesi definitivamente in modo positivo, non è stato purtroppo compiuto nessun passo nella direzione dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova sede RAI;

che pertanto la sede regionale della RAI per l'Abruzzo continua ad essere ubicata in una sede provvisoria e del tutto inadeguata;

che il terreno acquistato dalla RAI è idoneo ancora oggi alla realizzazione dell'opera ed il nuovo piano regolatore generale cittadino, da poco entrato in vigore, prevede espressamente tale destinazione d'uso;

che la RAI ha già impiegato notevoli somme sia per l'acquisto dell'area sia per la progettazione e vi è il rischio che, trattandosi di investimenti del tutto infruttiferi, con il passare del tempo aumenti considerevolmente il danno economico a carico dell'ente di servizio pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione relativa alla sede regionale della RAI in Abruzzo;

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire in base alle sue competenze per sbloccare la situazione di attuale stallo e consentire così che in tempi brevi si possa costruire a Pescara l'adeguata sede di cui necessita la RAI regionale.

(4-04154)

(11 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la gestione aziendale della RAI è coordinata dal consiglio di amministrazione della società; tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta concessionaria la quale ha riferito che, in considerazione delle mutate esigenze aziendali e nell'ottica della razionalizzazione anche economica del servizio pubblico televisivo, l'ipotesi di edificare una nuova sede sul terreno di Via Pantini è stata accantonata; nel frattempo sono intercorsi contatti con il comune di Pescara e con le università di Pescara e Chieti per una diversa utilizzazione del terreno in questione a fini di pubblica utilità.

La RAI ha precisato, infine, che, allo scopo di risolvere i problemi funzionali e di immagine della propria sede di Pescara, sta valutando la possibilità di trasferire i predetti uffici regionali

presso il Centro trasmittente di San Silvestro che verrebbe opportunamente ristrutturato.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(16 luglio 1997)

PETRUCCI, DE GUIDI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nell'anno 1996, per iniziativa di centinaia di organizzazioni del volontariato, regioni, provincie e comuni, sono stati ospitati in Italia, per un periodo di vacanza e «risanamento» di trenta giorni, 28.978 minori e 1.660 accompagnatori bielorusi; i relativi visti sono stati rilasciati dall'ambasciata d'Italia a Minsk, in forma collettiva, semplificando così l'iter burocratico;

che risulta che in data 3 marzo 1997 la nostra diplomazia a Minsk, abbia convocato le maggiori organizzazioni locali, corrispondenti del volontariato italiano e degli enti locali, per comunicare che, a partire dal 1° luglio 1997, anche i minori (8-14 anni) dovranno essere dotati di passaporto individuale, vanificando così la semplificazione suddetta;

che per le difficoltà economiche della Bielorussia, la gran parte della popolazione viene retribuita con bassi salari e considerato che il costo da sopportare è di circa 34 dollari USA per l'ottenimento del passaporto e del visto, per minori di 15 anni, le famiglie bielorusse avranno problemi enormi per far fronte alle spese necessarie per inviare i propri figli nel nostro paese; di conseguenza anche per il passaporto individuale e per il visto, dovranno essere le organizzazioni italiane ospitanti ad accollarsi tali spese, che andranno ad aggiungersi a quelle per il viaggio, il soggiorno e l'assicurazione, provocando così un ulteriore onere e una penalizzazione per il mondo del volontariato, che anche in casi come questo fa onore al nostro paese,

si chiede di sapere se non ritenga opportuno adottare provvedimenti per superare tale disposizione, contribuendo così a sostenere la preziosa opera di centinaia di associazioni di volontariato e di migliaia di famiglie italiane, che ogni anno ospitano un elevato numero di minori della Bielorussia.

(4-04695)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri non ha mai impartito alcuna istruzione intesa a richiedere l'esibizione di passaporti individuali ai minori bielorusi, partecipanti ai programmi di accoglienza turistica umanitaria autorizzati dal Comitato per la tutela dei minori stranieri della Presidenza del Consiglio.

Tale ipotesi era stata avanzata alle competenti Associazioni locali solo dall'Incaricato d'affari a. i. della nostra Ambasciata a Minsk, in

considerazione delle notevoli dimensioni colà registrate dal fenomeno in questione (a fine 1996 28.978 su un totale di 49.503 minori) e della condivisa necessità di assicurare controlli più efficaci sugli ingressi dei minori nel nostro territorio nazionale.

La Rappresentanza italiana continua pertanto a tutt'oggi a rilasciare ai minori bielorussi visti collettivi su passaporti anch'essi collettivi, emessi dalle locali autorità in corrispondenza dei passaporti individuali dei singoli accompagnatori.

Il Sottosegretario per gli affari esteri

FASSINO

(15 luglio 1997)

PETTINATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che a Messina si sta discutendo e si sta procedendo nel progetto di abbattimento del plesso scolastico «Galatti-Cannizzaro» e di sua sostituzione con il secondo palazzo di giustizia;

che la nuova costruzione va in contrasto con tutto il dibattito urbanistico promosso dal professor Leonardo Urbani sulle nuove centralità urbane, ovvero sull'individuazione di aree periferiche da far diventare rilevanti punti focali con l'insediamento di istituzioni e uffici qualificanti;

che con l'operazione edilizia che si prospetta si sconvolge la forma urbana predisposta dal piano Borzi per l'insieme dell'area, come è stato sottolineato da diversi architetti messinesi;

considerato:

che per fare il secondo palazzo di giustizia accanto al primo occorrerà far sloggiare due scuole: l'elementare «Tommaso Cannizzaro» e la media «Giacomo Galatti», con nefaste previsioni di nuova dislocazione dei due istituti scolastici in edifici presi in affitto dall'amministrazione comunale e innumerevoli disagi per le oltre 1.200 famiglie degli alunni iscritti;

che il plesso scolastico è dotato di graziosi giardini esterni, di un vasto cortile utilizzato come centro sportivo polivalente e di una palestra coperta sufficienti a soddisfare le esigenze motorie della popolazione studentesca e degli abitanti del quartiere;

che per costruire il secondo palazzo di giustizia accanto al primo occorrerà demolire l'edificio del «Cannizzaro-Galatti», primo plesso scolastico realizzato dopo il terremoto di Messina del 1908, progettato dall'ingegner Antonino Galbo e realizzato nell'anno 1925;

che l'edificio scolastico è stato vincolato A1 nella variante al piano regolatore generale in corso d'approvazione da parte del commissario regionale;

valutato:

che sono in possesso della locale soprintendenza ai beni culturali i risultati dei carotaggi effettuati tutt'intorno all'edificio del «Cannizzaro-Galatti» dalla ditta Lerici da cui sarebbero stati estratti murature del '500 e del '600, un dado medievale in pelle, tessere di mosaico dell'età imperiale e altro ancora;

che un'azione edilizia, quale quella prospettata per il secondo palazzo di giustizia sarebbe fortemente ritardata, se non addirittura bloccata per sempre, dai rinvenimenti archeologici, con relativi danni all'era-rio,

si chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro della pubblica istruzione siano al corrente della problematica connessa alla costruzione del secondo palazzo di giustizia di Messina e alla conseguente demolizione del plesso scolastico «Cannizzaro-Galatti»;

se il Ministro di grazia e giustizia intenda intervenire per sospendere ogni operazione inerente l'insediamento del secondo palazzo di giustizia nell'area del plesso scolastico, mantenendo tuttavia il finanziamento di 24 miliardi di lire in vista dell'individuazione di un'area periferica da adibire al progetto del palazzo satellite.

(4-03196)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Il comune di Messina per soddisfare la necessità di maggiori spazi di tutti gli uffici giudiziari predispose un progetto di massima che presentò nel 1989 all'opinione pubblica ed alla stampa in occasione di un Convegno promosso dall'Associazione nazionale magistrati.

Tale progetto prevedeva la demolizione delle scuole Galati e Cannizzaro, adiacenti al Palazzo Piacentini, e la costruzione di un edificio satellite, collegato al primo mediante una galleria pedonale.

In data 18 settembre 1987 la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina esprimeva parere favorevole sia alla demolizione del complesso scolastico che al progetto di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia.

Il progetto esecutivo del nuovo Palazzo, che prevedeva una spesa di lire 24.000.000.000, fu approvato dai capi degli uffici giudiziari locali, dalla Soprintendenza di Messina, che richiese che fossero eseguite ulteriori indagini archeologiche dopo la demolizione del plesso scolastico ed infine dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

In data 24 giugno 1994 il Ministero di grazia e giustizia espresse, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, parere favorevole e nel settembre 1995 la Cassa depositi e prestiti concesse al comune di Messina il relativo finanziamento.

I lavori non sono ancora incominciati in quanto, per dare avvio alla procedura di appalto, è necessario apportare una variante al piano regolatore che trasformi la denominazione d'uso dell'area.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1997)

PIERONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Ascoli Piceno Giuseppe Imbrici ha soppresso la sede coordinata a Montegranaro dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Fermo, già autorizzata con apposito atto ministeriale n. 7638, in data 24 luglio 1996;

che il provveditore suindicato ha così soppresso un nuovo corso di formazione calzaturiera fortemente voluto dall'amministrazione comunale, dall'amministrazione provinciale, dall'unione industriali del fermano e dall'Associazione nazionale calzaturieri italiani (ANCI);

che la stessa Unione industriali del fermano, componente territoriale di Confindustria e dell'ANCI (in quest'ultima organizzazione le Marche incidono per circa il 30 per cento), aveva chiesto con lettera del 15 aprile 1996 all'allora provveditore agli studi di Ascoli Piceno Giuseppe Maraglino di autorizzare l'istituzione presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Fermo di un corso di formazione superiore quinquennale per tecnico nel settore calzaturiero, evidenziando nella stessa lettera come fosse estremamente opportuna la localizzazione del suddetto corso nel comune di Montegranaro attraverso la creazione di una sede collegata e precisando che l'amministrazione comunale di Montegranaro aveva già dato la propria disponibilità per la concessione in uso gratuito di appositi locali;

che l'indicazione del comune di Montegranaro da parte dell'Unione industriali del fermano era dettata dalla centralità che esso ha nella geografia stessa delle oltre 5.000 imprese, tra artigiane e industriali, del settore calzaturiero e accessorista calzaturiero; Montegranaro infatti si trova in una felice posizione strategica tra le due province di Ascoli Piceno e Macerata, dove è appunto massima la concentrazione delle imprese;

che l'Unione industriali del fermano aveva garantito all'allora provveditore agli studi di Ascoli Piceno Maraglino di seguire con particolare cura la realizzazione del progetto, attraverso il concreto sostegno e la partecipazione attiva degli imprenditori alla vita della scuola, con riferimento particolare all'effettuazione di *stage*, formazione di tecnici di affiancamento all'istruzione professionale e fornitura di attrezzature tecnologicamente avanzate;

che l'istituzione del corso di formazione calzaturiera a Montegranaro significa anche arginare la già sensibile fuga di nuove forze di lavoro e dare una risposta alle difficoltà del ricambio generazionale nelle aziende di una realtà che non vive il problema della disoccupazione, ma al contrario chiede operatori qualificati che solamente scuole *ad hoc*, nel caso la sede coordinata dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, possono fornire;

che essendo stata rilasciata l'autorizzazione ministeriale al corso in questione in data 24 luglio 1996, quando le iscrizioni alle scuole superiori si erano già concluse, per l'anno scolastico 1996-1997 non si raggiunse il numero di iscrizioni sufficienti all'apertura del corso e il Ministero della pubblica istruzione reiterò l'autorizzazione per l'anno scolastico successivo;

che il nuovo corso di formazione calzaturiera è l'unico nella regione Marche e dal Ministero ne sono stati concessi altri tre in tutta Italia per i quali nessun provveditore ha adottato misure di chiusura;

che nel decreto ministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, «Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica», all'articolo 1, comma 2, si fa preciso riferimento alle specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche e orografiche dei diversi ambiti territoriali, che le stesse disposizioni ministeriali avrebbero tenuto nella dovuta considerazione per garantire le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico,

si chiede di sapere:

se, in considerazione di quanto premesso, non si ritenga che il provveditore agli studi di Ascoli Piceno col provvedimento di soppressione della sede coordinata a Montegranaro dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Fermo finalizzata al nuovo corso di formazione calzaturiera non abbia contraddetto nella sostanza, se non nel burocratico rispetto dei parametri, il decreto ministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;

se e come si intenda intervenire perchè il provveditore agli studi di Ascoli Piceno torni sulle sue decisioni.

(4-05312)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato.

Il Provveditore agli studi di Ascoli Piceno, infatti, ha confermato per l'anno scolastico 1997-98 il funzionamento della sede coordinata dell'IPSIA di Fermo ad indirizzo di operatore meccanico per il settore calzaturiero.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

RIPAMONTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che risulta che alcune istituzioni scolastiche non procedono, laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni, ad assicurare l'insegnamento mediante assunzioni di personale supplente temporaneo;

che la mancata assunzione del personale sta costituendo pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività scolastica, ad esempio nel circolo di Cassano D'Adda e limitrofi;

che nel circolo di Cassano D'Adda nessun docente ha ritenuto di assumere la carica di collaboratore vicario fino a che non ci fossero state garanzie in riguardo alle delibere del collegio dei docenti;

che il collegio dei docenti ha discusso ed approvato i progetti di utilizzo delle ore di contemporaneità all'inizio dell'anno scolastico; di conseguenza gli insegnanti non hanno ore da destinare alla sostituzione dei colleghi assenti;

che le ore di contemporaneità sono destinate ai bambini nomadi, portatori di *handicap* e alle classi numerose con minori in difficoltà;

che, nonostante tale delibera, sono stati emessi degli ordini di servizio che ingiungono ai docenti cambiamenti di orario, con accorpamento della contemporaneità in una unica giornata o rientri anche oltre il completamento dell'orario di servizio per svolgere supplenze, onde evitare l'assunzione di personale;

che ciò ha determinato un grave disservizio subito dagli alunni che hanno avuto una pluralità di insegnanti in vari giorni di attività scolastica senza continuità negli apprendimenti e nella didattica e notevoli disagi per il personale docente che si vede così modificare l'orario di servizio precedentemente deliberato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'interruzione di pubblico servizio nell'atteggiamento di alcune direzioni didattiche che di fatto non nominano supplenti temporanei nella scuola elementare e materna, utilizzando insegnanti già in servizio nelle ore di contemporaneità anche se stanno svolgendo attività didattiche conformi a progetti già deliberati nei collegi dei docenti;

se non reputi importante fornire la giusta interpretazione dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 1996 concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in relazione all'assunzione del personale supplente, in quanto le numerose situazioni di disagio che si sono verificate nascono dalle varie interpretazioni della norma e per esigenze di risparmio non si tiene conto delle esigenze didattiche;

se non ravvisi in questi atteggiamenti una tendenza a dequalificare l'immagine della scuola pubblica a tutto vantaggio della scuola privata.

(4-04367)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente preliminarmente che il Provveditore agli studi di Milano è più volte intervenuto presso i dirigenti scolastici della provincia per sottolineare l'obbligo di procedere all'assunzione di supplenti temporanei per assicurare il regolare svolgimento del servizio scolastico ed ha fornito i chiarimenti necessari in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni che disciplinano la materia.

Per quanto riguarda in particolare il circolo di Cassano d'Adda dai chiarimenti e dai dati forniti dal capo d'istituto è risultato che dall'inizio

dell'anno scolastico fino alla data del 31 marzo 1991 su un totale di 2.287 giorni di assenza del personale docente soltanto 131 giorni di effettiva attività didattica non sono stati coperti con l'assunzione di insegnanti supplenti.

I docenti in servizio nelle scuole nei succitati giorni sono stati utilizzati secondo il seguente ordine di priorità: docenti titolari a disposizione; docenti titolari tenuti alla restituzione di permessi orali fruiti precedentemente; docenti in compresenza contitolari del collega assente; docenti in compresenza non contitolari ma in servizio nello stesso plesso; docenti ai quali è stata richiesta la disponibilità al rientro in servizio per un totale complessivo di 6,30 ore distribuite su 3 docenti.

Riguardo agli ordini di servizio inviati ai docenti da parte del capo d'istituto è stato precisato che tali provvedimenti sono stati preceduti sempre da accordi verbali con i docenti interessati ed hanno avuto soltanto lo scopo di certificare le prestazioni di servizio effettuate in una classe diversa da quelle di titolarità.

In merito, infine, al problema della nomina del collaboratore vicario, il direttore didattico ha precisato che effettivamente all'inizio dell'anno scolastico in corso gli insegnanti collaboratori eletti dal collegio dei docenti hanno rifiutato di accettare la nomina a collaboratore vicario per il timore di dover eventualmente gestire la sostituzione dei colleghi assenti.

Il problema comunque si è risolto in data 14 febbraio 1997 allorché la terza collaboratrice nominata ha accettato la carica e la ricopre tutt'ora senza alcuna difficoltà.

In merito all'operato del capo d'istituto questa Amministrazione non ha rilevato elementi di riscontro obiettivi per giustificare un intervento, tenuto conto peraltro che il ricorso a personale in servizio per le sostituzioni di docenti assenti appare estremamente contenuto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la legge 30 maggio 1988, n. 186, ha istituito l'Agenzia spaziale italiana (CASI) con il compito di attivare programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, anche per la qualificazione e la competitività dell'industria spaziale nazionale, secondo criteri di ordine generale deliberati dal CIPE;

che lo stesso CIPE, con delibera del 30 luglio 1991, ha approvato il Piano spaziale nazionale 1990-94 e che la legge n. 233 del 31 maggio 1995 ha previsto il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana che comporterà un negoziato con l'ESA per le modalità

di attivazione della linea di credito a copertura del disavanzo cumulato;

che il credito dovrà essere denominato in ECU e modulato, nei tempi e nelle *tranches*, sulla base delle effettive esigenze di cassa previste ed indicate dall'ESA nei singoli esercizi finanziari del periodo 1996-2001 nonché di un ricorso al credito verso il sistema finanziario attraverso gli strumenti che possono offrire le condizioni più favorevoli in termini di minimizzazione dei costi e di flessibilità delle rateizzazioni;

visto che vi sono in Italia centri di ricerca spaziale che nell'opera meritoria di ricerca con il tempo sono finiti per occuparsi in gran parte di missioni, consulenze, collaborazioni, sopralluoghi e manutenzioni, distogliendo le loro attività dalla ricerca, e che il centro di ricerca «Progetto San Marco» presso l'università degli studi di Roma «La Sapienza» ha anche la proprietà in Kenya, precisamente a Malindi, del poligono San Marco,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro della pubblica istruzione, in concorso con il Ministro del tesoro, intenda porre in essere per vigilare sulla ristrutturazione dell'ASI per meglio riqualificare i centri di ricerca alleggerendoli delle mansioni di gestione non di loro specifica competenza.

(4-03778)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Questo Dicastero ha predisposto un progetto inteso a riordinare complessivamente il settore spaziale nel quale sono coinvolti molteplici soggetti scientifici, tecnologici ed applicativi, come peraltro lo stesso onorevole interrogante ha fatto rilevare nell'interrogazione parlamentare in questione.

Nell'ambito di detto progetto assume prioritaria importanza la predisposizione del Piano spaziale nazionale 1998-2002, da parte dell'Agenzia spaziale italiana, i cui vertici, tra l'altro, sono stati insediati nel novembre 1996, ai sensi della legge n. 186 del 1988.

In conformità alle direttive di carattere generale impartite dal CIPE, la programmazione pluriennale dovrà altresì prevedere il consolidamento ed il rafforzamento dei centri di eccellenza del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università preposti allo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica, in un quadro di rapporti organici con l'ASI, cui è affidato, ai sensi della già citata legge n. 186 del 1988, il coordinamento delle attività spaziali.

Per quanto concerne le attività del Centro di ricerca «Progetto San Marco» dell'università degli studi di Roma «La Sapienza», è in corso di perfezionamento una convenzione tra l'ASI ed il suddetto ateneo con la quale si definiscono i rispettivi ruoli di gestione e di ricerca.

*Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica*

TOGNON

(10 luglio 1997)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che da tempo nella città di Livorno esiste un preoccupante disagio degli studenti e delle loro famiglie per problemi logistici relativi principalmente alla scuola dell'obbligo;

che emblematica, da questo punto di vista, è la vicenda della scuola media «G. Micali» da cinque anni funzionante in due edifici e la cui situazione, quest'anno, sembrava essersi definitivamente risolta con l'alloggiamento in un unico edificio della zona centro-sud di Livorno;

che, ad anno già iniziato e con il trasferimento della scuola già avvenuto, il provveditore di Livorno ha concordato con gli enti locali un ulteriore trasferimento della scuola;

che tale trasferimento sposta l'intero istituto nella parte opposta della città e perciò lo allontana dal bacino di utenza a cui tradizionalmente faceva riferimento;

che appare probabile che tale scelta sia avvenuta per l'indisponibilità del provveditore agli studi a dividere con la scuola media «G. Micali» l'edificio dove sono ubicati gli uffici del provveditorato, essendo questa la situazione che si era determinata all'inizio dell'anno;

che da questa vicenda traspare con chiarezza, da un lato, l'assenza di qualsiasi piano di razionalizzazione per l'edilizia scolastica e, dall'altro, l'indifferenza del provveditorato di Livorno verso una scuola dell'obbligo che, nonostante i gravi disagi subiti, continua ad essere molto qualificata sotto il profilo della formazione dei giovani;

che per la scuola «G. Micali» vi è anche il problema del funzionamento dei molti laboratori (linguistici, artistici, informatici) la cui esistenza viene messa ogni volta in forse dai continui trasferimenti;

che la solidarietà tra insegnanti, alunni e famiglie ha finora impedito che questa scuola abbassasse i propri *standard* di qualità formativa;

che di quest'ultimo problema pare assolutamente disinteressarsi il provveditore agli studi di Livorno,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'opinione del Ministro della pubblica istruzione in materia e quali provvedimenti intenda assumere perchè, proprio in un momento in cui si discute lodevolmente di elevazione dell'obbligo scolastico, le scuole dell'obbligo che già esistono e funzionano positivamente non vengano ostacolate da maldestri interventi sul territorio e dall'ottica solo burocratica applicata da alcune strutture periferiche del Ministero.

(4-03755)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e, premesso che la competenza in materia di edilizia scolastica è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si comunica quanto segue.

Il provveditore agli studi di Livorno si è fortemente attivato presso l'amministrazione comunale e provinciale allo scopo di dare una soluzione definitiva al problema dell'individuazione di un edificio per la scuola media «Micali».

Nell'interesse dell'utenza della scuola, malgrado il capo dell'ufficio scolastico avesse ipotizzato una soluzione diversa, è stato disposto che la stessa, come per il corrente anno scolastico, resti ubicata al secondo piano dell'edificio di Via Marradi, di proprietà della provincia.

Nel medesimo edificio, i piani sottostanti saranno occupati dagli uffici del provveditorato agli studi.

Per completezza di informazione si fa presente che dall'1 settembre 1997, a seguito degli interventi sulla razionalizzazione della rete scolastica, alla scuola media in parola sarà accorpata la scuola «Tesei».

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

SCOPELLITI, NOVI, CORTELLONI, CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Bologna Aurelia del Gaudio, su richiesta del procuratore della Repubblica di quella città Ennio Fortuna e del suo aggiunto Luigi Persico, con il quale provvedimento, adottato nel corso di un procedimento penale che vede imputati i due magistrati della procura di Grosseto Roberto Napolitano e Pietro Federico, sarebbe – secondo quanto risulta agli interroganti – stata disposta la sospensione dall'esercizio delle funzioni giudiziarie da loro esercitate ai sensi dell'articolo 289, comma primo, del codice di procedura penale e quali valutazioni sia in grado di esprimere e quali ragguagli sia in condizione di fornire.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se esistano precedenti di applicazione analoga di provvedimento previsto da tale norma per i pubblici dipendenti nei confronti di magistrati e se il Ministro in indirizzo ritenga che l'applicazione del provvedimento nelle circostanze e nei confronti dei soggetti di cui sopra comporti problemi d'ordine costituzionale in relazione alle competenze espressamente stabilite dalla Costituzione per il Consiglio superiore della magistratura.

Si chiede altresì di conoscere se risulti che il Consiglio superiore della magistratura abbia adottato iniziative o abbia comunque esaminato la questione sotto tale profilo, anche in considerazione del fatto che la sospensione è a tempo determinato, così che sia l'interruzione delle funzioni sia la loro ripresa da parte dei due magistrati interverrà al di fuori di ogni provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

Si chiede infine di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per far fronte al venir meno dell'attività dei due magistrati nella procura grossetana ed in particolare quali riflessi abbia avuto l'inconsue-

to provvedimento sull'andamento dell'inchiesta che i due magistrati stavano compiendo, e che aveva suscitato particolare attenzione da parte della stampa, riguardante truffe in materia pensionistica poste in atto attorno al PCI-PDS ed altri reati relativi alle cosiddette «cooperative rosse».

(4-06720)

(26 giugno 1997)

RISPOSTA. – Dalle informazioni trasmesse dall'Autorità giudiziaria e dai servizi competenti di questo dicastero risulta che il GIP del Tribunale di Bologna applicò su richiesta del pubblico ministero in data 15 luglio 1996 la misura interdittiva di cui all'articolo 289 del codice di procedura penale nei confronti dei magistrati Pietro Federico e Roberto Napolitano, rispettivamente procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e procuratore della Repubblica presso il tribunale di Grosseto.

La misura, con efficacia fino al 14 settembre 1996, era del tutto distinta giuridicamente dal provvedimento amministrativo, pure adottato nei confronti del dottor Napolitano, di sospensione dal servizio, provvedimento poi revocato, e venne comunque tempestivamente comunicata al Ministero, all'ispettorato generale e al procuratore generale presso la Suprema corte oltre che al Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto, data la distinzione di provvedimenti e attribuzioni istituzionali su cui si fondano, non sono chiari i problemi di ordine costituzionale cui accenna nella interrogazione la senatrice Scopelliti.

Il Ministro della giustizia ha disposto l'11 luglio 1996 inchiesta per accertare la violazione di doveri inerenti alla funzione e alla realizzazione di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare o della incompatibilità ambientale per fatti praticamente coincidenti con l'indagine penale e quindi rispettando il segreto investigativo.

A sua volta il Consiglio superiore della magistratura chiedeva il 16 luglio 1996 all'ispettorato del Ministero di grazia e giustizia di accertare lo stato dei rapporti generali tra i due magistrati e il magistrato dottor Vincenzo Padana nonché le ripercussioni sul piano delle indagini penali e della credibilità degli stessi magistrati nei rispettivi uffici.

Per i fatti oggetto di indagine presso la procura di Bologna la procura generale presso la Corte di cassazione ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dottor Federico e del dottor Napolitano il 29 luglio 1996, in corso di istruttoria.

Nel corso del 1996 il dottor Napolitano è stato tratto in arresto dal Gip di La Spezia per corruzione continuata in atti giudiziari con ordinanza del 13 gennaio 1996.

Detto provvedimento è stato poi revocato dal tribunale di Perugia.

Il dottor Napolitano si è dimesso dall'ordine giudiziario il 18 settembre 1996, con domanda accettata dal Consiglio superiore della magistratura il 16 dicembre 1996 (decreto ministeriale 18 gennaio

1997). Il decreto di accettazione è stato impugnato dal dottor Napolitano nella competente sede giurisdizionale.

Il dottor Federico è stato invece trasferito dal Consiglio superiore della magistratura, su sua domanda, alla Corte di appello di Firenze dove esercita le funzioni di consigliere.

Le dimissioni e il trasferimento fanno venir meno ogni profilo di incompatibilità.

Risultano non noti i contenuti di altra indagine giudiziaria attualmente all'esame del pubblico ministero di Perugia sui collegamenti tra il dottor Federico e il signor Francesco Pacini Battaglia con riguardo ad incontri e operazioni finanziarie e che riguarderebbe anche il dottor Napolitano.

I due uffici del pubblico ministero sono stati retti durante la sospensione dall'ufficio per le misure interdittive dai rispettivi sostituti anziani.

Per quanto riguarda il procedimento penale riguardante illeciti finanziari del PCI-PDS cui si riferisce l'interrogazione, risulta che esso, iscritto con il n. 95/97 RGNR nei Registri della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Grosseto, era stato trasmesso per competenza per connessione dei procedimenti alla procura presso il tribunale ove, previa richiesta di proroga delle indagini del 22 gennaio 1997, si trovava all'esame del procuratore reggente. Questo ha richiesto a tutti gli organi di polizia giudiziaria incaricati delle indagini nei procedimenti trattati dal dottor Napolitano informazioni sullo «stato delle indagini» per avere un quadro complessivo dei procedimenti prima di impartire opportune disposizioni per il prosieguo delle indagini.

Nello stesso senso si è data risposta ad analoga interrogazione del deputato Parenti alla Camera il 21 maggio 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1997)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che un gruppo di genitori e parenti dei bambini di Borriana (Biella) ha espresso in una lettera aperta alle autorità locali e ai mass-media la propria preoccupazione per il preannuncio di chiusura della scuola elementare «P.G. Frassati», unico istituto del paese;

che la scuola «Frassati» ha rappresentato per anni e costituisce ancor oggi l'unico centro di aggregazione per bambini in una piccola realtà nella quale non esistono strutture ricreative o sportive;

che una sua chiusura avrebbe quindi negative conseguenze non solo in termini di apprendimento ed educazione, ma anche di «qualità della vita»;

che secondo notizie di stampa il comune di Ponderano (Biella) ha chiesto alla regione un finanziamento di un miliardo per costruire una nuova scuola che dovrà accogliere anche i bambini di Borriana,

l'interrogante chiede di conoscere come, date queste premesse, codesto Ministero intenda garantire non solo il «diritto allo studio» ma anche la qualità della vita dei bambini di Borriana nel proprio ambiente naturale e quale risparmio ne deriverebbe allo Stato dal momento che il numero degli insegnanti resterà pressochè invariato.

(4-05122)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998, infatti, il provveditore agli studi di Biella non ha adottato alcun provvedimento nei confronti della scuola elementare «P.G. Frassati» di Borriana.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che il consigliere del Consiglio generale degli italiani all'estero Bruno Zoratto, con un dettagliato esposto inviato al Ministro il 20 settembre 1996, richiamava l'attenzione delle nostre autorità diplomatiche perchè intervenissero nei confronti delle autorità cinesi affinchè la Chiesa cattolica italiana di Tiensin (Tianjin) venisse inserita, a pieno diritto, nel piano di tutela gestito dalla Chiesa patriottica cinese, che ha il compito di sovrintendere ai luoghi sacri che erano occupati o adibiti ad altra funzione;

constatato che, sempre nella stessa città, vi sono altre istituzioni di culto straniere, come la Chiesa inglese, che hanno subito la stessa sorte e sono state in seguito riaperte ai credenti,

l'interrogante chiede di conoscere se all'Ambasciata italiana a Pechino siano state impartite le dovute disposizioni al fine di avanzare una formale richiesta del nostro Governo a quello della Repubblica popolare cinese per far sì che la Chiesa italiana di Tiensin (Tianjin) – che attualmente ospita un ristorante ed una fabbrica – venga restituita al culto, nel rispetto della legislazione locale, quale riconoscimento del ruolo culturale dell'Italia che può essere rappresentato, ancora, in quella grande città, dalla splendida Chiesa italiana, costruita agli inizi del secolo quando numerosi connazionali risiedevano nella concessione italiana di Tiensin (Tianjin).

(4-04187)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione richiamata dall'onorevole interrogante si fa presente quanto segue.

L'attività religiosa degli stranieri in Cina e la gestione dei luoghi di culto sono disciplinate da due provvedimenti del Consiglio di Stato (Governo) emanati il 31 gennaio 1994 ed entrati in vigore il 6 febbraio dello stesso anno.

Il decreto n. 144 riconosce formalmente agli stranieri il diritto, che una consolidata prassi comunque già assicurava loro, di accedere ai luoghi di culto delle differenti confessioni religiose presenti in Cina (Buddismo, Taoismo, Islam, Cristianesimo protestante e Cattolicesimo) per partecipare ai rispettivi riti. Esso ribadisce, tuttavia, il divieto fatto agli stranieri, residenti in Cina a titolo temporaneo o permanente, di fare proselitismo, di creare autonomamente organizzazioni o scuole religiose e di amministrare in proprio luoghi di culto.

Il decreto n. 145 stabilisce, tra l'altro, che i luoghi di culto devono essere regolarmente registrati presso le competenti autorità, che autorizzano i responsabili (che, si ribadisce nel provvedimento, non possono essere degli stranieri) al regolare possesso dei terreni e degli edifici.

Nel prendere buona nota di quanto esposto dal signor Bruno Zoratto, membro del Consiglio generale degli italiani all'estero, si è ritenuto che un intervento diretto presso il Governo cinese circa la questione della chiesa della vecchia concessione italiana di Tianjin non potesse sortire alcun risultato.

Infatti, la circostanza della piena vigenza delle summenzionate norme interne di un Paese sovrano, nonché motivi di opportunità suggeriti dalla perdurante difficoltà di rapporti tra i cattolici cinesi fedeli alla Santa Sede e la «Chiesa Cattolica Patriottica» (controllata dal Governo), hanno consigliato per il momento solo un intervento presso quest'ultima, naturalmente con la discrezione del caso.

Alla «Chiesa Cattolica Patriottica» è stata fatta presente l'attuale disdicevole destinazione d'uso della chiesa e se ne è adombrata la possibilità di una sua restituzione al culto, in conformità degli effettivi bisogni dei fedeli di Tianjin – che solo la chiesa locale potrà valutare – e attraverso le procedure previste dal decreto n. 145.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(14 luglio 1997)

TERRACINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che lo scrivente ha avuto occasione di incontrare un bimbo leucemico di 9 anni che non può frequentare la scuola per il rischio di contrarre malattie che potrebbero sommarsi alla malattia principale con rischi enormi di sopravvivenza;

che, malgrado sollecitazioni di ogni tipo, non è stato possibile ottenere per l'alunno suddetto alcuna assistenza domiciliare;

che altrettanto può dirsi per i bambini sieropositivi, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda garantire il rispetto del dettato dell'articolo 34 della Costituzione utilizzando eventualmente gli insegnanti in esubero;

quali provvedimenti intenda prendere per tutelare il diritto sancito dall'articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana di accesso allo studio per tutti i cittadini italiani.

(4-05422)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, premesso che la generica citazione del caso, al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, non consente di poter acquisire più concreti elementi di valutazione, si deve far presente che il nostro ordinamento non prevede l'istruzione domiciliare; ai minori temporaneamente impediti, per motivi di salute, a frequentare la scuola è garantita l'educazione e l'istruzione scolastica (a norma dell'articolo 12, comma 9, legge n. 104 del 1992) esclusivamente con l'attivazione di classi ordinarie funzionanti, quali sezioni staccate di scuola elementare, presso i centri di degenza o mediante l'utilizzo negli stessi centri di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia un'esperienza acquisita presso i nosocomi.

Ciò premesso, tenuto conto delle effettive esigenze rappresentative dai genitori, il collegio dei docenti delle scuole interessate, coordinato dall'operatore psico-pedagogico eventualmente presente, può adottare per questi alunni scelte qualificate di didattica differenziata ed interventi individualizzati.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

TOMASSINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il direttore generale dell'istruzione tecnica professor Martinez durante la manifestazione «School day» del 7 novembre 1996 ha ipotizzato esaurita la funzione della scuola tecnica industriale;

che il Consiglio nazionale periti industriali in seguito a ciò ha elevato una forte protesta rivendicando la funzione primaria di detto indirizzo scolastico, soprattutto per le piccole e medie aziende,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo nei confronti della scuola tecnica industriale;

quali iniziative intenda prendere a favore di detto indirizzo scolastico.

(4-03232)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il Dirigente preposto al settore dell'istruzione tecnica durante la manifestazione «School day» non ha ipotizzato l'esaurimento della funzione della «scuola tecnica industriale» bensì ha ribadito la convinzione che a fronte di rapidi mutamenti tecnologici si debba ormai puntare ad una preparazione meno specialistica e più rivolta all'acquisizione di una professionalità di ampia valenza.

Ed invero le attuali società, per essere competitive ed al passo con i tempi e per poter raccogliere le sfide degli anni 2000, soprattutto sul piano economico-produttivo, devono disporre di un sistema scolastico e formativo efficiente, all'altezza del compito e tale da costituire una componente essenziale dello sviluppo globale e momento organico rispetto alle politiche del lavoro.

Tale esigenza peraltro è avvertita anche in ambito comunitario.

Nel quadro di tali logiche si richiede una formazione tale da fornire ai giovani una preparazione generale ampia e flessibile, nonché strumenti e capacità critiche ed operative commisurati ai rapidi mutamenti dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie avanzate che caratterizzano i contesti in cui viviamo.

In merito poi a quanto richiesto dall'onorevole interrogante nell'ultimo capoverso della interrogazione parlamentare, giova precisare che in connessione con il riordino dei cicli scolastici per il quale è stato già approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge saranno affrontate le problematiche riguardanti le strutture dei percorsi formativi anche sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnica costituita al fine di individuare le conoscenze fondamentali su cui si baserà l'apprendimento dei giovani nei prossimi decenni.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(15 luglio 1997)

TURINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che si evince dalla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1997 come un decreto del Ministro delle finanze onorevole Vincenzo Visco ponga l'accento sulla soppressione di trentadue uffici delle imposte dirette in tutta Italia, da attuare entro i prossimi quattro anni;

che la Toscana sarebbe interessata per quattro delle suddette soppressioni, di cui farebbe parte l'ufficio di Pitigliano in provincia di Grosseto;

che gli abitanti dei comuni interessati dalla competenza di tale ufficio, Sorano, Manciano e Pitigliano vedrebbero accorpato questo importante servizio nella sede di Orbetello;

che la viabilità tra i comuni succitati ed Orbetello è da considerarsi in condizioni pessime, con un *conseguente grave disagio* che si verrebbe a creare nel caso di un'attuazione di tale stato di fatto;

che già gli abitanti dei comuni summenzionati hanno dovuto patire la soppressione della locale pretura, unificata anch'essa a quella di Orbetello,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda scongiurare tale vicenda, che penalizzerebbe ulteriormente un territorio già interessato da situazioni di tagli dei servizi;

se il Ministro delle finanze intenda proporre una deroga al decreto in questione, vista anche la particolare situazione geografica e di penuria dei collegamenti viari della zona, che sarebbe, anche per questo, ampiamente giustificata nel merito.

(4-04410)

(20 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione a cui si risponde l'onorevole interrogante, alla luce del decreto del Ministro delle finanze emanato in data 4 febbraio 1997, concernente la cessazione dell'attività di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, ivi compreso quello di Pitigliano, ha ravvisato l'opportunità di prevedere una deroga per tale ufficio, anche nella considerazione della particolare situazione geografica dei comuni interessati e della penuria di collegamenti nella stessa zona.

Preliminarmente occorre precisare che il decreto del 4 febbraio 1997 non è finalizzato alla soppressione di uffici che altrimenti sarebbero rimasti operativi, bensì è diretto alla proroga dell'attività, fino al 31 dicembre 2000, di taluni uffici finanziari per i quali è già stata prevista la soppressione dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Con quest'ultimo provvedimento, infatti, fu disposta la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro, contemplati dalla apposita tabella annessa allo stesso decreto, prevedendo la soppressione di taluni uffici, fra i quali quello di Pitigliano, con proroga dell'esercizio a «non oltre il 21 dicembre 1976».

Tale termine, tuttavia, è stato più volte prorogato e, da ultimo, l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito che «l'attività degli uffici finanziari ... non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze».

Pertanto, con il suindicato decreto del 4 febbraio 1997, è stata disposta la proroga dell'attività fino al 31 dicembre 2000, dei rimanenti 33 uffici distrettuali tuttora operativi nonostante la soppressione prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 1972.

Tutto ciò premesso, occorre evidenziare che la data del 31 dicembre 2000 costituisce il termine entro il quale sarà completato il piano di attivazione degli uffici unici delle entrate, nonchè delle relative sezioni staccate. Di conseguenza, entro tale data la cessazione dell'ufficio distrettuale di Pitigliano non comporterà disagi ai contribuenti in quanto

nello stesso comune sarà attivata, senza soluzione di continuità, la sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Orbetello.

Gli uffici unici delle entrate, con le relative sezioni staccate, sono finalizzati anche al miglioramento della qualità dei servizi resi ai contribuenti, atteso che avranno competenza non solo in materia di imposta diretta, ma anche di registro e di IVA (che, com'è noto, attualmente è accentrata presso uffici aventi sede unicamente nei capoluoghi di provincia).

Pertanto, la prossima istituzione dell'ufficio delle entrate di Orbetello e della relativa sezione staccata di Pitigliano, non costituirà fonte di disagi, ma avrà lo scopo di fornire la più completa assistenza ed informazione ai contribuenti.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(18 luglio 1997)

VALENTINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'autorità portuale di Civitavecchia, con delibera del comitato portuale del 26 luglio 1996, ha disposto la selezione di figure professionali da inserire nell'organico della propria struttura;

che dopo la pubblicazione di tale delibera sono insorte una serie di denunce all'opinione pubblica attraverso la stampa con le quali veniva lamentata la sussistenza di una vera e propria manipolazione dei criteri di selezione finalizzata all'assunzione di soggetti predeterminati;

che la singolarità dei requisiti ipotizzati per i candidati induceva a sospettare fortemente circa la correttezza delle procedure adottate;

che, addirittura, veniva richiesta la madre lingua inglese per «l'addetto alla segreteria del segretario generale»: requisito, questo, francamente incomprensibile, atteso il ruolo che dovrebbe svolgere l'eventuale prescelto, salvo che non sia vero ciò che si è letto sulla stampa a proposito di un soggetto di madre lingua inglese la cui assunzione sarebbe stata già decisa al di là dell'apparente procedura selettiva attuata;

che tale stato di cose genera sconcerto nell'opinione pubblica ed impone, quindi, un intervento finalizzato a conoscere quali siano stati i reali criteri ispiratori della delibera in argomento,

si chiede di sapere se non si intenda accertare se risponda a verità quanto ha formato oggetto delle preoccupazioni di più uomini pubblici che hanno riferito agli organi di stampa perchè ne venisse resa edotta la pubblica opinione.

(4-01922)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – Le decisioni di cui alla delibera del 26 luglio 1996 dell'Autorità portuale di Civitavecchia, in merito alla selezione per l'as-

sunzione di alcune figure professionali, sono state assunte, all'unanimità, dal Comitato portuale.

Tale delibera si è ispirata al criterio di acquisire in tempi brevi quelle professionalità già previste dall'organigramma approvato dal comitato portuale, restringendo inoltre la ricerca nel mercato del lavoro di Civitavecchia e dintorni.

L'oggettività della selezione è stata garantita attraverso la formazione di commissioni esaminatrici composte da membri del comitato portuale e da tecnici esperti esterni all'amministrazione.

Inoltre lo stesso comitato portuale, al momento della stesura dell'organigramma della segreteria generale, ha ritenuto necessario un addetto madre lingua inglese, al fine di garantire una maggiore competenza nel seguire la rete di rapporti internazionali legati al traffico crocieristico, con particolare riferimento alle iniziative collegate al Giubileo dell'anno 2000.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con sentenza emessa in data 5 aprile 1996 il tribunale di Palermo, sezione V penale, ha condannato il dottor Bruno Contrada, già dirigente generale della Polizia di Stato e già funzionario distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad anni 10 di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa;

che il quotidiano l'Unità di martedì 15 ottobre 1996 aveva previsto il deposito della sentenza sostenendo che sarebbe stata costituita da «un paio di migliaia di pagine» anticipando, addirittura, che della cosiddetta «operazione autoparco» se ne sarebbe parlato nella motivazione;

che effettivamente nella tarda mattinata di giovedì 17 ottobre 1996 – intorno alle ore 12 – è stata depositata in cancelleria la cospicua motivazione della sentenza in questione di ben 1742 pagine la cui copia, immediatamente – previa rituale e formale istanza e dietro versamento dei diritti di cancelleria – è stata richiesta dai legali del dottor Contrada ai quali veniva fatto presente che le due copie sarebbero state disponibili soltanto nella mattinata di sabato 19 ottobre 1996;

che ad opera di ignoti, sempre giovedì 17 ottobre 1996, venivano distribuiti dischetti informatici per *personal computer* a vari giornalisti sia della carta stampata che della televisione contenenti la motivazione della sentenza a carico del dottor Contrada tanto che ne veniva ampiamente riferito sin dai notiziari meridiani dello stesso giorno;

che verso le ore 16 del 17 ottobre 1996 l'avvocato Gioacchino Sbacchi, uno dei legali del Contrada, veniva avvisato dalla cancelleria della V sezione penale del tribunale di Palermo che, contrariamente a quanto precedentemente appreso, avrebbe potuto ritirare nelle ore suc-

cessive la copia della sentenza mentre all'altro difensore, avvocato Pietro Milio la copia in questione veniva consegnata alle ore 12,30 di sabato 19 ottobre 1996,

si chiede di conoscere quali iniziative si indenda assumere allo scopo di individuare i soggetti che contestualmente al deposito della sentenza in cancelleria, o già in precedenza, erano in possesso della copia informatica di tale provvedimento nonchè conoscere da chi essi l'abbiano ricevuta in spreto a precisare regole processuali oltre che in violazione al diritto dello Stato di esigere il pagamento dei diritti previsti per il rilascio di copie di atti processuali.

(4-02700)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto emerso dagli accertamenti svolti, con i quali sono stati acquisiti elementi presso l'Autorità giudiziaria di Palermo (presidenza del tribunale e direzione distrettuale antimafia).

La motivazione della sentenza emessa nel procedimento a carico del dottor Bruno Contrada consta di 1742 pagine ed è stata depositata nella cancelleria della 5ª sezione penale il 18 ottobre 1996 intorno alle ore 11.

Secondo quando comunicato dall'Autorità giudiziaria subito dopo il deposito della predetta motivazione il supporto informatico veniva direttamente consegnato all'ufficio del pubblico ministero che ne aveva fatto richiesta.

Nel frattempo la cancelleria procedeva alle operazioni di fotocopiatura triplice copia ultimandole alle ore 15.

La prima copia cartacea veniva ritirata dall'avvocato Sbacchi, difensore del Contrada, verso le ore 17 previo pagamento dei dovuti diritti di cancelleria comprensivi dell'urgenza, mentre l'altro difensore, avvocato Milio, ritirava una copia il giorno 19 ottobre 1996 versando anch'egli i diritti dovuti.

La copia cartacea è stata rimessa al pubblico ministero il 18 ottobre 1996.

La cancelleria non risulta mai stata in possesso di alcun dischetto informatico relativo alla sentenza Contrada.

Per ciò che attiene le cosiddette anticipazioni da parte del quotidiano «L'Unità» del 15 ottobre 1996, è stato comunicato che dell'argomento «Operazione autoparco» non si è affatto trattato nella motivazione in oggetto.

Dalle verifiche effettuate non risulta pertanto che il contenuto della motivazione della sentenza sia stato diffuso prima della sua pubblicazione seguente al deposito.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 luglio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che in relazione allo statuto della FIGC (Federazione italiana gioco calcio) risulta che tale Federazione è rappresentante esclusiva dell'attività calcistica italiana in campo internazionale (articolo 1, comma 3, dello statuto);

che la FIGC è l'unica associazione abilitata ad organizzare il gioco del calcio nel territorio nazionale (articolo 2, comma 1, dello statuto);

che partecipano all'assemblea della Federazione senza diritto di voto i rappresentanti delle organizzazioni dei calciatori e degli allenatori maggiormente rappresentative nell'ambito dei rispettivi ruoli, riconosciute dal consiglio federale (articolo 20, comma 3, dello statuto);

che la FIGC riconosce una sola organizzazione di calciatori professionisti, l'AIC (Associazione italiana calciatori); infatti l'accordo collettivo, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1981, è stipulato tra la FIGC, la Lega nazionale professionisti e la Lega nazionale di serie C;

che allo stato attuale l'AIC agirebbe da una posizione dominante nell'organizzazione sportiva, con un ordinamento che si colloca a metà strada tra un monopolio puro ed un oligopolio di mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'esistenza di un vero monopolio delle attività professionistiche, contrario quindi alle disposizioni della legge n. 287 del 1990 e all'articolo 41 della Costituzione che recita: «L'iniziativa privata è libera», nonchè alla giurisprudenza comunitaria;

se i Ministri in indirizzo intendano presentare provvedimenti legislativi in merito, tali da recepire direttive europee e adeguarsi ad esse;

se su tali problematiche esistano esposti e quindi se siano in corso indagini di polizia giudiziaria;

se risulti che il Garante ravvisi tale anomala posizione come previsto dall'articolo 3 della legge n. 287 del 1990 (Antitrust) e come intenda agire, visto che con l'«episodio Panini» è andato in una direzione che non ha favorito di certo un chiarimento che si ritiene urgente ed auspicabile.

(4-04881)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

La Federazione italiana gioco calcio, organo del comitato Olimpico nazionale italiano, come stabilito dall'articolo 5 della legge del 16 febbraio 1942, n. 426, e dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1986, n. 157, ha il compito di organizzare, promuovere, disciplinare e controllare l'attività del gioco del calcio in Italia.

L'Associazione italiana calciatori (AIC) è l'unica organizzazione sindacale che provvede a tutelare gli interessi dei calciatori professionisti, che l'articolo 4 della legge 23 agosto 1981, n. 91, considera lavoratori subordinati. Lo stesso profilo giuridico ed organizzativo ha l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC).

Le due associazioni sindacali, evidentemente, non agiscono in regime di impresa, nè possono qualificarsi come tali, essendosi costituite esclusivamente per la tutela dei propri rappresentanti, sia pure in un contesto di monopolio della rappresentanza della categoria.

Non sembra agevole, pertanto, associare l'attività dell'AIC, nonché dell'AIAC, alla normativa antitrust richiamata nell'interrogazione.

Peraltro, nulla vieta che i calciatori e gli allenatori possano dar vita ad altri organismi di rappresentanza, con attività e fini sindacali, ponendo fine, quindi, all'attuale monopolio.

Le iniziative associazionistiche dei calciatori o degli allenatori, infatti, non sono controllate dalla FIGC, che in simili circostanze conserva la più assoluta estraneità.

L'accordo collettivo, cui fa cenno l'interrogazione, non è stato stipulato dalla FIGC, ma, oltre che dalle ricordate associazioni sindacali di categoria per conto di prestatori di lavoro, dalla Lega nazionale professionisti e dalla Lega professionisti di serie C per conto della parte datoriale.

Non si è a conoscenza di eventuali esposti o indagini di polizia giudiziaria in merito alla questione in argomento.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(21 luglio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* – Premesso:

che su «La rivista del tennistavolo», n. 5 del maggio 1996, organo di stampa della Federazione italiana tennistavolo (FITET), è stato pubblicato un quadro riepilogativo dei contributi erogati, negli anni 1988-1995, a fondo perduto, dalla Commissione federale impianti ed attrezzature a favore di società e associazioni sportive affiliate alla Federazione ovvero di enti locali per migliorie ed impianti gestiti per l'attività agonistica e di base; da tale quadro riepilogativo risulta anche un contributo straordinario di 200 milioni su un preventivo di un miliardo assegnato al comune di Cagliari;

che il consiglio federale della FITET in data 28 ottobre 1995 ha deliberato la stipula di una convenzione con il comune di Cagliari per la gestione del palazzetto di proprietà comunale, da adibire alla pratica del tennis da tavolo, per un contributo globale a fondo perduto di 175 milioni, da corrispondere in quattro rate annuali così ripartite: 55 milioni alla stipula della convenzione entro il 30 giugno 1996, 40 milioni entro

il 30 giugno 1997, 40 milioni entro il 30 giugno 1998, 40 milioni entro il 30 giugno 1999;

che il signor Giulio Recchia, presidente del Verona Tables Tennis association, società affiliata alla FITET, in data 25 settembre 1996, scriveva al sindaco di Cagliari chiedendo di avere conferma del versamento del contributo straordinario di 200 milioni liquidato nel 1992 come pubblicato dalla suindicata rivista, adombrando un ulteriore contributo a fondo perduto per il 1996;

che il comune di Cagliari rispondeva al signor Recchia con nota protocollo n. 15880/BI del 9 ottobre 1996, a firma dell'avvocato Carlo Porcheddu, vicesindaco ed assessore al decentramento, sport e turismo, informando che non ha introitato fino a quella data alcun contributo da parte della Federazione,

si chiede di sapere:

se effettivamente la FITET abbia liquidato nel 1992 un contributo a fondo perduto al comune di Cagliari per migliorie ad impianti ed eventualmente quali e da chi siano state eseguite le migliorie;

se sia stata effettivamente sottoscritta la convenzione deliberata dalla FITET in data 28 ottobre 1995 da stipulare con il comune di Cagliari e se siano state pagate le prime *tranche* e quando, visto che al 9 ottobre 1996 afferma di non aver introitato alcun contributo da parte della Federazione;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-04882)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il CONI, si fa presente quanto segue.

Nel programma biennale (1990-92) della FITeT, approvato dalla Assemblea generale delle società affiliate, sono state previste nuove strutture impiantistiche da realizzare con l'ausilio di interventi diretti dalla stessa federazione.

In linea con il programma biennale, il Consiglio Federale, nella riunione del 28 marzo 1992, preso atto della disponibilità manifestata dal comune di Cagliari per la realizzazione di un impianto da destinare al tennistavolo in località ritenuta idonea dagli organi federali, ha impegnato – non erogato – un contributo a favore del comune di Cagliari, nella misura massima di lire 200.000.000.

La Federazione italiana tennis tavolo avrebbe determinato l'entità del contributo e la sua effettiva erogazione, dopo aver accertato la presentazione, da parte dell'Ente realizzatore, del progetto esecutivo, munito del parere favorevole del locale CONI provinciale, per la costruzione di un impianto fisso, da realizzare in località Molino Beccio, a Cagliari.

Non avendo il comune di Cagliari dato seguito alle iniziative per la realizzazione dell'impianto, la giunta federale, di fatto, non ha mai deliberato, nè al comune di Cagliari, nè ad altri enti o persone l'erogazione

del contributo, che è stato portato a residuo nei bilanci finanziari di competenza.

Il 28 aprile 1995 il Consiglio federale, preso atto della nuova disponibilità del comune di Cagliari di concedere alla FITeT la gestione del Palazzetto dello Sport, ha approvato uno schema di convenzione con lo stesso comune, al fine di utilizzare l'impianto quale sede di un Centro federale di alta specializzazione, così come previsto nelle linee programmatiche della Federazione, deliberate nella riunione del 18 settembre 1993. Al comune di Cagliari, in contropartita, sarebbe stato erogato un contributo globale, a fondo perduto, di lire 175.000.000, da corrispondere in 4 rate annuali imputabili ai singoli bilanci annuali finanziari. La gestione dell'impianto sarebbe stata affidata, con apposita convenzione, al G.S. Marcozzi di Cagliari, che ne avrebbe garantito l'ottimale utilizzazione e il funzionamento tecnico.

Successive trattative con l'amministrazione comunale di Cagliari, protrattesi sino al settembre 1996, hanno fatto emergere l'opportunità di procedere ad alcuni aggiustamenti degli impegni precedentemente assunti, per cui si è reso indispensabile, da parte del consiglio federale, modificare, tramite apposite deliberazioni, sia l'accordo di convenzione tra la FITeT ed il comune di Cagliari, sia lo schema di convenzione tra la FITeT ed il G.S. Marcozzi di Cagliari.

Lo schema definitivo di convenzione tra la FITeT ed il comune di Cagliari prevede una spesa complessiva di lire 24.863.000 per l'erogazione della 1ª rata del contributo nell'articolo 7, punto 1, lettere a) e b) della convenzione, nonché l'erogazione della somma di lire 30.137.000 al G.S. Marcozzi di Cagliari, quale rimborso di quanto dalla stessa corrisposto al comune di Cagliari, per conto della FITeT, per l'esecuzione delle opere indicate all'articolo 7, punto 1, lettere a) e b) della convenzione.

La FITeT, a tutt'oggi, ha provveduto ad erogare, al comune di Cagliari solamente la prima rata del contributo a suo tempo autorizzato. Il mandato di pagamento, per un importo complessivo di lire 24.863.000, è stato emesso in data 3 marzo 1997, con ordinativo n. 499.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(21 luglio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sulla «Gazzetta dello sport Magazine» n. 42 del 1996, supplemento della «Gazzetta dello Sport», nell'editoriale del giornalista Elio Trifati si legge quanto segue:

a) «un ammanco di 400 milioni in due anni presso il comitato regionale lombardo della Federatletica Italiana ha prodotto un'inchiesta amministrativa, che si è conclusa velocemente dal momento che l'autore del reato, il segretario De Luca, è reo confesso»;

b) «come è possibile far sparire soldi che servono all'attività di base che in concreto sono già spesi o destinati ancor prima di arrivare e che rappresentano il mezzo di sopravvivenza delle strutture sportive decentrate di una federazione?»;

che ci si chiede come sia possibile che in due anni manchino 400 milioni e nel contempo il comitato vada avanti come se nulla fosse accaduto, e quindi sarebbe opportuno verificare se la colpa sia da attribuire solo a chi ha materialmente sottratto i fondi o implichi anche considerazioni di omesso controllo da parte di chi ne aveva l'obbligo ed il compito,

si chiede di sapere:

se, in base a quanto riportato da «Sport Magazine», i suindicati fatti ed ammanchi siano stati oggetto di denuncia da parte della Federazione italiana atletica leggera (FIDAL) nei confronti di tutti coloro che hanno materialmente commesso il fatto e di chi non ha attuato gli opportuni controlli;

se si ravvisino responsabilità ed omissioni nei controlli da parte del consiglio federale visto che le erogazioni di contributi ordinari e straordinari al comitato regionale, finalizzati all'attività agonistica e di base, sono dallo stesso deliberati;

se esistano responsabilità da parte dei componenti il consiglio regionale, visto che ne approva il bilancio preventivo e consuntivo ed amministra i fondi di spettanza fornendo mensilmente il rendiconto al consiglio federale, e quindi se nei resoconti mensili comparissero tali ammanchi;

se si ravvisino omissioni da parte del collegio dei revisori dei conti regionale e se le relazioni inviate ai revisori dei conti del consiglio federale evidenziassero tali ammanchi;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-04884)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. - Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comitato olimpico nazionale Italiano.

La Federazione italiana di atletica leggera, in ordine ai fatti rappresentati nell'interrogazione, ha istituito due commissioni di indagine, per l'accertamento di tutte le responsabilità amministrative e penali.

Le conclusioni delle commissioni, presiedute dal dottor Alessandro Botto, Consigliere di Stato, e dal dottor Mauro Floriani, già ufficiale della Guardia di finanza, sono state messe a disposizione della Procura federale della FIDAL, diretta dal consigliere di Corte di appello, dottor Alfredo Montagna, che ha prontamente instaurato procedimento disciplinare nei confronti dell'autore materiale dell'ammacco, Luigi De Luca, e di tutti gli altri soggetti a vario titolo tenuti al controllo.

La Commissione giudicante nazionale e successivamente, in appello, la Corte di appello federale hanno comminato una serie di sanzioni che, rappresentate alla natura e all'ampiezza delle singole

responsabilità, vanno dalla ammonizione sino alla radiazione dai ruoli federali.

Il procedimento disciplinare ha coinvolto i seguenti tesserati:

De Luca Luigi, Segretario comitato regionale FIDAL Lombardia;

Migliorini Pierluigi, Presidente comitato regionale FIDAL Lombardia;

Motta Isolano, Tesoriere comitato regionale FIDAL Lombardia;
Corna Paolo, Revisore dei conti regionale;

Gramegna Armando, Presidente collegio dei revisori sui conti nazionali;

Tani Corrado, Componente collegio dei revisori sui conti nazionali;

De Angelis Romano, Componente collegio dei revisori sui conti nazionali.

La Federazione italiana di atletica leggera ha comunicato di non essere a conoscenza dello stato delle indagini e degli eventuali accertamenti di responsabilità penali effettuati dalla Procura della Repubblica.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(21 luglio 1997)

WILDE, TABLADINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con propria risoluzione n. 748 del 31 marzo 1992 ha stabilito che tutti gli Stati debbano adottare particolari e rigorose misure di embargo nei confronti della Libia;

che tale risoluzione è stata presa a seguito del non rispetto da parte della Libia di una precedente risoluzione sempre dello stesso Consiglio, n. 731 del 21 gennaio 1992, nella quale si deplorava il comportamento del governo libico per non aver fornito risposte efficaci al fine di cooperare all'accertamento delle responsabilità in merito agli atti terroristici che portarono alla distruzione del volo 103 Pan Am (sul cielo di Lockerbie in Scozia) e del volo 772 UTA, sollecitandolo a fornire immediatamente efficaci risposte al fine di una eliminazione del terrorismo internazionale;

che attualmente tale risoluzione n. 748 provoca nel paese libico una grave crisi economica e soprattutto determina una situazione di collasso della vita sociale e quotidiana dei cittadini di quel paese;

che la predetta situazione crea anche gravissimi disagi agli operatori economici padani già presenti in Libia con cantieri e comunque impegnati in transazioni commerciali;

che tali risoluzioni si protraggono da troppo tempo e che perdurando comprometterebbero seriamente l'economia e la vita in quel paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali soluzioni i Ministri in indirizzo intendano attivare onde poter rivedere l'atteggiamento pregresso, in considerazione del fatto che gli embarghi hanno sempre di fatto favorito le *lobbies* multinazionali a scapito di popolazioni incolpevoli che subiscono inermi comportamenti che passano sulle loro teste;

se non ritengano di modificare tale situazione onde evitare che gli operatori economici padani, già presenti in Libia, subiscano gravi perdite economiche;

se non ritengano di ristabilire corretti rapporti commerciali attraverso nuovi accordi bilaterali.

(4-03854)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si fa presente che il tema delle ripercussioni per la popolazione civile libica delle sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite è una delle principali problematiche all'esame dell'Assemblea Generale, esame al quale il Governo italiano partecipa attivamente insieme agli altri Paesi membri delle Nazioni Unite, in particolare nel quadro del coordinamento tra Governi occidentali e tra Governi dell'Unione europea.

Le sanzioni in vigore nei confronti della Libia, ancorchè suscettibili di riflessi controproducenti per la popolazione, non hanno un carattere generalizzato: la risoluzione 748 ha disposto l'embargo aereo. In virtù di tale risoluzione nessuno Stato membro delle Nazioni Unite può autorizzare il decollo di aerei diretti in Libia, o l'atterraggio o il sorvolo di aerei provenienti dal territorio libico ad eccezione di voli di carattere umanitario previa autorizzazione da parte del Comitato sanzioni. Essa ha inoltre imposto agli Stati il divieto di esportare in Libia beni e servizi delle industrie aeronautica e militare. Tale risoluzione prevede inoltre misure mirate alla riduzione del personale diplomatico e consolare libico all'estero.

La risoluzione 883 ha previsto l'embargo commerciale su determinati prodotti legati all'industria petrolifera ed ha posto il divieto di mettere a disposizione del Governo libico, o di enti ad esso riconducibili, qualsiasi risorsa finanziaria, ad eccezione dei fondi ad essi dovuti in contropartita di acquisti di petrolio, prodotti petroliferi, gas naturale, derivati da gas e prodotti agricoli originati in Libia. Essa ha infine disposto il congelamento dei fondi pubblici libici all'estero.

Sul piano interno la risoluzione 883 ha trovato attuazione per la parte relativa all'embargo aereo e commerciale con i regolamenti dell'Unione Europea n. 3274 e 3275/93, e per la parte finanziaria con il decreto-legge n. 488 del 2 dicembre 1993, convertito il legge 27 luglio 1994, n. 472.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU procede tre volte l'anno alla revisione dei motivi che hanno portato all'imposizione delle sanzioni, al fine di verificare l'opportunità o meno della loro conferma. L'ultima revisione è avvenuta a fine 1996, ma il Consiglio non ha ravvisato motivi per una modifica al regime attualmente in vigore.

Tutti i paesi membri sono tenuti a conformarsi alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza. L'Italia verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali se non si attenesse a quanto richiesto dalle risoluzioni in parola. Durante il biennio 1995-1996, in cui l'Italia ha occupato un seggio del Consiglio di sicurezza, l'Italia si è adoperata a favore di una soluzione dei problemi tra Libia e Nazioni Unite, basata sulla piena applicazione da parte di Tripoli delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

Sul piano bilaterale, e pur sempre nei limiti delle sanzioni, l'Italia continua a mantenere un intenso rapporto economico con la Libia, di cui rimane il primo fornitore ed il primo acquirente. L'interscambio commerciale tra i due paesi non ha registrato, dal 1992 ad oggi, alcuna flessione. Recentemente, una serie di incontri italo-libici ha dato l'avvio ad un rilancio delle relazioni economiche tra Roma e Tripoli in vari settori (turismo, agricoltura, pesca, trasporti, telecomunicazioni), ponendo al contempo le premesse per una soluzione di taluni contenziosi commerciali tra enti libici ed imprese italiane. Sono previsti, per il prossimo futuro, nuovi incontri bilaterali per verificare i concreti progressi conseguiti negli specifici settori.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(14 luglio 1997)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il personale tecnico degli uffici provinciali della motorizzazione civile di Cuneo risulta equivalente a quello preposto presso analoghi uffici residenti in province molto meno estese;

che la carenza di tale personale è sempre più evidente date le onerose incombenze – di carattere tecnico-amministrativo – che provengono da una provincia notoriamente ampia e ricca di operatori del sistema dei trasporti come Cuneo;

che tale situazione comporta notevoli disguidi, allungando tempi di attesa e sensibile perdita di qualità dei servizi erogati, con conseguenti rimostranze da parte dell'utenza interessata,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per provvedere urgentemente ad un rinforzo delle unità del personale tecnico degli uffici della motorizzazione civile di Cuneo.

(4-02358)

(16 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La insufficienza di personale lamentata dall'onorevole interrogante non riguarda solo l'Ufficio provinciale M.C.T.C. di Cuneo, ma tutti gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione e segnatamente quelli delle regioni del Nord Italia.

A tale carenza si è potuto porre rimedio solo in minima parte con l'immissione, nei ruoli dell'amministrazione, di dipendenti di Enti disciolti.

Inoltre, con la recente adozione di talune procedure informatiche (genericamente denominate «prenotamotorizzazione») è stato già possibile smaltire gran parte delle incombenze pregresse.

Si fa, altresì, presente che con l'emanazione del decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, in attuazione del disposto dell'articolo 80, comma 8, del nuovo codice della strada, si è conclusa la fase progettuale della normativa finalizzata all'affidamento in concessione quinquennale delle operazioni di revisione di alcune categorie di veicoli ad imprese di autoriparazione dotate di determinati requisiti. Ciò, da un lato, consentirà all'utenza di adempiere agli obblighi di legge concernenti la revisione dei veicoli, senza doversi necessariamente rivolgere alla sede degli uffici provinciali, dall'altro, consentirà una maggiore disponibilità dei funzionari degli uffici provinciali M.C.T.C. all'espletamento delle mansioni tecniche ed amministrative di istituto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il Piemonte gode dei servizi dell'aeroporto di Cuneo-Valdigi il quale rimane totalmente inutilizzato dall'Alitalia;

che da tempo all'Alitalia è stata inviata adeguata documentazione per dimostrare le capacità operative di tale aeroporto;

che in data 1° ottobre 1996 quando l'aeroporto di Torino-Caselle è rimasto non operativo, a causa di lavori in corso, il traffico aereo in arrivo su tale aeroporto piuttosto che essere dirottato sull'aeroporto di Cuneo-Valdigi è stato dirottato sugli aeroporti di Malpensa, Genova e Bergamo;

che questa scelta risulta incomprensibile poichè non soltanto comporta notevoli disagi per i passeggeri ma anche maggiori costi di trasferimento,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le reali motivazioni del perdurare dell'inutilizzazione dell'aeroporto di Cuneo-Valdigi da parte dell'Alitalia;

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di massimizzare l'utilizzazione degli aeroporti su tutto il territorio italiano.

(4-02364)

(16 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Tutte le compagnie aeree indicano nel piano di volo un aeroporto alternativo da utilizzare qualora le condizioni meteorologiche o altri fattori rendano impossibile il raggiungimento dello scalo previsto.

Nell'individuazione dell'aeroporto alternato le compagnie prendono in considerazione sia l'idoneità tecnico-operativa dello scalo (piste, categoria antincendio, sistema I.L.S.), sia l'esistenza di strutture in grado di offrire adeguati servizi di assistenza ai passeggeri.

Sulle basi di tali considerazioni la società Alitalia nella scelta dell'aeroporto alternativo di Torino-Caselle ha ritenuto di non poter prendere in considerazione lo scalo di Cuneo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(18 luglio 1997)
